

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XVIII LEGISLATURA

---

n. 90

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 10 al 18 dicembre 2020)

### INDICE

AIMI ed altri: sulla liberazione di Silvia Romano (4-03423) (risp. DEL RE, <i>vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i> )	Pag. 2747	BORGONZONI ed altri: sui ristoranti al comparto fieristico dopo l'introduzione di nuove misure restrittive (4-04302) (risp. BUFFAGNI, <i>vice ministro dello sviluppo economico</i> )	2769
sul conflitto in Etiopia (4-04496) (risp. SERENI, <i>vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i> )	2750	CALANDRINI: sulla condizione dei tirocinanti presso gli uffici giudiziari (4-02578) (risp. BONAFEDE, <i>ministro della giustizia</i> )	2773
ALESSANDRINI ed altri: sull'attuazione di misure a favore degli ambulanti fieristici (4-04050) (risp. BUFFAGNI, <i>vice ministro dello sviluppo economico</i> )	2754	CAMPARI ed altri: sull'aumento dei biglietti delle partite di calcio (4-02621) (risp. SPADAFORA, <i>ministro per le politiche giovanili e lo sport</i> )	2777
BATTISTONI: sull'introduzione nel territorio viterbese della vespa samurai per il controllo della cimice asiatica (4-03714) (risp. L'ABBATE, <i>sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali</i> )	2758	DE BERTOLDI: sulla donazione al Comune di Roma di visiere protettive da parte dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato (4-03485) (risp. CASTELLI, <i>vice ministro dell'economia e delle finanze</i> )	2779
BERARDI ed altri: sul sostegno finanziario alle associazioni sportive, specie dilettantistiche (4-04228) (risp. SPADAFORA, <i>ministro per le politiche giovanili e lo sport</i> )	2762	GALLONE: sulle misure per sanare le carenze di organico presso il Tribunale di Bergamo (4-04216) (risp. BONAFEDE, <i>ministro della giustizia</i> )	2781
BONINO: sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica del Kazakistan (4-04470) (risp. SERENI, <i>vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i> )	2765	GARAVINI: sulla vendita dell'immobile sede della casa d'Italia a Juiz de Fora in Brasile (4-04358) (risp. MERLO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i> )	2791

sull'apertura di un ufficio consolare nelle isole Canarie (4-04467) (risp. MERLO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i> )	2793	PAPATHEU: sul rafforzamento delle misure di sicurezza nel comune di Leonforte (Enna) (4-02293) (risp. MAURI, <i>vice ministro dell'interno</i> )	2815
MALAN: sul sostegno dell'Iran alle organizzazioni terroristiche (4-04431) (risp. SERENI, <i>vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i> )	2795	PERGREFFI ed altri: sui <i>voucher</i> alle famiglie italiane per la connettività (4-04391) (risp. MANZELLA, <i>sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico</i> )	2817
MALLEGNI: sui <i>voucher</i> per superare il gap digitale degli italiani (4-04206) (risp. MANZELLA, <i>sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico</i> )	2799	QUAGLIARIELLO: sulle indagini relative all'amministrazione del Comune di Cerveteri (Roma) (4-03680) (risp. BONAFEDE, <i>ministro della giustizia</i> )	2823
sui <i>voucher</i> per superare il gap digitale degli italiani (4-04285) (risp. MANZELLA, <i>sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico</i> )	2800	ROMANO ed altri: sulla realizzazione del polo della giustizia di Lecce (4-03775) (risp. BONAFEDE, <i>ministro della giustizia</i> )	2825
NATURALE ed altri: sulla crisi delle imprese del comparto agroalimentare, in particolare di quello vitivinicolo (4-04143) (risp. L'ABBATE, <i>sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali</i> )	2805	SBROLLINI: sulla garanzia del diritto di accesso al protocollo informatico anche da remoto degli enti locali (4-04371) (risp. VARIATI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	2828
NENCINI: sulla vicenda relativa alla morte del ciclista Giovanni Iannelli (4-04085) (risp. SPADAFORA, <i>ministro per le politiche giovanili e lo sport</i> )	2809	SEGRE: sulla diffusione di "buone pratiche" di tolleranza e integrazione in ambito sportivo (4-04039) (risp. SPADAFORA, <i>ministro per le politiche giovanili e lo sport</i> )	2833
NISINI ed altri: sull'adozione di un efficace piano di gestione della fauna selvatica (4-04139) (risp. L'ABBATE, <i>sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali</i> )	2813	URSO: sulla nomina del presidente dell'Aero Club d'Italia (4-04051) (risp. SPADAFORA, <i>ministro per le politiche giovanili e lo sport</i> )	2836

---

AIMI, MALAN, RONZULLI, GASPARRI, GALLIANI, MODENA, MOLES, BINETTI, CALIENDO, PEROSINO, SACCONI, RIZZOTTI, FANTETTI, GALLONE, PAPTAEU, BERARDI, BATTISTONI, TOFFANIN, BIASOTTI, PICETTO FRATIN, VITALI, GIAMMANCO, MANGIALAVORI, CALIGIURI, LONARDO, DAMIANI. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

nella serata del 9 maggio 2020 il Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte ha annunciato che Silvia Romano, la cooperante rapita il 20 novembre 2018 a Chakama in Kenya, a 80 chilometri da Malindi, era stata liberata;

la volontaria 24enne, al momento del rapimento lavorava per la *onlus* "Africa Milele"; secondo le ricostruzioni circolate a mezzo stampa, la ragazza era stata individuata come obiettivo "politico" da Al Qaeda ed è stata tenuta prigioniera in Somalia da uomini vicini al gruppo jihadista Al-Shabaab;

Silvia Romano è stata liberata a seguito di un intenso lavoro da parte dell'*intelligence* italiana, con modalità di cui si conoscono ben pochi dettagli; la cooperante è stata individuata a circa 30 chilometri da Mogadiscio, in Somalia, in una zona in condizioni estreme per le recenti alluvioni;

per la cooperante è praticamente accertato che sia stato pagato un riscatto;

come è noto, Silvia Romano è arrivata in Italia indossando un abito islamico e si è altresì appreso che la ragazza si sarebbe convertita, a sua detta liberamente, all'Islam e di non aver subito alcuna costrizione;

in questa vicenda resta il nodo del ruolo delle organizzazioni non governative cui sovente i giovani che hanno in animo di compiere missioni di volontariato si affidano; si apprende ad esempio che Silvia Romano si era rivolta alla *onlus* "Africa Milele": tuttavia, nel prendere la decisione di partire per il Kenya, pare che la ragazza non avesse dichiarato i suoi scopi di volontariato ma fosse entrata con semplice visto turistico, senza poter essere assoggettata alle norme che la qualifica di volontario comporta (si veda un articolo pubblicato *on line* da "ilgiorno");

peraltro va ricordato che il nostro ordinamento, attraverso il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, prevede che si debba procedere al sequestro dei beni dei prossimi congiunti di un rapito a scopo di estorsione per evitare di incentivare tali episodi; dunque, mentre si impongono tali pesanti misure a livello nazionale, si consente tutt'altro tipo di comportamento a livello internazionale, con il rischio concreto che i proventi del riscatto vengano utilizzati per finanziare bande di terroristi o conflitti bellici,

si chiede di sapere:

a quanto ammonti il riscatto versato per la liberazione di Silvia Romano;

se nelle operazioni di *intelligence* in Somalia il nostro Paese abbia ricevuto collaborazione anche di altri servizi segreti di altri Stati; se i servizi segreti turchi abbiano avuto effettivamente un ruolo nella vicenda, in caso affermativo in quali termini;

se la nostra ambasciata a Mogadiscio abbia svolto un ruolo nella vicenda, in caso affermativo quale;

se la Procura di Roma fosse stata informata in merito all'eventuale decisione di pagare un riscatto;

se siano stati informati i servizi segreti dei Paesi alleati e quali reazioni gli stessi abbiano manifestato a fronte dell'ipotesi di definizione della vicenda attraverso il possibile pagamento di un riscatto;

se siano state avviate, o si intenda avviare, verifiche di competenza per quanto attiene al ruolo svolto dall'organizzazione non governativa citata, in particolare al fine di chiarire quali siano state le modalità burocratiche con cui la ragazza sia stata inviata in Kenya, per quale motivo sia stato scelto quel preciso luogo, già ritenuto pericoloso e quali fossero i compiti assegnati alla ragazza dall'organizzazione;

più in generale, se si intenda effettuare una ricognizione delle organizzazioni non governative italiane al fine di verificarne gli scopi e le modalità di funzionamento e al fine di impedire che altri giovani siano sceleratamente inviati in luoghi pericolosi e senza le adeguate protezioni internazionali;

se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso far rientrare i volontari italiani dalle zone classificate ad alto rischio dal proprio Ministero.

(4-03423)

(12 maggio 2020)

RISPOSTA. - Sul sequestro della connazionale Silvia Costanza Romano è stato aperto un fascicolo dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Risulta al Ministero che tale fascicolo sia tuttora aperto e, di conseguenza, ogni informazione relativa all'indagine in corso sia coperta da segreto istruttorio.

Si precisa che il ruolo della Farnesina nel caso di sequestro di connazionali all'estero è svolto solo su alcuni fronti. Il primo, "esterno", si sostanzia in attività di carattere istituzionale messe in atto attraverso la rete delle nostre ambasciate, alle quali si aggiungono specifiche missioni politiche volte a mantenere elevata l'attenzione dei vari Governi coinvolti nel caso, ovvero ad acquisire diretti elementi dalle controparti istituzionali. Un rapporto costante viene altresì tenuto con le ambasciate o le unità di crisi dei Paesi che possono fornire informazioni in relazione agli specifici casi. Sul secondo fronte, più marcatamente "interno", la priorità viene data invece ai rapporti con le famiglie dei rapiti. L'unità di crisi della Farnesina segue ogni caso ricevendo un regolare flusso di informazioni dagli enti competenti; si tratta di informazioni sempre e comunque soggette a limiti e atte esclusivamente ad assicurare che le famiglie coinvolte vengano mantenute informate. Resta inteso che la materiale operazione sul terreno rimane di competenza di altri enti, diversi dal Ministero.

Si evidenzia che questo Ministero non ha alcun titolo per avviare verifiche in merito al ruolo svolto dalla *onlus* Africa Milele in relazione al sequestro di Silvia Romano. La materia ricade infatti nell'ambito dei poteri di indagine attribuiti agli organi inquirenti, e quindi alla Procura della Repubblica presso cui è aperto il fascicolo. Peraltro, l'associazione Africa Milele non rientra tra le organizzazioni della società civile (OSC) iscritte nell'elenco previsto dalla legge n. 125 del 2014. L'attività nell'ambito della quale la stessa operava non è destinataria di finanziamenti della cooperazione italiana.

Occorre inoltre ricordare che non tutte le attività svolte da OSC all'estero sono note alla cooperazione italiana. Al di là di quelle oggetto di finanziamento, e quindi sottostanti a regole ben delineate dalla legge, tutte le altre iniziative rientrano nella libertà di azione tutelata dalla nostra Costituzione (articolo 16, comma 2: "Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge") e nella responsabilità individuale di chi vi prende parte. L'associazione Africa Milele ha operato in totale autonomia e senza informare il Ministero, sfuggendo a qualsivoglia potere di indirizzo e di informazione dei propri associati o collaboratori sotto il profilo della sicurezza, non previsto in questi casi dalla legge.

La crescente complessità dei contesti in cui le OSC operano e i maggiori rischi per la sicurezza degli operatori umanitari richiedono una piena consapevolezza della necessità di definire le più adatte misure di comportamento e di prevenzione. La questione della sicurezza va infatti affrontata dotandosi di precise regole e formando specificamente gli operatori espatriati. Con questo obiettivo, il Ministero sta attualmente coordinando la finalizzazione di un nuovo "protocollo" dedicato alla sicurezza dei volontari delle OSC all'estero, un passo avanti ulteriore rispetto al documento siglato nel 2015 dall'unità di crisi e le tre principali reti di OSC (AOI, CINI, Link2007).

Il testo del 2015 raccomandava l'adozione da parte delle OSC di una serie di principi sulla gestione dei rischi e la sicurezza dei loro operatori. Una delle novità previste nell'ultima iniziativa è l'obbligo, per le OSC che operano all'estero con fondi o sotto l'egida della cooperazione italiana, di sottoscrivere il protocollo. La firma di questo documento, su impulso del vice ministro Del Re, sarà inoltre fortemente raccomandata anche a quelle OSC italiane che operano all'estero con fondi privati. Ferma restando la responsabilità individuale dei comportamenti degli operatori delle OSC all'estero, nonché la responsabilità delle singole organizzazioni nei confronti del proprio personale, così come dei volontari che vengono inviati all'estero per conto delle OSC, questo strumento potrà rappresentare un utile ausilio per aumentare la consapevolezza su di un tema di centrale importanza, quale quello della prevenzione e mitigazione del rischio per gli operatori umanitari all'estero.

*Il Vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

DEL RE

(18 dicembre 2020)

---

AIMI, GALLONE, PAPTAEU. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il conflitto che si sta drammaticamente consumando in Etiopia, tra il Governo regionale del Tigray e il Governo nazionale, rischia di tramutarsi in una vera e propria emergenza umanitaria. Da autorevoli fonti si apprende che oltre 30.000 persone si siano già rifugiate in Sudan e che i profughi alla fine del conflitto saranno circa 200.000;

si tratta di una vera e propria guerra civile scoppiata al termine di pericolose tensioni per via del mancato svolgimento delle elezioni generali previste per il mese di agosto 2020. Lo Stato del Tigray ha infatti deciso di

procedere unilateralmente con proprie elezioni e ciò ha comportato una degenerazione nei rapporti con il Governo centrale e l'innescò del conflitto;

dal canto suo, il Parlamento federale ha deciso di interrompere i rapporti con l'amministrazione del Tigray che, per contro, ha optato per chiudere il proprio spazio aereo a qualsiasi velivolo. Intanto il Governo federale ha dichiarato 6 mesi di stato di emergenza in tutta la regione, annunciando l'avvio di operazioni militari per sedare la rivolta, capitanata dal Tigray people liberation front (TPLF), organizzazione politica che ha controllato il Governo federale fino al 2018;

allo stato attuale appare particolarmente difficile reperire informazioni provenienti dal Tigray che è stato di fatto isolato. Si apprende, tuttavia, che le vittime sarebbero già centinaia da entrambe le parti e che sarebbe stata anche bombardata l'università di Makallè;

nei giorni scorsi Tibor Nagy, responsabile per l'Africa del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, ha espresso enorme preoccupazione, dato che il conflitto sta di fatto coinvolgendo anche Somalia, Sudan ed Eritrea. In particolare, Asmara è stata raggiunta dai missili terra-aria dei miliziani del TPLF nei giorni scorsi,

si chiede di sapere:

di quali informazioni il Ministro in indirizzo disponga in merito a quanto sta avvenendo in Etiopia;

se intenda adottare iniziative di competenza, sul piano diplomatico, per una composizione pacifica del conflitto, anche in considerazione del legame storico che unisce l'Italia all'Etiopia e in virtù della presenza di numerosi connazionali nelle zone interessate dalla guerra civile;

quali misure di carattere immediato siano state adottate per correre in aiuto dei connazionali e quali notizie si abbiano in riferimento alle loro condizioni e per quanto concerne le attività produttive italiane in quelle aree.

(4-04496)

(25 novembre 2020)

RISPOSTA. - La crisi in Tigray ha avuto inizio il 4 novembre 2020 a seguito di un attacco da parte del Tigray people liberation front (TPLF) contro reparti delle forze governative etiopiche. Il 28 novembre il primo Ministro etiope, Abiy Ahmed, ha annunciato la conclusione delle operazioni

militari. Al momento, le forze del Governo federale avrebbero acquisito il controllo di Macallè, capitale del Tigrai, e sono impegnate nelle operazioni di cattura dei *leader* del TPLF. Negli ultimi giorni, la situazione sul campo in Tigrai si andrebbe sempre più delineando come un conflitto a media-bassa intensità, caratterizzato da mirate e circoscritte operazioni militari da parte delle forze federali e da attacchi asimmetrici delle milizie tigrine. Inoltre, il primo Ministro Abiy ha confermato l'avvio, a partire da domenica 13 dicembre, del piano di "stabilizzazione e mitigazione" della regione, con il ristabilimento delle comunicazioni telefoniche, la fornitura di acqua, elettricità e dei servizi di base, nonché l'insediamento delle forze federali nei maggiori centri per garantirne il controllo e la sicurezza.

Lo scontro ha determinato una grave crisi umanitaria. Alla fine di novembre, Abiy Ahmed ha annunciato l'apertura di un corridoio umanitario, il primo verso la regione tigrina dall'inizio delle ostilità. Il 29 novembre, le Nazioni Unite e il Governo federale hanno sottoscritto un accordo per l'assistenza umanitaria e stanno definendo le modalità operative per dargli piena attuazione. La crisi umanitaria si è estesa al confinante Sudan, in cui si registra l'afflusso di numerosi sfollati dal Tigrai (stimati in oltre 50.000 persone). Il 13 dicembre il primo Ministro sudanese, Abdullah Hamdok, si è recato in visita ad Addis Abeba, per discutere con la controparte etiopica di questioni politiche, di sicurezza e umanitarie. In risposta all'emergenza, anche la nostra cooperazione ha disposto un immediato intervento a sostegno delle iniziative di UNHCR in Sudan.

Il rischio di un allargamento del conflitto su scala regionale è stato finora prevenuto, malgrado i lanci missilistici su Asmara da parte del TPLF prima il 14 e poi il 28 novembre. Al bombardamento tigrino non è infatti seguita alcuna risposta militare eritrea. A seguito di questa circostanza, l'ambasciatore italiano in Eritrea ha espresso, a nome del Governo italiano, solidarietà e disapprovazione per il lancio di razzi su Asmara in un recente incontro con il Ministro degli esteri Osman Saleh.

L'Etiopia rappresenta uno dei principali *partner* dell'Italia in Africa subsahariana, ed è altresì Paese centrale per la sicurezza di una regione, il corno d'Africa, già esposta a numerose minacce (fragilità istituzionali, terrorismo, traffici illeciti, crisi umanitarie e disastri naturali). Il Governo ha quindi seguito con grande attenzione e preoccupazione l'evolversi della crisi nel Tigrai, attraverso un'intensa interlocuzione politica con le autorità di Addis Abeba: si ricorda in merito la telefonata del Presidente del Consiglio dei ministri con il *premier* Abiy del 14 novembre e i colloqui dello stesso presidente Conte e del ministro Di Maio con il vice primo Ministro etiopico e Ministro degli esteri Demeke Mekonnen, in occasione della missione di quest'ultimo a Roma, il 24 novembre, quale prima tappa di un giro di consultazioni che lo ha portato nelle principali capitali europee. Si segnalano anche i colloqui del vice ministro Del Re con il Ministro degli esteri sudanese Gamalredin, il 15 novembre, a conferma dell'attento monitoraggio del Governo italiano sul possibile impatto regionale della crisi in Tigrai.



In tutte le occasioni di confronto è sempre stato ribadito il sostegno italiano all'unità e all'integrità territoriale dell'Etiopia, ma anche attenzione e allarme per la crisi umanitaria in corso e per potenziali violazioni dei diritti umani. Il nostro Paese ha veicolato agli interlocutori etiopici l'aspettativa di una rapida conclusione degli scontri, come pure la necessità di tutelare le popolazioni civili di etnia tigrina, sollecitando la controparte a favorire l'accesso umanitario alla regione e ad affrontare con tempestività la crisi degli sfollati in atto. Nel confermare il nostro pieno sostegno e l'amicizia al popolo etiopico, l'interesse prioritario, anche in un quadro europeo, è oggi quello di evitare un ulteriore deterioramento della situazione interna, essenziale per garantire la stabilità del Paese e del corno d'Africa. La cessazione delle ostilità rappresenta quindi un importante primo passo verso l'avvio, fortemente auspicabile, di un processo di riconciliazione nazionale, inclusivo di tutte le etnie del Paese, compresa ovviamente quella tigrina.

Nei contatti e incontri con le autorità etiopiche, l'Italia ha inoltre sollevato il tema dei connazionali presenti in Tigrai all'inizio degli scontri (circa 60), ottenendo ampie rassicurazioni circa la loro tutela, per quanti hanno deciso di rimanere nella regione, e il sostegno governativo nelle operazioni di ricollocamento. Con riferimento a queste ultime, due operazioni che hanno coinvolto cittadini italiani si sono già concluse con successo, consentendo a 20 connazionali (19 nella prima operazione ed uno nella seconda) di lasciare il Tigrai. Le operazioni di ricollocamento via terra sono state realizzate dalle Nazioni Unite, con il supporto del comitato internazionale della Croce rossa (ICRC), uniche organizzazioni presenti nella regione con personale e mezzi, e si sono svolte tra il 16 e il 23 novembre, con partenza dalla città di Macallè e destinazione Addis Abeba. Alcuni connazionali, raggiunta Addis Abeba, hanno deciso di rimanere nella capitale, mentre altri (in particolare il personale impiegato presso lo stabilimento Calzedonia) sono già rientrati in Italia. L'ambasciata italiana, di concerto con le altre ambasciate UE e in stretto coordinamento con l'unità di crisi della Farnesina, ha assicurato la supervisione delle operazioni e prestato massima assistenza ai connazionali coinvolti.

L'ambasciata sta inoltre mantenendo contatti costanti (ove possibili diretti e, in caso di comunicazioni telefoniche interrotte, per via indiretta, grazie al personale ONU e ICRC ancora sul campo) anche con gli altri connazionali rimasti in Tigrai. Ad oggi restano nella regione circa 40 connazionali, che hanno scelto di rimanere o ai quali è stato raccomandato di non intraprendere spostamenti molto rischiosi dai rispettivi luoghi di residenza verso la città di Macallè, unico punto di partenza (per ragioni di sicurezza) dei convogli ONU.

L'unità di crisi della Farnesina assicura infine un monitoraggio continuo della situazione e mantiene i contatti con i familiari, in Italia, di coloro che sono rimasti in Tigrai. Non sono da escludere ulteriori operazioni di ricollocamento da parte delle Nazioni Unite, che potranno essere valutate

allorché le condizioni di sicurezza sul terreno forniranno garanzie sufficienti.

*Il Vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

SERENI

(15 dicembre 2020)

---

ALESSANDRINI, RIPAMONTI, CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

il settore del commercio ambulante su area pubblica, operante nel settore fieristico, è fortemente in crisi, a causa della confusione normativa relativa al comparto delle fiere e delle sagre;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato il 7 agosto 2020, recante ulteriori disposizioni attuative dei decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020, si è stabilita la riapertura del settore fieristico e delle sagre;

anche diverse Regioni hanno emanato specifiche linee guida per lo svolgimento di tali eventi;

nonostante ciò si sono riscontrati, nel corso delle scorse settimane, diversi casi di Comuni che con specifiche ordinanze hanno annullato fiere per le quali gli esercenti ambulanti avevano già pagato le contribuzioni previste e approvvigionato la merce;

considerato che:

tale categoria è rappresentata da circa 138.000 detentori di partite IVA, in fortissima crisi a causa dell'epidemia da COVID-19 e dal mancato svolgimento degli eventi sin dalla data 7 marzo 2020;

tali microaziende lamentano, oltre alla confusione normativa che porta all'annullamento di eventi a pochi giorni dallo svolgimento, la mancanza di aiuti da parte del Governo;

a titolo di esempio, le attività commerciali su sede fissa sono state dal Governo sollevate dal pagamento della Tosap, così come previsto nel decreto-legge "agosto", mentre le attività di commercio ambulante itinerante non sono state comprese in tale disposizione;

valutato infine, quindi, che la mancanza di aiuti e l'imposizione del pagamento delle tasse a fronte dell'annullamento continuo di eventi fieristici sta erodendo completamente la piccola economia rappresentata dalla categoria degli ambulanti fieristici e al contempo non permette una programmazione di medio-lungo termine,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intraprendere concrete azioni per salvaguardare tale settore in crisi, prevedendo aiuti economici per la categoria di ambulanti fieristici e al contempo impegnandosi nel garantire lo svolgimento di fiere e sagre, che rappresentano un volano per l'intero settore del *made in Italy*.

(4-04050)

(9 settembre 2020)

RISPOSTA. - Si fa riferimento alla crisi del settore del commercio ambulante su area pubblica operante nel settore fieristico, conseguente alle misure di contenimento della pandemia adottate dal Governo, si lamenta confusione normativa e si chiede che siano previsti specifici aiuti economici per la categoria. Infatti, oltre alle limitazioni imposte dal *lockdown* nazionale, il settore ha sofferto le limitazioni imposte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, il quale aveva disposto la sospensione delle attività aventi luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, le fiere e i congressi. Con successivo decreto 7 agosto 2020, eventi e attività fieristiche erano potute ripartire, ma poi sono state nuovamente chiuse con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, il quale ha espressamente stabilito quanto segue: "Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi" (art. 1, comma 9, lettera n)). Un primo rilievo riguarda la presunta confusione sulle regole che devono essere applicate: si fa riferimento specificamente alle linee guida per lo svolgimento degli eventi, emanate da singole Regioni, nonché alle ordinanze emanate da singoli Comuni, che avevano disposto l'annullamento di fiere nonostante la riapertura delle stesse disposta con il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020.

Invero, si condivide la preoccupazione nel momento in cui il settore riaprirà. Al momento della ripartenza, il Ministero sarà pronto, per quanto di competenza e come successo in occasione della precedente riapertura, a fornire tutto il supporto necessario nella predisposizione dei protocolli per garantire l'apertura in sicurezza delle manifestazioni fieristiche. In questa direzione si dovranno muovere, come già accaduto a seguito della prima ondata, anche le linee guida della Conferenza delle Regioni, contenenti le regole da rispettare per il contenimento dei rischi legati alla diffusione del contagio nelle varie attività, ivi comprese le attività relative a fiere e congressi.

A tal ultimo riguardo, infatti, si ricorda che lo stesso decreto 7 agosto 2020 ha demandato l'attuazione e la formazione secondaria agli enti territoriali i quali, nel rispetto dei principi e della disciplina generale, devono declinare la stessa in base alla situazione specifica del territorio amministrato.

Per quello che attiene ai contributi di natura finanziaria, si segnala quanto disciplinato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (decreto rilancio), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. In particolare, l'art. 82 ha previsto il riconoscimento di un reddito di emergenza in favore dei nuclei familiari in possesso degli specifici requisiti ivi elencati.

Per quello che attiene alle misure a sostegno del commercio ambulante su area pubblica, si richiama l'art. 181, comma 1-*bis*, dello stesso decreto rilancio, introdotto in fase di conversione, il quale, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020, esonera "i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, (...) dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (COSAP), di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446". Dunque, il settore delle attività di commercio ambulante su area pubblica è stato destinatario di una specifica misura di esonero dal versamento della TOSAP e del COSAP, in considerazione della circostanza che, nel periodo considerato dalla norma, vi era l'impossibilità oggettiva di svolgere tali attività nelle strade e nelle piazze in conseguenza dell'adozione delle rigorose misure di contenimento della pandemia.

Più in generale, si ricordano anche le numerose misure adottate a sostegno del settore fieristico. Fondamentale, inoltre, è la misura del "credito di imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali", introdotta dall'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" (decreto crescita), convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevedeva inizialmente uno stanziamento di 5 milioni di euro. Successivamente, la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha incrementato lo stanziamento del 2020 da 5 a 10 milioni di euro, estendendo la misura all'anno 2021 con ulteriori 5 milioni di euro.

Per offrire un ulteriore ausilio al settore fieristico, è stato rifinanziato il fondo rotativo SIMEST di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante "Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane", convertito dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. Si ricorda, peraltro, che l'operatività del fondo è stata recentemente estesa dall'articolo 18-*bis* del citato decreto-legge n. 34 del 2019, il quale ha previsto che le iniziative delle im-

prese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati possano fruire di specifiche agevolazioni finanziarie, in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 72 del decreto "cura Italia" ha inoltre istituito il "fondo per la promozione integrata", con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro per l'anno 2020. Tra l'altro, esso è finalizzato anche alla concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi del fondo rotativo SIMEST. Si segnala inoltre che, in sede di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (decreto liquidità), è stato garantito un rimborso per mancata partecipazione a fiere in forma di credito d'imposta, con particolare riferimento a quelle all'estero (articolo 12-*bis*).

Infine si ricorda che il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, "decreto ristori 1", dedica al settore il suo articolo 6 "Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali" e destina 400 milioni di euro per il sostegno al settore; e ha anche introdotto la possibilità, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, di concedere, sempre per il tramite di SIMEST, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, oltre che ulteriori misure di sostegno.

Per far fronte al quadro emergenziale che ha costretto il sistema fieristico a riprogrammare quasi tutti gli eventi, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha previsto, in seno al "patto per l'export" recentemente firmato dal ministro Di Maio, ulteriori strumenti promozionali finalizzati a sostenere la ripartenza del settore fieristico e del relativo indotto, quali: a) la creazione della piattaforma digitale "fiera smart" a disposizione di tutte le fiere, associazioni, consorzi e aziende per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche, missioni e incontri virtuali; b) un programma straordinario di *incoming* alle manifestazioni fieristiche italiane; c) una campagna di comunicazione dedicata ai calendari fieristici italiani su tutti i principali mercati esteri, privilegiando canali di comunicazione *online* e supporti audiovisivi 3D; d) eventi promozionali di filiera in collaborazione con i principali organizzatori italiani di fiere specializzate; e) finanziamenti agevolati per la partecipazione ad eventi fieristici in Italia.

Infine, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ha previsto un pacchetto di misure per gli eventi all'estero, con l'obiettivo di rafforzare il processo di l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Esso prevede: a) servizi gratuiti di assistenza e consulenza per imprese sino a 100 dipendenti; b) rimborso forfettario delle spese già sostenute per la partecipazione a fiere, seminari, *workshop* realizzati dall'ICE a partire da febbraio 2020; c) partecipazione a

titolo gratuito e fornitura di un modulo espositivo per tutte le manifestazioni organizzate dall'ICE che si svolgeranno nel periodo marzo 2020-marzo 2021.

In conclusione, si vogliono ricordare le misure finanziarie urgenti di ristoro connesse all'emergenza epidemiologica promosse dal Governo con i decreti-legge 9 novembre 2020, n. 149 ("decreto ristori bis") e 23 novembre 2020, n. 154 ("decreto ristori ter"), che hanno interessato tutti i settori produttivi, ivi compresa la categoria del commercio ambulante.

Ferme restando le misure attuate dal Governo, alla luce della grande attenzione al settore fieristico e del commercio (ivi compreso quello ambulante), ci si rimette al dibattito parlamentare per la presentazione di ulteriori proposte anche tenuto conto delle valutazioni di natura finanziaria che verranno fornite dal competente Ministero dell'economia e delle finanze.

*Il Vice ministro dello sviluppo economico*

BUFFAGNI

(4 dicembre 2020)

BATTISTONI. - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

nel 2004, per la prima volta in Europa, è stata rilevata la presenza della *Halyomorpha halys*, la "cimice marmorata asiatica";

in Italia, le prime segnalazioni relative alla presenza di questo insetto risalgono al 2012;

le regioni italiane più colpite, sin da subito, sono state l'Emilia-Romagna, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia e le province di Bolzano e Trento;

l'insetto asiatico è decisamente infestante ed ha la caratteristica di essere polifago, ovvero riesce ad attaccare una quantità innumerevole di piante da frutto, oltre 300. Inoltre ha un'elevata capacità di riproduzione considerato che può deporre oltre 300 uova in due periodi riproduttivi dell'anno;

gli entomologi del Dipartimento di scienze agrarie e forestali dell'università della Tuscia, coordinati dal professor Stefano Speranza, han-

no avviato da tempo un piano di monitoraggio ambientale nei nocciuleti della Tuscia grazie al quale, nel 2018, si individuò nella provincia di Viterbo la presenza dell'*Halyomorpha halys*;

il territorio della provincia di Viterbo, specie nella parte sud dei monti Cimini, è una zona ricca di coltivazioni a nocciuleti, che sono tra le piante preferite della cimice asiatica, e questo sta iniziando a preoccupare tutti gli agricoltori della zona;

la cimice asiatica colpisce anche altri tipi di coltivazioni presenti nel territorio a nord del Lazio come i kiwi, le pesche, le mele e le pere;

in particolar modo, è nel comune di Vallerano (Viterbo) che si inizia a registrare una presenza notevole della cimice asiatica;

la cimice asiatica ha un *competitor* naturale, un parassitoide chiamato "vespa samurai" (*Trissolcus japonicus*), che mangia le uova della cimice asiatica e la cimice stessa;

è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020 ("Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone") che autorizza l'immissione in deroga di *Trissolcus japonicus*, quale agente di controllo biologico della cimice asiatica, in Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e nelle provincie autonome di Bolzano e Trento,

si chiede di sapere:

se siano allo studio misure volte ad autorizzare l'immissione della "vespa samurai" nella provincia di Viterbo e, in caso affermativo, con quali modalità;

se i Ministri in indirizzo intendano adottare misure di competenza per sostenere le aziende agricole in caso di eventuali mancate produzioni agricole derivanti dalla presenza della cimice asiatica, in assenza di eventuali polizze assicurative specifiche.

(4-03714)

(23 giugno 2020)

RISPOSTA. - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 102 del 2019, com'è noto, ha modificato l'articolo 12 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 357 del 1997 con l'introduzione della possibilità di una deroga rispetto al divieto assoluto di immissione in natura di specie non autoctone. Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020 recante "Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone", completando il quadro normativo propedeutico all'utilizzo di organismi non autoctoni come agenti di controllo biologico, risponde a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 102, definendo le modalità per richiedere una deroga al divieto di immissione di specie alloctone in natura.

Questo strumento normativo identifica i contenuti dello studio di valutazione del rischio per l'immissione in natura di specie non autoctone e consente di avviare l'*iter* per autorizzare in deroga l'impiego del parassitoide della cimice *Trissolcus japonicus*, in quanto le istanze delle Regioni interessate devono contenere tale studio. Parallelamente, nell'ambito del tavolo tecnico nazionale istituito presso questo Ministero, è stato approvato il cronoprogramma che individua i siti in cui effettuare i lanci nel momento più opportuno del ciclo biologico della cimice, e sono state programmate tutte le attività di moltiplicazione del parassitoide in strutture idonee individuate *ad hoc* in ambito regionale, e le modalità per la verifica dell'efficacia dei lanci.

A partire dal 30 aprile 2020, questo Ministero ha autorizzato i trasferimenti dei nuclei di pre-moltiplicazione del parassitoide, allestiti e conservati presso il CREA-DC, verso le strutture regionali deputate alle attività di moltiplicazione. In sede di tavolo tecnico nazionale, le Regioni Marche, Liguria, Sardegna, Lazio, Campania e Umbria hanno rilevato nella scorsa annata agraria un incremento della presenza della cimice sul territorio, con danni iniziali su diverse colture; di conseguenza hanno evidenziato la necessità di effettuare, nell'anno in corso, lanci del parassitoide al fine di consentirne l'acclimatamento prima che la cimice sviluppi popolazioni tali da provocare perdite economiche elevate, come avvenuto nelle regioni del Nord. Le Regioni in questione hanno provveduto, pertanto, all'identificazione sul proprio territorio dei siti di rilascio del parassitoide e alla puntuale programmazione delle attività previste per l'effettuazione dei lanci, quali la moltiplicazione degli esemplari di *T. japonicus* in strutture idonee individuate *ad hoc* in ambito regionale e la verifica dell'efficacia dei lanci, come riportato nel cronoprogramma pubblicato sul sito *web* del servizio fitosanitario nazionale.

Inoltre, in linea con quanto previsto dal quadro normativo in vigore, il 10 giugno 2020 queste Regioni hanno, a loro volta, predisposto e trasmesso congiuntamente al Ministero dell'ambiente l'istanza di deroga per il rilascio del parassitoide corredata dallo studio di valutazione del rischio elaborato dal CREA-DC. In data 15 luglio è pervenuta, ai fini dell'acquisizione del parere di questo Dicastero, la relativa bozza di decreto predisposta dal Ministero dell'ambiente con cui, in esito al parere del consiglio del sistema



nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA), viene, di fatto, negata alle Regioni Marche, Liguria, Sardegna, Lazio, Campania e Umbria la possibilità di effettuare i lanci del parassitoide per il 2020. Al riguardo, questo Ministero ha sottolineato come il consiglio SNPA abbia espresso parere favorevole all'istanza di autorizzazione segnalando l'opportunità di posporre l'inizio dei rilasci al 2021 (evidenziando altresì la necessità di integrare alcuni dati ambientali) e, dunque, ha condiviso la necessità di posporre al 2021 l'intervento di rilascio del parassitoide nelle regioni citate.

Per quanto poi riguarda le misure a sostegno delle imprese agricole per i danni determinati dalla cimice asiatica, con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 10 luglio 2020, del decreto 29 aprile 2020 sulle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contrasto della cimice asiatica, questo Ministero aveva reso disponibili agli operatori del settore tutti gli strumenti normativi necessari a fare fronte a questa nuova e inaspettata situazione fitosanitaria e ad attuare le misure fitosanitarie di contrasto all'insetto, secondo quanto previsto dalle norme vigenti nell'Unione (reg. (UE) 702/2014). La legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), all'articolo 1, comma 501, aveva istituito infatti un regime di aiuto in favore delle imprese agricole che hanno subito danni dagli attacchi di cimice asiatica, mediante l'accesso agli interventi previsti dal decreto legislativo n. 102 del 2004, prevedendo al comma 502 uno stanziamento di 80 milioni di euro, a cui il Governo con il "decreto rilancio" ha poi aggiunto ulteriori risorse, pari a 30 milioni di euro, in considerazione della gravità dei danni riscontrati sul territorio. La misura può quindi contare su una dotazione complessiva di 110 milioni di euro.

Più recentemente, il 5 novembre 2020 è stata raggiunta in Conferenza Stato-Regioni l'intesa per le citate risorse destinate a indennizzare le aziende agricole colpite dal parassita. Pertanto, le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dagli attacchi della cimice asiatica e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi possono accedere, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 102 agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5. Il Ministero si è immediatamente attivato con le Regioni interessate, coordinando le procedure per la delimitazione delle aree colpite e la presentazione delle proposte di attivazione degli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale, per le quali, non appena presentate, si è provveduto all'istruttoria ai fini dell'accoglimento.

Con decreti ministeriali di declaratoria, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 3 giugno 2020, sono state accolte le proposte presentate dalle seguenti Regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna. Inoltre, al fine di uniformare i criteri seguiti dalle Regioni per l'istruttoria delle domande presentate dai beneficiari e per la determinazione del fabbisogno si è provveduto a diramare un'apposita circolare. Successivamente, a seguito della comunicazione dei fabbisogni di spesa

da parte delle Regioni, si è provveduto a predisporre la proposta di riparto delle risorse disponibili sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha espresso l'intesa. Non appena concluso l'iter di perfezionamento del riparto, si provvederà all'assegnazione delle risorse alle Regioni che potranno così procedere all'erogazione degli aiuti alle imprese agricole.

Complessivamente sono disponibili 110 milioni di euro, di cui 70 milioni per il corrente anno, 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Risorse che consentiranno di supportare il settore ortofrutticolo (che dopo l'emergenza del 2019 anche quest'anno è stato duramente colpito da numerose avversità, come fitopatie e gelate primaverili, oltre che dall'emergenza da COVID-19), unitamente al rafforzamento del ricorso ai fondi di mutualizzazione, al fine di migliorare gli attuali strumenti di tutela del reddito dei nostri agricoltori e delle aziende in caso di calamità naturali.

In ultimo, si segnala che è stato inoltre approvato, nella stessa seduta della Conferenza Stato-Regioni, il riparto tra le Regioni di ulteriori 13 milioni di euro da destinare agli indennizzi per le aziende agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali resi disponibili per il 2020 nell'ambito del fondo della protezione civile e da destinare al fondo di solidarietà nazionale. Anche queste risorse saranno trasferite entro l'anno alle Regioni.

*Il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*

L'ABBATE

(7 dicembre 2020)

---

BERARDI, MASINI, MALLEGGNI. - *Al Ministro per le politiche giovanili e lo sport.* - Premesso che:

tra i settori più colpiti dalla pandemia da SARS-Cov-2 c'è sicuramente quello dello sport, soprattutto dilettantistico, con gravi ripercussioni di natura economica per le federazioni, le società, le associazioni sportive e per gli enti di promozione sportiva;

secondo le stime del CONI, lo sport in Italia rappresenta l'1,7 per cento del prodotto interno lordo del Paese, quindi 30 miliardi di euro, senza contare l'indotto che, di fatto, ne raddoppia il valore;

ad oggi, una delle realtà più a rischio a seguito del periodo di *lockdown* e nel corso dell'attuale fase di ripresa è quella delle associazioni sportive dilettantistiche;

attualmente, in Italia sono più di 100.000 le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro del CONI, mentre i rapporti di affiliazione che caratterizzano lo sport dilettantistico risultano essere circa 140.000. Risulta evidente quindi come queste siano lo scheletro di tutto il sistema sportivo italiano e svolgano un ruolo di enorme rilievo, non solo sul piano economico ma anche su quello sociale: è una macchina che si regge sull'impegno quotidiano di decine di migliaia di volontari e di circa 480.000 operatori, tra dirigenti e tecnici sportivi;

oggi molte associazioni sportive dilettantistiche si trovano in condizioni di estrema difficoltà, che non permettono loro di rimanere indenni dopo mesi di mancate entrate (dovute, perlopiù, alla mancanza di iscrizioni ed alla chiusura degli impianti). Si tratta, infatti, di realtà che vivono, oltre che di quote di iscrizione, di contributi volontari e di piccole sponsorizzazioni. Molte di queste attività non potranno, quindi, affrontare le conseguenze della pandemia senza un diretto e considerevole sostegno finanziario da parte del Governo e saranno costrette a chiudere definitivamente;

sin dall'inizio della fase di emergenza, ai diversi provvedimenti legislativi messi in campo dal Governo, sono stati proposti emendamenti che andavano nella direzione di costituire un fondo volto a sostenere l'attività delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro tenuto presso il CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle altre istituzioni sportive riconosciute dal CONI impossibilitate ad operare nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia piena contezza delle reali situazioni in cui versano le società sportive, dilettantistiche e non;

se non intenda farsi portavoce e garante di iniziative concrete a sostegno del settore inserendo nei prossimi provvedimenti tanto fondi per il finanziamento delle società sportive, quanto sgravi fiscali per *sponsor* e donazioni, da parte di aziende e privati, al settore sportivo;

quali altri interventi tempestivi e concreti intenda adottare, non solo nella forma del sostegno economico diretto, volti in particolare a sostenere l'attività delle associazioni e società sportive iscritte nel registro tenuto presso il CONI, anche attraverso nuove modalità di partecipazione degli spettatori e degli atleti alle attività promosse.

(4-04228)

(13 ottobre 2020)

RISPOSTA. - A seguito della sospensione delle attività sportive stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, è stata tempestivamente prorogata l'indennità per i collaboratori sportivi per i mesi di novembre ("decreto ristori") e dicembre ("ristori quater") innalzando il *bonus* da 600 a 800 euro. L'articolo 3 del decreto-legge n. 137 del 2020, ha costituito il "fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche" che, ad oggi, ammonta complessivamente a 172 milioni di euro per contributi a fondo perduto verso associazioni e società sportive dilettantistiche.

Si osserva inoltre che, ai sensi dell'articolo 217 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, le risorse relative all'anno 2020 del "fondo salva sport" risultano essere state già erogate e che nel 2021 il fondo sarà incrementato con ulteriori 50 milioni di euro. Con il decreto "ristori bis" sono stati stanziati i fondi per l'erogazione di contributi da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, compresi gli operatori del settore sportivo.

In data 20 novembre 2020, "Sport e Salute SpA" ha curato la ripartizione dei contributi pubblici aggiuntivi pari a 95 milioni di euro di cui alla legge di assestamento di bilancio n. 128 del 2020. Tali somme sono state ripartite come segue: 10.000.000 euro per interventi finalizzati a portare l'esercizio fisico nelle scuole; 19.332.002 euro per l'emissione, attraverso le associazioni sportive dilettantistiche, di *voucher* per la popolazione sportiva; 19.332.002 euro per supportare la "base sportiva", con interventi a sostegno delle ASD e SSD attive e dei tesserati, per sostenere le realtà maggiormente penalizzate dall'emergenza sanitaria; 39.127.674 euro per finalità liberamente determinabili dagli stessi organismi sportivi; 1.917.142 euro a sostegno dell'integrazione e per progettualità connotate da forte impatto sociale; 5.291.000 euro per finalità già individuate da norme di legge e convenzioni in essere. In data 26 novembre, è stato inoltre pubblicato, a cura del Dipartimento per lo sport, l'elenco dei soggetti beneficiari della seconda finestra 2020 per lo "sport *bonus*".

A tali misure si aggiungono quelle ordinarie tra cui le risorse previste dal bando "Sport e periferie 2020", concluso il 30 ottobre, che ha registrato ben 3.380 progetti presentati.

Nella consapevolezza che il mondo dello sport risulta essere uno dei più colpiti dalla crisi sanitaria, economica e sociale connessa all'epidemia, ulteriori misure sono previste anche nell'ambito del disegno di legge di stabilità, tra cui l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per gli anni 2021 e 2022 e un ulteriore stanziamento pari a 50 milioni di euro a valere sul "fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche".

*Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport*

SPADAFORA

(17 dicembre 2020)

---

BONINO. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

l'8 novembre 2019, l'Italia ha ratificato l'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra; esso pone un forte accento sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, così anche sulla cooperazione con la società civile, la democrazia e lo Stato di diritto nel Paese;

il 14 ottobre 2020, il Tribunale di Perugia ha condannato tutti gli imputati nel processo per il sequestro di Alma Shalabayeva e della figlia Alua, rispettivamente moglie e figlia di un noto dissidente politico kazako e fondatore del movimento di opposizione pacifico "Scelta democratica per il Kazakistan";

questa vicenda ha portato alla luce il *modus operandi* repressivo del Governo del Kazakistan nei confronti di oppositori politici e critici del regime, tramite l'abuso di strumenti di cooperazione giudiziaria fuori dai propri confini e con persecuzioni sistematiche all'interno del Paese;

le persecuzioni si sono intensificate nei confronti di migliaia di attivisti e difensori dei diritti umani, utenti di piattaforme sui *social network*, la maggior parte dei quali rischia lunghe pene detentive per "estremismo" per aver partecipato a manifestazioni di protesta o espresso supporto ai movimenti di opposizione "Scelta democratica per il Kazakistan" e "Koshe Partiyasy" (letteralmente "Il Partito della strada"), la cui natura pacifica è stata ribadita dal Parlamento europeo nella risoluzione urgente del 14 marzo 2019;

secondo alcune informazioni giornalistiche, oltre a quanto indicato nella risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019, almeno 74 procedimenti penali sono già stati intentati contro questo gruppo di persone; almeno 23 prigionieri politici sono detenuti in centri penitenziari dove l'uso della tortura è diffuso e le misure anti COVID-19 inesistenti;

nel 2020, 5 attivisti per i diritti umani (Serik Orazov, Amanbike Meirkhanova, Garifulla Yembergenov, Dulat Agadil e Zhanbolat Agadil) sono deceduti a causa delle azioni degli organi interni dello Stato; l'omicidio politico di Zhanbolat Agadil, il figlio di Dulat Agadil, *blogger* e attivista kazako deceduto in custodia cautelare a seguito delle torture e alla mancanza di assistenza medica nel febbraio 2020, e testimone chiave dell'arresto arbitrario del padre poco prima della sua morte, è un fatto altrettanto sconcertante;

i familiari di Dulat Agadil sono sotto stretta sorveglianza e sono almeno 55 i procedimenti penali intentati contro quegli attivisti che hanno partecipato a manifestazioni di solidarietà o a raccolta fondi per la famiglia di Dulat Agadil,

si chiede di sapere:

quali siano le iniziative di competenza che il Governo intende intraprendere per sollecitare il rispetto dei diritti umani nel Paese, condannare pubblicamente i fatti citati e richiamare il Governo del Kazakistan a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica del Kazakistan;

se intenda sostenere il disegno di legge, recante "Disposizioni per il contrasto alle violazioni internazionali dei diritti umani", depositato al Senato il 6 marzo 2019 (AS 1126), inteso ad introdurre la possibilità di sanzioni individuali per responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o atti di corruzione sistemica secondo quanto già in vigore in diversi Paesi membri della UE e in altre democrazie consolidate, e in via d'adozione a livello dell'Unione europea.

(4-04470)

(25 novembre 2020)

RISPOSTA. - Pur nella consapevolezza dei limiti, delle criticità e delle sfide che il Kazakistan deve tuttora risolvere e affrontare per il raggiungimento di *standard* accettabili a livello internazionale in materia di tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, si ravvisano timidi segnali di un progressivo processo di apertura verso la società civile, avviato negli

ultimi anni e confermato a seguito dell'insediamento del presidente Zhomart Tokayev nel giugno 2019. Si tratta di un processo che va alimentato e incoraggiato, a maggior ragione in questa fase, caratterizzata dalle limitazioni connesse all'introduzione dello "stato di emergenza" dichiarato per fronteggiare l'epidemia COVID-19.

I risultati dell'azione degli organi preposti alla tutela dei diritti umani sono tuttavia molto limitati. Gli "ombudsmen" formalmente istituiti non rispettano i criteri fissati dai principi di Parigi delle Nazioni Unite per le istituzioni nazionali indipendenti a tutela dei diritti umani (NHRI) e la commissione nazionale per i diritti umani, dopo aver elaborato un primo piano d'azione nazionale per i diritti umani nel 2009, non ha compiuto passi significativi per la sua attuazione. La sua azione è rimasta limitata all'interlocuzione con alcune organizzazioni non governative vicine al Governo.

A seguito delle elezioni presidenziali del luglio 2019, è stato istituito il "consiglio nazionale per la fiducia pubblica (NCPT)", presieduto dal presidente Tokayev, che costituisce una nuova piattaforma permanente per il dialogo delle istituzioni con la società civile al fine di varare nuovi strumenti normativi. Composto da 44 membri (di cui tre rappresentanti governativi), l'NCPT si è riunito in 4 occasioni dalla sua istituzione e sono diverse le iniziative legislative adottate dal Parlamento che sono state dibattute anche in seno a questo organismo consultivo (in materia di disciplina delle assemblee e manifestazioni pubbliche, di elezioni locali e di partiti politici). Sul piano internazionale, è particolarmente positiva la firma da parte kazaka, lo scorso 23 settembre, a margine della 75a assemblea delle Nazioni Unite, del secondo protocollo opzionale alla convenzione sui diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte.

L'Italia segue con grande attenzione i temi legati alla tutela dei diritti umani nel Paese, *in primis* attraverso l'ambasciata d'Italia a Nur-Sultan, in stretto raccordo con la locale delegazione UE e le missioni degli altri Paesi membri e dei Paesi *likeminded*, quali Canada, Stati Uniti e Svizzera. Da ultimo, l'ambasciata ha contribuito attivamente alla stesura del "rapporto dei capi missione UE sulla situazione dei diritti umani in Kazakistan nel 2020", che ha costituito la base per l'ultima sessione del dialogo diritti umani EU-Kazakistan dello scorso 26 novembre. Esso trova il proprio fondamento, come opportunamente ricordato, negli impegni assunti dal Kazakistan nel suo partenariato con la UE, sanciti dall'entrata in vigore, lo scorso 1° marzo, dell'accordo di partenariato rafforzato UE-Kazakistan, i cui articoli 5 e 235 fanno espresso riferimento alla cooperazione per la promozione dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani.

Il dialogo costituisce un'importante piattaforma di monitoraggio e pressione. Nell'ultima occasione, ha permesso alla UE, tra l'altro, di richiamare il Paese alla necessità di condurre indagini imparziali e tempestive sui casi di tortura segnalati dalle organizzazioni non governative; di insistere sull'esigenza di garantire il diritto di assemblee e manifestazioni pubbliche e

la libertà di associazione, escludendo forme di sanzione o intimidazione dei partecipanti a manifestazioni pacifiche; di esprimere forte preoccupazione per le notizie di un incremento del numero di difensori dei dritti umani, *blogger* e giornalisti inquisiti per aver disseminato false informazioni ai sensi dell'art. 274 del codice penale; nonché di chiedere di applicare in maniera proporzionata, non discriminatoria e limitata nel tempo ogni misura che limiti le libertà fondamentali con l'obiettivo di contenere la diffusione dell'epidemia COVID-19. Il dialogo diritti umani UE-Kazakistan rappresenta una piattaforma d'interazione e pressione sempre più efficace, considerato che nella maggior parte dei casi individuali segnalati alle autorità kazake, in occasione delle precedenti sessioni, si sono registrati sviluppi concreti.

In ambito Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite, in occasione dell'ultima sessione di revisione periodica universale cui si è sottoposto il Kazakistan, nel novembre 2019, l'Italia ha raccomandato al Paese di mantenere la moratoria sulla pena di morte e valutare la possibilità di abolirla completamente; di rafforzare gli sforzi per proteggere i bambini da tutte le forme di violenza, compresa la violenza sessuale e i matrimoni precoci e forzati; di aumentare gli sforzi per combattere tutte le forme di violenza contro le donne e rafforzare l'accesso alla giustizia per le vittime di violenza di genere; di migliorare la promozione e la protezione della libertà di espressione, sia *online* che *offline*, e di adottare le misure necessarie per garantire il rispetto della libertà di associazione e riunione; di adottare ulteriori misure per prevenire tutti gli episodi di tortura e altri trattamenti degradanti, in particolare nelle carceri.

In linea con l'importanza attribuita alla promozione e protezione dei diritti umani nel mondo, l'Italia continuerà a monitorare la situazione dei diritti umani in Kazakistan e ad adoperarsi, insieme ai *partner* UE, nei contesti più opportuni affinché nel Paese vengano fatti passi avanti in materia di tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in linea con le priorità dell'Unione europea nei rapporti con gli Stati terzi.



Con riferimento al disegno di legge AS 1126 recante "Disposizioni per il contrasto alle violazioni internazionali dei diritti umani", il Governo, nel rimettersi alle dinamiche parlamentari, segnala che, per quanto riguarda la possibilità di adottare sanzioni individuali per responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, il Consiglio affari esteri del 7 dicembre 2020 ha adottato un nuovo regime sanzionatorio orizzontale dell'Unione europea per violazioni e abusi dei diritti umani. Questo regime permetterà alla UE di adottare misure sanzionatorie (divieti di viaggio e congelamento di beni) contro persone (attori statali e non) che si siano rese responsabili di gravi violazioni e abusi dei diritti umani in qualunque Stato terzo, senza restrizioni geografiche. Si tratta dunque di un importante strumento aggiuntivo per gli Stati membri UE (ai quali compete, insieme al SEAE, l'iniziativa di proporre nominativi) per perseguire i propri obiettivi di politica estera, tra i quali spicca la promozione dei diritti umani.

*Il Vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

SERENI

(18 dicembre 2020)

---

BORGONZONI, CAMPARI, SAPONARA, CORTI, PISANI  
Pietro, PITTONI, ALESSANDRINI. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

già con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020 il Governo ha purtroppo introdotto il divieto di sagre, fiere di comunità e congressi con enormi danni per l'intero indotto che conta attualmente un giro d'affari di 60 miliardi di euro e rappresenta il 50 per cento dell'*export* del *made in Italy*;

fino al 26 ottobre venivano tuttavia consentite perlomeno le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione dei prescritti protocolli e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Ciò perché l'intero comparto ha sempre osservato rigidissimi protocolli di sicurezza anti COVID organizzando nella stragrande maggioranza dei casi eventi in aree molto ampie e controllabili;

in virtù di tale previsione normativa i quartieri hanno continuato a lavorare: si pensi ad esempio che a Modena con il solo evento "Skipass" dal 29 ottobre al 1° novembre, ora annullato, erano stati coinvolti 250 espositori. Parma invece aveva organizzato dal 29 al 31 ottobre il "Mecspe", la fiera

di riferimento per l'industria manifatturiera, con mille aziende partecipanti e gli *stand* già pronti, mentre Rimini aveva già programmato la manifestazione "Ecomondo" con 600-700 imprese presenti;

il nuovo decreto in vigore da lunedì 26 ottobre ha introdotto la chiusura immediata di tutte le manifestazioni fieristiche determinando, a detta dell'AEFI, Associazione esposizioni e fiere italiane, "uno shock gravissimo per il settore fieristico": solo in Emilia-Romagna, si calcola una perdita di 40 milioni di euro di fatturato;

il Governo aveva garantito che un'eventuale stretta sarebbe stata programmata e concordata con gli addetti ai lavori mentre questa sospensione immediata non solo causa ulteriori ingenti danni a un settore già messo in ginocchio dalla chiusura forzata da marzo al 1° settembre, con una perdita di oltre il 70 per cento del fatturato, ma rappresenta un'ulteriore stangata economica per i quartieri che avevano già avviato gli allestimenti per le manifestazioni programmate nei prossimi giorni;

le fiere d'altronde vivono di programmazione e investimenti e richiedono tempi lunghi di organizzazione per chi le realizza, per gli espositori e per le società che contribuiscono alla loro preparazione. Pertanto non si può pensare di chiudere l'intero settore da un giorno all'altro;

dallo scorso *lockdown* il sistema delle fiere ha avuto solo la possibilità di indebitarsi grazie al "decreto liquidità" senza alcun significativo ristoro delle perdite subite a causa dell'emergenza epidemiologica: si pensi che a Bologna a fronte di 150 milioni di euro di fatturato andati persi sono stati elargiti solo 300.000 euro a fondo perduto;

con l'adozione di un nuovo improvviso divieto dalla scorsa settimana ad oggi il sistema fieristico ha bruciato decine di milioni di euro e chiede un serio ed immediato intervento economico per far sopravvivere questo strategico comparto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda riconoscere agli operatori del settore fieristico indennizzi immediati per le ingenti perdite causate dagli ultimi decreti, i cui divieti ancora una volta non sono stati programmati con gli addetti ai lavori e mettono inevitabilmente a rischio la sopravvivenza di un comparto fondamentale per il Paese sia sul piano produttivo che su quello occupazionale.

(4-04302)

(27 ottobre 2020)

RISPOSTA. - Oltre alle limitazioni imposte dal *lockdown* nazionale, il settore ha sofferto le limitazioni imposte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, il quale aveva disposto la sospensione delle attività aventi luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, le fiere e i congressi. Con successivo decreto 7 agosto 2020, eventi e attività fieristiche erano potute ripartire, ma poi sono state nuovamente chiuse con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, il quale ha espressamente stabilito quanto segue: "Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi" (art. 1, comma 9, lettera *n*)).

Orbene, al momento della ripartenza, il Ministero sarà pronto, per quanto di competenza e come successo in occasione della precedente riapertura, a fornire tutto il supporto necessario nella predisposizione dei protocolli per garantire l'apertura in sicurezza delle manifestazioni fieristiche. In questa direzione si dovranno muovere, come già accaduto a seguito della prima ondata, anche le linee guida della Conferenza delle Regioni, contenenti le regole da rispettare per il contenimento dei rischi legati alla diffusione del contagio nelle varie attività, ivi comprese le attività relative a fiere e congressi.

A tal ultimo riguardo, infatti, si ricorda che lo stesso decreto 7 agosto 2020 ha demandato l'attuazione e la formazione secondaria agli enti territoriali i quali, nel rispetto dei principi e della disciplina generale, devono declinare la stessa in base alla situazione specifica del territorio amministrato.

Per quello che attiene ai contributi di natura finanziaria, si segnala quanto disciplinato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (decreto rilancio), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. In particolare, l'art. 82 ha previsto il riconoscimento di un reddito di emergenza in favore dei nuclei familiari in possesso degli specifici requisiti ivi elencati.

In materia di esenzione dagli oneri fiscali, si richiama l'art. 181, comma 1-*bis*, dello stesso decreto rilancio, introdotto in fase di conversione, il quale, dal 1° marzo al 30 aprile 2020, esonera "i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, (...) dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (COSAP), di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446". Dunque, il settore delle attività di commercio ambulante su area pubblica è stato destinatario di una specifica misura di esonero dal versamento della TOSAP e del COSAP, in considerazione della circostanza che, nel periodo considerato dalla norma, vi era l'impossibilità

oggettiva di svolgere tali attività nelle strade e nelle piazze in conseguenza dell'adozione delle rigorose misure di contenimento della pandemia.

Più in generale, si ricordano anche le numerose misure adottate a sostegno del settore fieristico. Fondamentale, inoltre, è la misura del "credito di imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali", introdotta dall'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" (decreto crescita), convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevedeva inizialmente uno stanziamento di 5 milioni di euro. Successivamente, la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha incrementato lo stanziamento del 2020 da 5 a 10 milioni di euro, estendendo la misura all'anno 2021 con ulteriori 5 milioni di euro.

Per offrire un ulteriore ausilio al settore fieristico, è stato rifinanziato il fondo rotativo SIMEST di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante "Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane", convertito dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. Si ricorda, peraltro, che l'operatività del fondo è stata recentemente estesa dall'articolo 18-*bis* del citato decreto-legge n. 34 del 2019, il quale ha previsto che le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati possano fruire di specifiche agevolazioni finanziarie, in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 72 del decreto "cura Italia" ha inoltre istituito il "fondo per la promozione integrata", con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro per l'anno 2020. Tra l'altro, esso è finalizzato anche alla concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi del fondo rotativo SIMEST. Si segnala inoltre che, in sede di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (decreto liquidità), è stato garantito un rimborso per mancata partecipazione a fiere in forma di credito d'imposta, con particolare riferimento a quelle all'estero (articolo 12-*bis*).

Infine si ricorda che il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, "decreto ristori 1", dedica al settore il suo articolo 6 "Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali" e destina 400 milioni di euro per il sostegno al settore; e ha anche introdotto la possibilità, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, di concedere, sempre per il tramite di SIMEST, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, oltre che ulteriori misure di sostegno. Infine, si vogliono ricordare le misure finanziarie urgenti di ristoro connesse all'emergenza epidemiologica da Sars-Cov-2 promosse dal Governo con i decreti-legge 9 novembre 2020, n. 149 ("decreto ristori bis") e 23 novembre 2020, n. 154 ("decreto ristori ter"), che hanno interessa-

to tutti i settori produttivi, ivi compresa la categoria del commercio ambulante.

Per far fronte al quadro emergenziale che ha costretto il sistema fieristico a riprogrammare quasi tutti gli eventi, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha previsto, in seno al "patto per l'export" recentemente firmato dal ministro Di Maio, ulteriori strumenti promozionali finalizzati a sostenere la ripartenza del settore fieristico e del relativo indotto, quali: a) la creazione della piattaforma digitale "fiera smart" a disposizione di tutte le fiere, associazioni, consorzi e aziende per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche, missioni e incontri virtuali; b) un programma straordinario di *incoming* alle manifestazioni fieristiche italiane; c) una campagna di comunicazione dedicata ai calendari fieristici italiani su tutti i principali mercati esteri, privilegiando canali di comunicazione *online* e supporti audiovisivi 3D; d) eventi promozionali di filiera in collaborazione con i principali organizzatori italiani di fiere specializzate; e) finanziamenti agevolati per la partecipazione ad eventi fieristici in Italia.

Infine, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ha previsto un pacchetto di misure per gli eventi all'estero, con l'obiettivo di rafforzare il processo di l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Esso prevede: a) servizi gratuiti di assistenza e consulenza per imprese sino a 100 dipendenti; b) rimborso forfettario delle spese già sostenute per la partecipazione a fiere, seminari, *workshop* realizzati dall'ICE a partire da febbraio 2020; c) partecipazione a titolo gratuito e fornitura di un modulo espositivo per tutte le manifestazioni organizzate dall'ICE che si svolgeranno nel periodo marzo 2020-marzo 2021.

In conclusione, ferme restando le misure attuate dal Governo, alla luce della grande attenzione al settore fieristico e del commercio (ivi compreso quello ambulante), ci si rimette al dibattito parlamentare per la presentazione di ulteriori proposte anche tenuto conto delle valutazioni di natura finanziaria che verranno fornite dal competente Ministero dell'economia e delle finanze.

*Il Vice ministro dello sviluppo economico*

BUFFAGNI

(4 dicembre 2020)

---

CALANDRINI. - *Ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sancisce disposizioni in materia di formazione presso gli uffici giudiziari e prevede che i laureati in giurisprudenza più meritevoli possano accedere a *stage* di formazione teorico-pratica;

gli ammessi allo *stage*, della durata di 18 mesi, presso gli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati delle corti di appello, dei tribunali ordinari, degli uffici requirenti di primo e secondo grado, degli uffici e dei tribunali di sorveglianza, dei tribunali per i minorenni, nonché i giudici amministrativi dei TAR e del Consiglio di Stato;

si evidenzia che sono state stipulate molteplici convenzioni con le università e con le scuole di specializzazione per le professioni legali. Tali iniziative sono state adottate in quanto costituisce espresso interesse degli atenei l'arricchimento dell'esperienza formativa dei laureati e degli allievi dei corsi *post lauream*, nonché degli studenti dell'ultimo anno laureandi in Giurisprudenza, anche al fine di agevolare le loro scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

parallelamente, costituisce interesse del tribunale far sì che i soggetti acquisiscano una diretta conoscenza dei problemi connessi con le professioni forensi e con l'organizzazione del lavoro negli uffici giudiziari e forniscano una concreta attività di ausilio al giudice nello svolgimento dell'attività giudiziaria;

a parere dell'interrogante, la figura del tirocinante costituisce, tra l'altro, elemento organizzativo essenziale ai fini della realizzazione dell'ufficio per il processo, quale ipotesi innovativa idonea a costituire una nuova formula polivalente di struttura operativa, al fine di semplificare e snellire il meccanismo organizzativo del lavoro del giudice;

il tirocinante, infatti, quale assistente del giudice, può fornire un compiuto ausilio nelle attività di studio e organizzazione dei fascicoli, studio dei casi pratici, approfondimento mediante ricerche giurisprudenziali e legislative, predisposizione di bozze di schemi, atti e provvedimenti anche preparatori delle udienze, ciò che può portare positiva ricaduta sull'attività del giudice;

in particolare i commi 8-*bis* ed 8-*ter* del predetto art. 73, come introdotti dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, dispone di attribuire agli ammessi allo *stage* formativo una borsa di studio determinata in misura non superiore a 400 euro mensili;

è tuttavia emersa una criticità, in quanto i tirocinanti sono fortemente pregiudicati da un notevole ritardo dell'erogazione delle borse di studio. Ad oggi, ad esempio, i mesi del 2018 non sono ancora stati pagati e i tirocinanti sono pertanto costretti ad anticipare le spese per tutto l'anno e lavorare sostanzialmente a titolo gratuito, pur sommando tale impegno a quello già di per sé gravoso della preparazione ai concorsi pubblici;

nell'ambito del gruppo dei tirocinanti, peraltro, occorre distinguere tra coloro che effettuano il tirocinio presso gli uffici della giurisdizione ordinaria e coloro che invece lo svolgono al Tar o al Consiglio di Stato. Questi ultimi spesso hanno oneri che i primi non hanno, come ad esempio la stipula di una polizza assicurativa a proprie spese, mentre negli uffici della giurisdizione ordinaria il costo è a carico del tribunale;

va ricordato che il Ministro della giustizia determina annualmente, con proprio decreto, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica e l'effettivo ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle borse di studio, sulla base delle risorse disponibili,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario ed urgente procedere all'immediata erogazione di quanto di spettanza dei tirocinanti cui non sia stato riconosciuto quanto loro dovuto e intervenire per rendere più snella e celere la procedura di formazione, approvazione ed esecutorietà della graduatoria dei tirocinanti aventi diritto alla borsa di studio, anche apportando modifiche migliorative al sistema informatico;

se intendano intervenire con l'obiettivo di porre fine alla disparità di trattamento tra i tirocinanti della magistratura ordinaria e di quella amministrativa.

(4-02578)

(9 dicembre 2019)

RISPOSTA. - Condivisa l'assoluta centralità del tirocinio formativo previsto e disciplinato dall'art. 73 decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, da un lato quale unica ed insostituibile esperienza formativa di *learn on the job* per i giovani neolaureati in giurisprudenza, e dall'altro quale fattore di innovazione ed efficienza per gli uffici giudiziari in ragione del contributo fornito dai tirocinanti per la compiuta realizzazione dell'ufficio del processo,

vanno evidenziate le attività amministrative e organizzative già poste in essere sul punto.

Per quanto riguarda i ritardi nell'erogazione delle borse di studio si evidenzia che con circolare della Direzione generale magistrati del 11 marzo 2020 il precedente bando di assegnazione delle borse di studio è stato sospeso a decorrere dal 10 marzo 2020 per le evidenti necessità di tutela della salute dei soggetti interessati (giovani tirocinanti ed addetti degli uffici giudiziari) dovute all'emergenza sanitaria. Con successiva circolare del 23 giugno 2020 della medesima Direzione generale è stata riattivata la procedura di assegnazione delle borse di studio per i tirocinanti della giustizia ordinaria; al fine di ottimizzare i tempi della procedura e considerate le persistenti necessità di tutela della salute dei soggetti coinvolti nella procedura, è stata prevista anche la trasmissione della domanda per via telematica.

Per quanto riguarda la rilevata disparità di trattamento tra i tirocinanti della giustizia amministrativa ed i tirocinanti della giustizia ordinaria, si evidenzia che è in corso di analisi l'integrazione del decreto ministeriale 30 dicembre 2019 con la previsione esplicita dell'assegnazione della borsa di studio anche ai tirocinanti amministrativi.

Da ultimo, e con particolare riferimento all'evidenziata e condivisa proposta di apportare modifiche migliorative al sistema informatico, si evidenzia che con la collaborazione ed il supporto della Direzione generale sistemi informativi automatizzati, la Direzione generale magistrati ha costituito un gruppo di analisi proprio al fine di migliorare il sistema in uso, di ottimizzare e di digitalizzare tutte le fasi del tirocinio formativo (dall'istanza di tirocinio all'istanza di borsa di studio, dalla presa di possesso al percorso formativo ed all'esito finale del tirocinio).

L'obiettivo, in attuazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 1° ottobre 2015 (Misure organizzative per il funzionamento dell'ufficio del processo), è di mettere in esercizio ed in uso entro la fine del corrente anno un *software* gestionale e *database online* che possa ottimizzare e modernizzare tutte le fasi del tirocinio formativo, riducendo ed innovando le modalità di accesso, svolgimento, comunicazione e gestione del tirocinio a beneficio di tutti i soggetti coinvolti (tirocinanti, uffici giudiziari e amministrazione centrale).

*Il Ministro della giustizia*

BONAFEDE

(18 dicembre 2020)

---



CAMPARI, BORGONZONI, CENTINAIO, BARBARO, DE VECCHIS. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

negli ultimi anni si è assistito a un vertiginoso aumento del prezzo dei biglietti per le partite di calcio e, nonostante una perdurante crisi economica che attanaglia il Paese da oltre 9 anni, le politiche da parte dei *club* di calcio professionistici non stanno tenendo in alcun conto né la situazione contingente economica, né la sempre minore capacità di spesa delle famiglie italiane;

si stanno moltiplicando in tutta Italia manifestazioni di protesta legate alle difficoltà di accesso per i tifosi alle manifestazioni di calcio derivanti da aumenti incontrollati;

in occasione della partita contro il Napoli allo stadio "San Paolo" del 15 dicembre, i tifosi del Parma hanno deciso di disertare la trasferta a causa dei prezzi del settore ospiti: 40 euro (39.50 con 0.50 di prevendita), in uno stadio che, solo un anno fa, costava esattamente la metà, 20 euro (19.50 con 0.50 di prevendita). Gli stessi tifosi napoletani avevano disertato l'esordio casalingo della Juventus alla seconda giornata, il 31 agosto, a causa del prezzo delle curve fissato a 67 euro;

anche il "percorso" di avvicinamento agli stadi passa per le difficoltà di parcheggio, ove presente, spesso vigilato da parcheggiatori abusivi, prezzi non calmierati, non solo dei tagliandi, ma anche nei tradizionali beni di conforto (bibite, panini, eccetera) che vengono venduti in prossimità e all'interno degli impianti;

a ciò si aggiunge una mancata regolamentazione del prezzo dei biglietti demandato esclusivamente alla politica dei *club* partita per partita in stadi, peraltro, per lo più di vecchia concezione, fatiscenti, scomodi, e, in alcuni casi, non concepiti per il gioco del calcio e, quindi, con una scarsa visibilità dalle tribune, soprattutto dai settori popolari;

a ciò si aggiunge anche la difficoltà ad acquistare i biglietti, se non in prevendita, lontano dalle sedi di gioco, a differenza del passato, quando i tagliandi si potevano prendere direttamente al botteghino nel giorno della gara;

in particolare, per quanto riguarda quei tifosi che vogliono seguire la propria squadra del cuore in trasferta, oltre ai costi di viaggio, sono ravvisabili prezzi ancor più alti e un posizionamento, spesso, in vere e proprie gabbie con limitata visibilità e libertà di movimento;

l'Italia è anche l'unico Paese al mondo che distribuisce soldi pubblici alla Federcalcio, sostegno che potrebbe essere utilizzato anche per calmierare il prezzo del biglietto e restituire lo stadio alle famiglie;

gli introiti derivanti dal *ticketing* non sono oggi determinanti e comunque inferiori a quelli dei diritti audiovisivi, di quelli commerciali, delle intermediazioni dei cartellini dei calciatori e superiori solo all'attività di *merchandising*, un numero maggiore di persone presenti negli impianti garantirebbe alle società guadagni perlomeno paritari a quelli odierni ma con una cornice più importante. Anche perché un calcio senza tifosi sugli spalti non solo è prodotto poco vendibile per *sponsor* e *network* televisivi, ma deteriora l'immagine storica di uno sport nazionalpopolare come il calcio nato e cresciuto grazie alla passione dei tifosi,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga necessario un intervento regolamentare, come già avvenuto in Francia nella "Ligue 1", o almeno di farsi portatore di qualsivoglia altra soluzione, attraverso il confronto tra tifoserie e *club*, affinché gli stadi tornino a essere uno spazio accessibile a tutti, non un privilegio per pochi.

(4-02621)

(12 dicembre 2019)

RISPOSTA. - Si concorda sulla necessità di promuovere ulteriormente la partecipazione popolare agli eventi sportivi, in modo da non disperdere l'intrinseco valore di aggregatore sociale dello sport e riportare le famiglie allo stadio. L'Italia è uno dei Paesi in cui i prezzi dei biglietti sono tra i più alti d'Europa. In tal senso, il caso della lega francese di calcio è senz'altro un esempio che potrà essere analizzato e discusso con i rappresentanti di FIGC e lega calcio al fine di valutare iniziative che vadano incontro alle tifoserie.

Ciò premesso, occorre evidenziare quanto segue.

La competenza per la vendita dei biglietti relativi alle partite delle squadre nazionali appartiene alla FIGC, mentre la fase relativa alla vendita dei biglietti per assistere alle partite dei campionati è gestita direttamente dalle singole società di calcio, nella qualità di organizzatori dell'evento sportivo unitamente alle leghe. I *club* di calcio professionistici, quali società di capitali ai sensi della normativa vigente, sono tenuti al rispetto della disciplina in materia di vendita di biglietti, come regolata dalla legge e dai decreti emanati, a far data dal 2005, dal Ministero dell'interno, per quel che riguarda l'aspetto della sicurezza.

Con riferimento al "costo" del "prodotto calcio", e quindi dei singoli biglietti, non essendo esternamente disciplinato, esso è demandato alla discrezionalità delle singole società. A tal proposito, le leghe professionistiche e le società di calcio, seppur istituzionalmente legate alla federazione,

agiscono in completa autonomia in relazione agli aspetti concernenti la vendita dei biglietti delle rispettive gare.

La FIGC, in occasione delle gare delle nazionali, opera nel rispetto delle predette disposizioni. La federazione, negli anni, ha attuato un significativo contenimento dei costi per biglietti relativi alle gare delle squadre nazionali, unitamente all'introduzione di specifiche campagne promozionali finalizzate all'avvicinamento delle famiglie e, in generale, dei tifosi allo stadio. Le nazionali di calcio, alle quali si riferisce fa preminente attività della federazione, sono finanziate dai ricavi commerciali che la stessa FIGC genera attraverso le sponsorizzazioni e la cessione dei diritti televisivi. I contributi pubblici, come avviene per le altre federazioni sportive, sono invece utilizzati per la sola attività istituzionale della federazione.

Nel rispetto delle diverse competenze, si ritiene la questione meritevole di approfondimenti che potranno essere analizzati in un apposito tavolo di confronto tecnico sul tema tra i diversi attori istituzionalmente interessati, promosso a cura degli uffici del Dipartimento per lo sport.

*Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport*

SPADAFORA

(10 dicembre 2020)

---

DE BERTOLDI. - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

in un momento particolarmente difficile come quello attuale, è essenziale che tutti diano il proprio contributo concreto nella lotta contro il COVID-19 e che ciascuno venga messo nelle condizioni di operare in piena sicurezza, in particolare tutti quei lavoratori potenzialmente più esposti al rischio in quanto a contatto con il pubblico;

parimenti non è assolutamente accettabile sfruttare la delicata fase emergenziale che il Paese sta attraversando per mettere in campo iniziative unilaterali che celino intenti "propagandistici" o che possano anche solo ingenerare sospetti in tal senso, soprattutto se provenienti da enti a supporto dell'intera cittadinanza e della pubblica amministrazione in generale;

da notizie di stampa dei giorni scorsi si apprende che l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) ha donato al Comune di Roma oltre 2.000 visiere protettive sanitarie da distribuire ai dipendenti che lavorano presso gli sportelli aperti al pubblico e agli agenti di Polizia locale;

al riguardo l'amministratore delegato del Poligrafico, Paolo Aielli, ha dichiarato che l'IPZS ha deciso "di contribuire alla lotta alla pandemia Covid-19 riconvertendo parte della produzione dei documenti d'identità elettronici per realizzare visiere protettive conformi alla normativa CE e alle raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità";

considerato che l'IPZS è un'azienda a servizio e supporto dello Stato e del cittadino, diventata società per azioni nel 2002, con azionista unico il Ministero dell'economia e delle finanze,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga conforme all'impianto complessivo del nostro ordinamento la citata decisione assunta dall'IPZS di fornire al Comune di Roma i dispositivi di protezione individuale;

se non ritenga che, trattandosi di un ente a rilevanza pubblica, la riconversione di parte della produzione dei documenti d'identità elettronici per realizzare visiere protettive non avrebbe dovuto essere attuata in favore di tutte le realtà territoriali o comunque di quelle che ne avessero maggiore necessità, quantomeno in maniera omogenea, in linea con la sua missione istituzionale.

(4-03485)

(20 maggio 2020)

RISPOSTA. - Si precisa preliminarmente che, considerata la gravità e l'eccezionalità della pandemia da coronavirus, il Poligrafico ha deciso di dare un contributo al Paese, seguendo le indicazioni delle autorità responsabili della gestione dell'emergenza. In linea con la sua missione istituzionale e rispondendo ad esigenze di interesse generale, il Poligrafico ha concordato con la struttura del commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 la donazione al Dipartimento della protezione civile di un milione di visiere protettive sanitarie (certificate in un laboratorio accreditato e provviste di marchio CE) da destinare alle strutture direttamente impegnate nel contrasto all'epidemia, in particolare le strutture sanitarie, operanti sull'intero territorio nazionale.

La distribuzione delle visiere è stata realizzata nell'ambito del sistema di distribuzione degli aiuti coordinato dagli uffici del commissario straordinario. Le visiere sono state fornite finora al Dipartimento di protezione civile secondo un concordato piano di consegne.

Per la realizzazione del dispositivo il Poligrafico ha riconvertito la parte di produzione dei documenti d'identità resa disponibile dalla riduzione dei volumi dovuta alle misure di contrasto della pandemia, che comprendono anche la proroga della scadenza dei documenti d'identità e di riconoscimento al 31 agosto 2020. La riconversione non interferisce quindi con la produzione dei documenti, che prosegue regolarmente, ma ne sfrutta le strutture che altrimenti sarebbero rimaste improduttive.

Le caratteristiche della visiera prodotta dal Poligrafico sono tali da consentirne l'adozione anche da parte dei lavoratori che non sono direttamente impegnati nel contrasto all'epidemia ma che sono esposti ad una quantità elevata di contatti e quindi ad un maggiore rischio di contagio. È il caso dei dipendenti delle istituzioni e delle amministrazioni che, venuti a conoscenza dell'iniziativa dalla stampa, hanno fatto richiesta di visiere direttamente al Poligrafico (Banca d'Italia, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, comando generale della Guardia di finanza, comando generale dei Carabinieri, Comune di Roma, eccetera).

La donazione di visiere a tali amministrazioni integra il sistema di distribuzione degli aiuti del commissario straordinario, risponde agli stessi principi di interesse generale che sottendono alla donazione del milione di visiere alla protezione civile ed estende la platea degli utilizzatori a lavoratori particolarmente esposti.

*Il Vice ministro dell'economia e delle finanze*

CASTELLI

(11 dicembre 2020)

---

GALLONE. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

l'interrogante ha già presentato l'atto di sindacato ispettivo 3-01140, pubblicato il 24 settembre 2019, in cui si evidenzia che da tempo il Tribunale di Bergamo registra una notevole carenza di organico, con il rischio di pesanti ricadute in termini di gestione del lavoro;

l'organico del personale risulta appena sufficiente a far fronte, non senza difficoltà, al normale svolgimento dell'attività giurisdizionale;

in particolare, attualmente sono coperti solo 96 dei 140 posti previsti in pianta organica, con una scopertura reale media superiore al 47 per cento, con massime del 61 per cento relativamente ai funzionari e dell'83 per cento relativamente ai direttori;

anche per quanto riguarda il personale di magistratura del Tribunale di Bergamo mancano 9 giudici su una pianta organica di 43;

parimenti critica è la situazione del giudice di pace di Bergamo, che presenta 17 posti vacanti su una previsione di organico di 21 giudici; del giudice di pace di Grumello del Monte, ove mancano tutti e 2 i giudici previsti dalla pianta organica e del giudice di pace di Treviglio, dove non ci sono 2 dei 4 giudici previsti;

in più sedi ed in più occasioni si è rappresentata tale criticità. Si aggiunga il fatto che la pianta organica prevista è persino sottostimata rispetto alle necessità di questo Tribunale, che in Italia è al 10° posto per bacino di utenza ed al 13° per affari sopravvenuti;

il 27 novembre 2019 il personale amministrativo del Tribunale di Bergamo ha dichiarato lo stato di agitazione in ragione della cronica carenza di organico;

il 6 dicembre il personale amministrativo ha avuto un incontro innanzi al prefetto di Bergamo con il presidente del Tribunale, ma non è stato raggiunto un accordo conciliativo. Il verbale del mancato accordo ad oggi non ha avuto riscontro dal Ministero della giustizia;

al fine di rappresentare la situazione di disagio del Tribunale di Bergamo, la presidente dell'ordine, unitamente al presidente del Tribunale ed al procuratore facente funzioni in data 28 gennaio 2020 è stata ricevuta dal sottosegretario di Stato per la giustizia Vittorio Ferraresi, il quale assicurava che si sarebbe adoperato con concorsi e scorrimenti di graduatorie finalizzati quanto meno a ricostituire la pianta organica prevista;

la situazione ad oggi si è ulteriormente aggravata in seguito al fisiologico pensionamento di personale amministrativo non sostituito e rischia di aggravarsi ancora di più se vi fosse adesione ai benefici offerti dal cosiddetto pensionamento "quota 100"; gli effetti della pandemia, che si è abbattuta in modo preponderante sul circondario del Tribunale di Bergamo, rendono ancor più evidenti i limiti di questo sistema, tenuto anche conto che il carico giudiziario di questo Tribunale è prevedibilmente destinato ad aumentare. Per di più le risorse umane attualmente in servizio, seppure animate da grande abnegazione, ma già ora provate dalla cronica carenza di organico, non saranno in grado di far fronte all'aumento del carico di lavoro, cosicché sarà inevitabile il prolungarsi dei tempi per la definizione dei procedimenti, con grave pregiudizio per i cittadini colpiti dalla denegata giustizia;

la situazione degli uffici giudiziari bergamaschi è critica anche per la cronica carenza di spazi, sia presso il Tribunale di Bergamo, che presso l'ufficio del giudice;

in un incontro con i candidati alla carica di sindaco di Bergamo, che si è tenuto il 17 maggio 2019 presso la sala Viterbi della Provincia di Bergamo l'attuale sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, prometteva che l'edificio della Maddalena sarebbe stato destinato all'ampliamento del Tribunale e che i lavori di ristrutturazione sarebbero iniziati una volta perfezionato l'*iter* amministrativo e ricevuti i dovuti fondi,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda attuare al fine di recepire le istanze per sanare le gravi carenze del Tribunale di Bergamo, indicando i tempi per la loro realizzazione, al fine di rendere gli organici consoni alla mole e alla qualità di lavoro del tribunale;

se intenda ricorrere al recovery fund per ricevere fondi nell'ambito di un piano nazionale di ammodernamento e di riforma degli organici, dell'edilizia giudiziaria, delle dotazioni e degli strumenti;

se intenda prendere contatti con l'amministrazione comunale di Bergamo, affinché sia garantita l'assegnazione dell'edificio della Maddalena al Tribunale e se intenda stanziare i fondi necessari per garantire l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del medesimo edificio.

(4-04216)

(13 ottobre 2020)

RISPOSTA. - Al fine di consentire una visione d'insieme del contesto nel quale si colloca l'attività dell'ufficio giudicante, si ritiene utile richiamare l'attenzione sulla circostanza che la Corte di appello di Brescia comprende 24 uffici giudiziari ripartiti tra la città capoluogo (sede di 9 uffici) e altri 3 circondari (Bergamo, Cremona e Mantova), come risultanti a seguito della definizione della nuova geografia giudiziaria per effetto dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, e successive modifiche ed integrazioni.

Rispetto ad una pianta organica di 1.050 unità sono coperti 756,5 posti, tenuto conto anche delle posizioni di distacco e comando, con una percentuale di scopertura media del 27,95 per cento. La scopertura media nazionale del personale amministrativo è del 25,10 per cento, tenuto conto delle posizioni di distacco e comando da e verso altre amministrazioni, e del 26,19 per cento sulla base dei posti scoperti (pianta organica di cui decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 99 del 2019).

Le assunzioni che sono state realizzate nel distretto di Brescia, nel periodo che va dal 2014 al 2020, sono state 240 e segnatamente: 21 posti coperti per mobilità volontaria; 10 posti coperti per mobilità obbligatoria riservata al personale di area vasta e croce rossa; 41 posti coperti per scorrimento graduatorie; 5 posti coperti con altre modalità di assunzione; 163 posti di assistente giudiziario coperti con vincitori ed idonei del concorso ad 800 posti bandito nel 2016 e conclusosi nel 2017. Tali reclutamenti sono comprensivi delle 6 assunzioni degli idonei assistenti giudiziari che, nei giorni tra il 15 e 21 ottobre, hanno provveduto a scegliere la sede di prima destinazione, sulla base di quanto disposto dal provvedimento del direttore generale del 29 settembre 2020; i neo assistenti sottoscriveranno il contratto individuale di lavoro l'11 gennaio 2021.

Riguardo alla procedura di riqualificazione del personale in servizio (cancellieri e ufficiali giudiziari) di cui ai bandi del 19 settembre 2016, i vincitori in servizio negli uffici dell'intero distretto, a seguito dell'ultimo scorrimento della graduatoria stabilito con provvedimento del direttore generale del personale della formazione in data 4 agosto, per la copertura di 739 posti, sono stati complessivamente 41 (di cui 32 cancellieri e 9 ufficiali giudiziari), inquadrati rispettivamente come funzionari giudiziari e funzionari UNEP ed hanno mantenuto le medesime sedi di servizio.

<b>Sede</b>	<b>Ufficio</b>	<b>Funzionario giudiziario</b>	<b>Funzionario UNEP</b>	<b>Totale complessivo</b>
Bergamo	Procura della Repubblica presso Tribunale	3		3
	Tribunale	3		3
	Ufficio notifiche e protesti presso Tribunale		1	1
Bergamo totale		6	1	7
Brescia	Corte d'appello	2		2
	Procura generale	1		1
	Procura della Repubblica presso Tribunale	5		5
	Procura della Repubblica presso Tribunale dei minorenni	1		1
	Tribunale	8		8
	Tribunale di sor-	1		1



	vegliaza			
	Ufficio notifiche e protesti presso Tribunale		6	6
Brescia totale		18	6	24
Cremona	Procura della Repubblica presso Tribunale	1		1
	Tribunale	2		2
	Ufficio notifiche e protesti presso Tribunale		1	1
Cremona totale		3	1	4
Mantova	Procura della Repubblica presso Tribunale	1		1
	Tribunale	3		3
	Ufficio di sorveglianza	1		1
	Ufficio notifiche e protesti presso Tribunale		1	1
Mantova totale		5	1	6
Totale complessivo		32	9	41

Al fine di consentire la prosecuzione delle procedure assunzionali relative al concorso a 800 posti da assistente giudiziario e con l'obiettivo precipuo di consentire l'esaurimento integrale della graduatoria del concorso per il profilo di assistente giudiziario, l'amministrazione con decreto ministeriale 20 luglio 2020 ha ampliato di 194 unità la dotazione organica del profilo di assistente giudiziario, così riequilibrando le varie qualifiche professionali rispetto ai flussi di lavoro di molti uffici; nell'intero distretto bresciano vi è stato un incremento di 12 unità di assistente giudiziario.

Si evidenzia, come accennato, che con il provvedimento del direttore generale del 16 luglio 2020 è stata disposta l'assunzione a tempo indeterminato, mediante ultimo scorrimento, dei residui 837 candidati risultati idonei al concorso per 800 posti di assistente giudiziario, i primi 500 dei quali hanno già firmato il contratto individuale di lavoro presso l'ufficio di

destinazione il 28 settembre 2020. Sono stati messi nella disponibilità di scelta degli idonei assistenti giudiziari dall'amministrazione ben 24 posti nell'intero distretto e sono stati coperti, all'atto della presa di possesso, 18 posti. I restanti 333 idonei, sulla base di quanto disposto dall'ultimo provvedimento del direttore generale del 29 settembre 2020 che segna il definitivo e totale scorrimento della graduatoria del concorso per assistenti giudiziari, prenderanno possesso della sede scelta l'11 gennaio 2021. Per il distretto di Brescia sono stati messi nella disponibilità di scelta degli idonei ben 9 posti, distribuiti nei vari uffici giudiziari, e ne sono stati assegnati 6.

Con provvedimento del 18 febbraio 2019 è stato avviato l'interpello straordinario per il profilo di assistente giudiziario rivolto al personale in servizio, secondo quanto previsto dall'accordo sindacale del 27 marzo 2007. L'interpello è stato pubblicato il 7 marzo 2020 sul sito istituzionale. Nel distretto di Brescia sono stati individuati e coperti 4 posti. In relazione alle posizioni dirigenziali, si evidenzia che a fronte di 8 posti previsti ne sono coperti 5. Le posizioni vacanti sono state pubblicate con interpello del 7 ottobre 2020 e la procedura è in corso.

Passando alla disamina della situazione del Tribunale di Bergamo, si evidenzia quanto segue. Il tribunale ha un organico di 142 unità e 99,5 posti coperti, con una percentuale di scopertura del 29,93 per cento considerando la presenza di 5 unità effettivamente ivi distaccate da altri uffici (un funzionario giudiziario, un assistente informatico, 2 assistenti giudiziari e un ausiliario) a fronte di 4 unità assenti perché distaccate in altre strutture amministrative (un funzionario giudiziario e 3 assistenti giudiziari). I profili che evidenziano carenza sono quelli di direttore amministrativo (4 su 6), funzionario giudiziario (14 vacanze su 30), di cancelliere (12 vacanze su 23), assistente giudiziario (1,5 su 50), di operatore giudiziario (7 vacanze su 15), conducente di automezzi (uno su 4) e ausiliario (4 su 12). Risulta completamente soddisfatta la figura di contabile, di assistente giudiziario e di conducente di automezzi mentre risulta scoperta la figura di direttore amministrativo e di ausiliario; risulta inoltre un centralinista telefonico non previsto in pianta organica. A fronte della scopertura nel profilo di contabile si registra la presenza di un assistente informatico e di un centralinista telefonico non previsti in organico. La posizione dirigenziale è coperta.

Le assunzioni sono state 32: per mobilità obbligatoria: 4 (2 assistenti giudiziari, un cancelliere e un operatore giudiziario); per scorrimento graduatorie: 6 (5 funzionari giudiziari e un assistente giudiziario); per concorso 800: 22 assistenti giudiziari. L'ufficio si è inoltre giovato della procedura di riqualificazione di 3 cancellieri in funzionari giudiziari.

Grazie alla rimodulazione della pianta organica attuata sulla base del disposto del decreto ministeriale 20 luglio 2020, l'organico del profilo dell'assistente giudiziario del tribunale è aumentato di 2 unità a fronte del ridimensionamento del profilo di conducente di automezzi di un'unità.

Si segnala inoltre che presso il tribunale di Bergamo è stato coperto un posto di assistente giudiziario in seguito alla procedura dell'interpello. È stato altresì assegnato un posto di assistente giudiziario messo a disposizione dall'amministrazione e derivante dallo scorrimento della graduatoria del concorso, disposto con provvedimento del direttore generale del 29 settembre 2020; la presa di possesso del neo assistente è prevista per l'11 gennaio 2021.

Il distretto di Brescia si è dunque giovato dell'apporto di nuove valide risorse ed energie, ivi comprese quelle dovute al rilevante apporto di professionalità assicurato dagli assistenti giudiziari recentemente assunti; potrà inoltre beneficiare di ulteriori unità di personale in via temporanea e strettamente connessa con esigenze contingenti, mediante il ricorso, da parte degli organi di vertice distrettuale, all'applicazione temporanea di personale ai sensi dell'art. 14 dell'accordo sulla mobilità interna del 27 marzo 2007. Tale istituto rappresenta il più rapido strumento di redistribuzione delle risorse umane disponibili nell'ambito del distretto.

L'attenzione di questa amministrazione alle problematiche relative al personale amministrativo non è mai venuta meno, come dimostra l'impegno profuso a supporto dell'impulso politico che ha determinato la quanto mai auspicata inversione di tendenza in materia di concorsi pubblici, non più banditi per almeno un ventennio.

Per la copertura delle vacanze determinatesi su tutto il territorio e per far fronte alle previste cessazioni per raggiunti limiti di età, sarà completato il vasto programma assunzionale tuttora in corso, mediante il definitivo scorrimento delle graduatorie, e si implementeranno le numerose procedure concorsuali previste dai piani assunzionali che, per il prossimo triennio, prevedono un imponente programma di reclutamento, pari ad oggi, e al netto degli ingressi già avvenuti (nonché delle ulteriori 800 unità a tempo determinato previste dal decreto-legge n. 53 del 2019), a 8.286 unità, ripartite tra tutte le tre aree.

Per il periodo 2019-2021 le previsioni di investimento sulle assunzioni di personale amministrativo hanno tenuto conto della situazione delle vacanze attuali e delle cessazioni che si stimano nei prossimi anni. Il programma assunzionale nel periodo indicato prevede 8.756 nuovi ingressi ripartiti tra le aree i dirigenti di seconda fascia ed è stato formalizzato nel piano triennale approvato dal Ministro con provvedimento del 13 giugno 2019.

In base ai diversi strumenti normativi a disposizione, è prevista dunque l'assunzione: a) per l'anno 2019: di 97 unità di area prima (ausiliari); di 1.754 unità di area seconda (105 conducenti, 616 operatori, 1.033 assistenti giudiziari); di 266 unità di area terza (161 funzionari giudiziari, 105 funzionari tecnici, informatici e contabili); di 12 dirigenti; b) per l'anno

2020: di 237 unità di area seconda (237 assistenti tecnici); di 1.645 unità di area terza (1.400 funzionari giudiziari, 245 funzionari tecnici); di 14 dirigenti; c) per l'anno 2021: di 2.997 unità di area seconda (297 assistenti giudiziari, 2.700 cancellieri esperti); di 1.250 unità di area terza (850 funzionari giudiziari, 400 direttori); di 14 dirigenti.

Lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e le forme di contenimento del virus hanno rallentato le procedure già avviate e da avviare, in ottemperanza al disposto dell'art 87 del decreto-legge n. 18 del 2020 relativo alla sospensione delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego. Tuttavia, si rende noto che, come previsto dal decreto-legge n. 34 del 2020, per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria questa amministrazione potrà avviare le procedure già autorizzate, in modalità semplificata, per il reclutamento delle seguenti unità di personale: a) 400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di direttore (Area III/F3), di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019; b) 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale di area III/F1 residue rispetto a quanto previsto ai sensi degli articoli 3-*bis*, comma 1, lettera *b*), e 3-*ter*, comma 1, lettera *b*), del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016, in deroga alle modalità ivi previste, per l'urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna; c) 2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere esperto (area II/F3), già autorizzata dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019.

Nell'immediato è possibile procedere ai seguenti reclutamenti: a) il 26 luglio 2019 è stato pubblicato il bando di concorso per il reclutamento di 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero. Si è conclusa la prima prova (preselettiva) di tale concorso. La graduatoria è stata pubblicata il 20 novembre 2019 con l'elenco dei 7.021 candidati ammessi alle prove successive del concorso, che saranno ricalendarizzate a breve; b) con avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 15 settembre 2020 è stata avviata la procedura di reclutamento per 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale di area II/F1 (profilo operatore giudiziario), con contratto a tempo determinato, della durata massima di 24 mesi; c) in base all'avviso del 27 agosto 2019 è stata indetta una procedura di 97 assunzioni nella figura professionale di ausiliario, area I, fascia economica F1, mediante richiesta numerica di avviamento ai competenti servizi delle amministrazioni provinciali, ai sensi della legge n. 68 del 1999.

Per il distretto di Brescia gli uffici presso i quali sono avviate le assunzioni, come da comunicazione agli organi di vertice distrettuali, sono i

seguenti: sede di Brescia, Corte d'appello, un posto; sede di Bergamo, Tribunale, un posto; sede di Cremona, Procura della Repubblica presso il Tribunale, un posto, per un totale di 3 posti.

La Direzione generale del personale ha infine indetto una procedura di assunzione per il reclutamento, tramite avviamento mediante avviamento degli iscritti ai centri per l'impiego (liste di cui all'art. 16 della legge n. 56 del 1987), di 616 operatori giudiziari, da inquadrare nell'area funzionale seconda, posizione retributiva F1. Il provvedimento è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4a Serie speciale concorsi ed esami, in data 8 ottobre 2019.

Per il distretto di Brescia sono stati riservati 36 posti di operatore nelle seguenti sedi come da bando pubblicato: sede di Brescia, 23 posti; sede di Bergamo, 12 posti; sede di Cremona, un posto, per un totale di 36 posti.

La massiccia pianificazione dell'ingresso delle suddette nuove risorse umane negli organici dell'organizzazione giudiziaria sarà certamente modulata in maniera tale da tenere in adeguata considerazione le necessità dei singoli uffici. Fino alla recente rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura assunta con decreto ministeriale 14 settembre 2020 (allo stato, in corso di perfezionamento), l'organico magistratuale togato del Tribunale di Bergamo era composto da 53 magistrati, comprensivi, oltre al dirigente, di 4 presidenti di sezione e 48 giudici, 5 dei quali componenti l'aliquota dei magistrati con funzioni di giudice del lavoro. In particolare, la rideterminazione, qui ricordata a testimonianza del costante impegno profuso dal Dicastero nel perseguire il potenziamento delle risorse destinate all'amministrazione concreta della giustizia, ha istituito presso l'ufficio 3 nuovi posti di giudice, innalzandone così il numero complessivo a 51 (ivi comprese i 5 giudici del lavoro). Si deve precisare in proposito che, atteso lo stadio di perfezionamento in cui ancora versa il decreto, i 3 nuovi posti costituiranno altrettante vacanze sino al momento dell'adozione degli opportuni provvedimenti di copertura dei medesimi a cura dal Consiglio superiore della magistratura.

Tanto premesso, deve ora rilevarsi come l'organico del Tribunale bergamasco nell'assetto evocato nell'interrogazione presenta l'attuale vacanza di 9 unità di giudice (nessuna delle quali afferente all'aliquota dei giudici del lavoro), dando luogo ad una scopertura complessiva del corpo togato pari al 20 per cento. Solo 3 delle 9 vacanze, tuttavia, attendono pubblicazione a cura del Consiglio superiore della magistratura; le ulteriori 6 hanno infatti trovato copertura mediante la destinazione all'ufficio di altrettante unità di magistrati ordinario in tirocinio (MOT) reclutati con concorso indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 2016.

Quanto alla situazione organica dell'ufficio del giudice di pace di Bergamo, si deve infine aggiungere che presso il medesimo, a fronte di una previsione organica pari a 21 unità onorarie, risultano presenti in servizio 4 unità; nessuna delle 3 unità previste dall'organico dell'ufficio del giudice di pace di Grumello del Monte risulta, invece, in servizio, laddove l'ufficio del giudice di pace di Treviglio dispone di 2 delle 4 unità previste in organico.

Infine, il complesso dell'ex convento della Maddalena sito tra via Borfuro e via Sant'Alessandro è un immobile in avanzato stato di degrado, non utilizzabile nell'immediatezza per le finalità proposte. In relazione al recupero del complesso, il Comune di Bergamo ha commissionato nel 2014 uno studio di fattibilità finalizzato al recupero e la rifunzionalizzazione a fini culturali e istituzionali. Nel merito, il computo estimativo ipotizza una somma complessiva pari a 3.900.000 euro, di cui 3.200.000 relativi ai soli lavori di carattere edilizio ed ulteriori 700.000 euro per spese tecniche e di istruttoria.

In data 18 dicembre 2017 il Comune di Bergamo, l'Agenzia del demanio, l'ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna per la Lombardia hanno sottoscritto un protocollo di intesa per l'utilizzo dell'immobile denominato "casa della Libertà" e del complesso denominato "ex convento della Maddalena". Il protocollo, avente valore biennale, e quindi decaduto nel novembre 2019, prevedeva l'utilizzo con finalità istituzionali e culturali del pian terreno dell'immobile "casa della Libertà", sito in piazza della Libertà n. 7, di proprietà del demanio dello Stato, nonché allibrato al n. BGDOO1 i nell'elenco degli immobili appartenenti alla categoria del demanio storico-artistico e la delocalizzazione dell'ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna (UEPE) presso il primo e secondo livello dell'ex convento.

Nell'ambito delle linee guida del piano per la ripresa dell'Europa (recovery plan for Europe) e del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RFF), questa Direzione generale ha incluso il complesso negli elenchi delle opere ipotizzando un fabbisogno finanziario pari a 4.800.000 euro, prevedendo, altresì, una riformulazione del richiamato protocollo, ovvero la delocalizzazione dell'ufficio del giudice di pace e UNEP presso il complesso dell'ex convento della Maddalena ed il trasferimento dell'ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna presso l'immobile di proprietà della Provincia, sito in via Borgo Palazzo.

*Il Ministro della giustizia*

BONAFEDE

(18 dicembre 2020)

---

GARAVINI. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

la casa d'Italia a Juiz de Fora, nello Stato del Minas Gerais in Brasile, è stata costruita dagli emigrati italiani oltre 80 anni fa e riveste un'importanza centrale come anello di congiunzione tra il nostro Paese e la comunità italiana in Brasile;

all'interno vi hanno sede diverse associazioni che operano attivamente insieme al Dipartimento della cultura, al fine di promuovere la cultura e le tradizioni italiane, tra le quali il corso di lingua e cultura italiana, l'associazione italo-brasiliana "San Francesco di Paola", l'associazione sportiva e culturale Brasile-Italia di Juiz de Fora, il gruppo di danza popolare italiana "Tarantolato", la cappella di san Francesco di Paola, il coro di musica italiana "L'Italia tra noi", la "Pizzaiolo School" (certificata da AVPN) ed il gruppo ricamatori;

lo stesso edificio della casa d'Italia è stato riconosciuto come patrimonio storico del comune di Juiz de Fora, per la sua importanza storica e culturale per la città e per l'intera comunità dei discendenti di italiani;

considerato che:

lo Stato italiano, tramite il consolato d'Italia a Belo Horizonte, aveva recentemente deciso di mettere all'asta l'edificio, con il conseguente sfratto di tutte le associazioni che operano al suo interno;

i cittadini italiani e i discendenti, le associazioni e il Consiglio generale degli italiani all'estero hanno avviato una petizione *on line* e hanno rivolto un appello pubblico affinché l'asta e la vendita venissero sospese;

in data 13 ottobre 2020, attraverso una nota stampa, è stato annunciato che la vendita sarebbe stata bloccata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possa confermare l'ufficialità della notizia, apparsa sui *media* italiani all'estero, relativa alla sospensione della vendita;

se non ritenga opportuno mettere in atto tutte le iniziative necessarie affinché la gestione della casa d'Italia venga affidata alle associazioni aventi sede all'interno della stessa o ad altra istituzione italiana o ente legato alla nostra comunità in Brasile;

quali programmi abbia intenzione di attivare al fine di valorizzare la casa d'Italia di Juiz de Fora e garantire il corretto e sicuro svolgimento delle sue attività anche per il futuro.

(4-04358)

(3 novembre 2020)

RISPOSTA. - In questi anni l'immobile casa d'Italia, sito nel comune di Juiz de Fora, nello Stato brasiliano di Minas Gerais, è stato utilizzato dalla locale associazione dei connazionali per meritorie attività di promozione della lingua e cultura italiana, ma, secondo quanto indicato dagli uffici amministrativi di questo Ministero, in parte anche per attività di carattere commerciale per le quali non risulta essere stato corrisposto alcun canone concessorio o di locazione al Ministero stesso.

Alla decisione di mettere l'edificio all'asta si era arrivati anche per altre considerazioni, quali il possibile, elevato introito per lo Stato ed anche il timore che l'edificio, in quanto non più utilizzato a fini istituzionali, potesse essere escluso dall'esenzione fiscale prevista ai sensi della convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, e quindi tassato dalle autorità brasiliane, con un aggravio di costi per l'erario italiano.

In definitiva, se da un punto di vista strettamente amministrativo la decisione di avviare la procedura di asta era conforme alle disposizioni normative, il sottosegretario Merlo ritenuto che la preliminare interlocuzione con la collettività residente potesse essere meglio sviluppata, anche con riferimento ad alcuni aspetti su titoli di proprietà e criteri di utilizzo. Tanto che, quando ha ricevuto numerose ed allarmate segnalazioni da parte di connazionali dopo la pubblicazione del bando di gara, ha promosso un approfondimento della questione alla Farnesina, in esito al quale la competente Direzione generale il 14 ottobre ha deciso di sospendere la procedura di asta pubblica per la vendita dell'immobile per procedere ad ulteriori e definitivi approfondimenti, nella consapevolezza del significato storico, umano e culturale che la casa d'Italia di Juiz de Fora riveste per l'importante comunità residente.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*

MERLO

(10 dicembre 2020)

---



GARAVINI. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il numero di connazionali iscritti all'Anagrafe degli italiani all'estero (AIRE) residenti sulle isole Canarie è fortemente aumentato negli ultimi 10 anni, passando da 10.379 nel 2009 a 27.098 nel 2019;

secondo l'Instituto nacional de estadística, tuttavia, tale dato non corrisponderebbe all'effettivo numero di italiani residenti nelle isole Canarie, che ammonterebbe invece a 51.256, facendo della comunità italiana la più numerosa comunità straniera residente sull'arcipelago;

la presenza consolare nelle isole Canarie si compone esclusivamente di consoli onorari, ai quali sono attribuiti poteri limitati rispetto a quelli esercitati da un console generale o da un agente consolare;

considerato che:

la mancanza di un consolato sulle isole Canarie comporta grandi disagi per i connazionali lì residenti, dal momento che per il rilascio di documenti sono obbligati a recarsi al consolato di Madrid, distante migliaia di chilometri;

tale situazione risulta ulteriormente aggravata a causa della pandemia da COVID-19, che comporta un aumento della richiesta di servizi consolari e al contempo rende più difficoltoso recarsi nella capitale spagnola per adempiere a oneri burocratici e per usufruire dei servizi offerti dal consolato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda avviare le procedure necessarie affinché venga aperto in tempi brevi un ufficio consolare nelle isole Canarie.

(4-04467)

(25 novembre 2020)

RISPOSTA. - Si assicura che la Farnesina riserva la massima attenzione all'efficienza della rete consolare, specie nei Paesi con considerevoli comunità italiane come la Spagna. Soprattutto negli ultimi anni il deciso incremento della presenza dei connazionali in territorio spagnolo si è concentrato soprattutto in alcune regioni come le isole Canarie. Qui sono attualmente operativi i due consolati onorari a Santa Cruz de Tenerife e Las Palmas de Gran Canaria. Come viene ricordato, per i servizi che non posso-

no essere svolti dai funzionari onorari, la comunità italiana deve far riferimento alla cancelleria consolare di Madrid.

Nel quadro delle iniziative di recente adottate al fine di rafforzare la rete consolare italiana e di migliorare l'erogazione dei servizi ai connazionali all'estero, per le quali il sottosegretario Merlo si è personalmente adoperato, la Farnesina ha preso la decisione di aprire un ufficio consolare di carriera nelle isole Canarie. La nuova sede, con rango di agenzia ed in grado di erogare l'intera gamma dei servizi consolari all'utenza, sarà situata sull'isola di Tenerife, nella località di Arona, dove si concentra la maggior parte della comunità italiana.

Nelle more dell'istituzione dell'agenzia consolare, nella medesima località sta per essere aperto uno sportello consolare, ufficio distaccato dell'ambasciata di Madrid (con due unità di personale in servizio), per dare un primo sollievo alle esigenze degli italiani presenti nell'area. A causa dell'emergenza da COVID-19, le attività propedeutiche all'apertura dello sportello hanno subito inevitabili rallentamenti. Si sta compiendo ogni sforzo per rendere lo sportello operativo il prima possibile. In particolare, ad agosto è stata autorizzata la sottoscrizione del contratto di locazione, con validità di un anno, dello spazio ubicato all'interno dell'edificio Zentral center di Arona da destinare allo sportello, e successivamente sono stati autorizzati dall'amministrazione centrale i finanziamenti integrativi necessari a coprire il canone di locazione e i costi di adeguamento dei locali e di funzionamento dello sportello almeno fino al 31 dicembre prossimo.

Dal punto di vista logistico sono attualmente in corso i lavori di approntamento dei locali destinati a ospitare lo sportello, già presi in locazione. Il 18 novembre l'amministrazione ha assicurato il finanziamento integrativo richiesto dall'ambasciata d'Italia a Madrid di 30.355 euro, a valere sul capitolo 1613/2020 per le esigenze operative legate alla prossima apertura dello sportello consolare di Arona. A livello informatico, le apparecchiature proposte per la sede sono state ritenute compatibili con gli *standard* ministeriali ed i tempi per la piena operatività della connessione saranno relativamente brevi.

Sotto il profilo delle dotazioni di personale, anche alla luce della legislazione locale, la soluzione migliore è stata ritenuta quella di fare affidamento su due risorse di personale tramite un'agenzia interinale. L'ambasciata a Madrid, da cui lo sportello dipende, sta finalizzando le procedure ed è previsto che le 2 unità inizino a lavorare il 15 dicembre. Sotto il profilo del personale di ruolo, sono già stati messi in pubblicità 2 posti in assegnazione breve per aree funzionali. L'obiettivo è quello di aprire lo sportello ad Arona entro la prima metà del prossimo gennaio 2021. Il sottosegretario Merlo conta di tornare a Tenerife per l'occasione.

Dopo aver da poco ottenuto dalle autorità spagnole il necessario assenso all'apertura dell'agenzia consolare, l'istituzione di un ufficio in grado di fornire ogni servizio agli italiani è ormai imminente.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*

MERLO

(11 dicembre 2020)

---

MALAN. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il 2 novembre 2020 il Canale 2 della televisione di Stato dell'Iran ha dato la notizia che il Parlamento di quel Paese ha approvato una legge che impegna il Governo a produrre 120 chilogrammi all'anno di uranio arricchito al 20 per cento, ad attivare duemila centrifughe per tale produzione, a riavviare il reattore di Arak e a impedire l'accesso degli ispettori internazionale agli impianti; ciò, in aperta violazione del trattato JCPOE, costituisce un importante passo verso la costruzione di armi atomiche; nell'aula del Majles, al termine del voto, i deputati hanno scandito "morte all'America";

oltre alle consuete minacce agli USA, non sono mancate quelle contro l'Europa, ad esempio nel 2017, quando alti ufficiali dei *pasdaran*, come il comandante, il generale Mohammad Ali Jafari, hanno vantato di poter facilmente aumentare la portata dei loro missili fino a 3.500 chilometri, includendo, perciò, l'intero territorio italiano nel raggio d'azione;

sin dalla Rivoluzione del 1979 è nota l'ostilità dell'Iran verso Israele, rilevabile ad esempio dalle dichiarazioni pubbliche dell'Ayatollah Khamenei, guida suprema del Paese: "La completa distruzione è la sola cura per il regime israeliano, "Israele è un cancro: cos'altro si può fare con un cancro se non rimuoverlo?"; è del 5 giugno 2019 la sua definizione della esistenza di Israele con queste parole: "Un usurpatore nemico nel cuore dei paesi musulmani è criminalmente attivo";

dal 2017, in piazza della Palestina a Teheran, è in funzione un orologio che segna il conteggio alla rovescia del tempo entro il quale lo Stato di Israele sarà distrutto; il termine previsto, a parte i guasti che affliggono lo strumento, scade nel 2040;

nel suo rapporto sul terrorismo internazionale del 2019, il Dipartimento di Stato degli USA evidenzia che il regime iraniano spende almeno

700 milioni di dollari all'anno per finanziare il terrorismo internazionale, tra gli altri Paesi, in Iraq, Libano e Yemen;

il 14 settembre 2019 dall'Iran è giunto un grande attacco a una delle più grandi raffinerie di petrolio dell'Arabia Saudita;

il 5 dicembre 2019, gli ambasciatori all'ONU di Francia, Germania e Regno Unito, hanno mandato una lettera al segretario ONU, Antonio Guterres, in cui hanno accusato l'Iran di sviluppare missili balistici a capacità nucleare, vietati dalla risoluzione n. 2231 del 2015, allegato B;

secondo autorevoli fonti occidentali, il regime iraniano ha perpetrato attentati terroristici anche in territorio europeo: i servizi di informazione olandesi ebbero forti indicazioni del coinvolgimento del regime iraniano nell'assassinio avvenuto nella città di Almere, in Olanda, dell'attivista dissidente iraniano Ali Motamed nel 2015 (in contemporanea con la firma del controverso accordo nucleare), seguito dall'assassinio di Ahmad Molla Nissi, un altro dissidente del regime, a L'Aia nel 2017; ci fu anche un attentato sventato al corteo dell'opposizione al regime iraniano nell'estate del 2018 a Parigi (al quale partecipò fra gli altri anche l'ex sindaco di New York City, Rudolph Giuliani): una coppia belga di origini iraniane fu fermata in possesso di mezzo chilo di esplosivo dalla sicurezza francese, grazie alle informazioni apprese in merito ad un intreccio organizzato da Assadollah Assadi, un dirigente dell'*intelligence* iraniana; nell'ottobre 2018 la Polizia albanese ha annunciato di avere sventato un attentato contro dissidenti iraniani a Tirana;

il 22 maggio scorso, nella "giornata di Al-Quds" la guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, ha dichiarato la *jiha*d armata contro Israele, "tumore canceroso", annunciando di voler a tal fine rifornire massicciamente di armi ogni gruppo e formazione che combatta ciò che lui definisce "l'entità sionista";

il 21 giugno, l'organizzazione terrorista "Hezbollah" ha diffuso un video in cui la voce del suo *leader* Hassan Nasrallah vanta la capacità di colpire con precisione con missili ogni punto di Israele; lo stesso Nasrallah ha dichiarato che diverse decine di migliaia dei suoi missili provengono dall'Iran; tale arsenale potrebbe essere usato anche contro le forze della missione UNIFIL, a forte presenza italiana, al confine tra Libano e Israele;

l'ambasciatore della Repubblica Islamica dell'Iran, il 23 giugno, richiesto dall'interrogante di precisare se esistevano limiti a tale fornitura d'armi rispetto a formazioni ufficialmente terroristiche e se le dichiarazioni di Ali Khamenei secondo le quali la Palestina va liberata "dal fiume Giordano al mare Mediterraneo", cioè eliminando del tutto Israele, non ha risposto, ribadendo soltanto il concetto della malvagità di Israele;

nel rapporto del 5 giugno scorso, l'AIEA ha denunciato gravi violazioni da parte iraniana del JCPOA, che includono un enorme aumento della produzione di uranio arricchito e aver impedito agli ispettori di visitare gli impianti;

gli USA si sono ritirati dal JCPOA,

si chiede di sapere:

se e in che modo il Ministro in indirizzo, nei rapporti con la Repubblica Islamica dell'Iran, tenga conto del sostegno al terrorismo e della promessa di distruggere Israele;

se e quali misure abbia intrapreso o intenda intraprendere a tutela della pace e della sicurezza rispetto al sostegno al terrorismo e all'intendimento manifestato di distruggere Israele da parte del regime iraniano;

quali iniziative intenda intraprendere, nell'ambito dell'Unione europea o in altri consessi rispetto alle violazioni del trattato JCPOE da parte dell'Iran.

(4-04431)

(12 novembre 2020)

RISPOSTA. - La regione del Mediterraneo allargato continua a caratterizzarsi per complessità, eterogeneità e volatilità degli scenari. Il Governo italiano è da sempre impegnato, assieme ai *partner* europei, a perseguire una *de-escalation* delle tensioni e a prevenire nuovi picchi di instabilità nella regione. Sono infatti molti, ed importanti, gli interessi detenuti nell'area, sia sul piano securitario che su quello economico: basti considerare che dalla sola regione del Golfo proviene un terzo delle forniture energetiche del nostro Paese.

L'Italia fa del riconoscimento del diritto di Israele ad esistere e vivere in sicurezza un cardine della propria politica mediorientale: un diritto che va tutelato di fronte alle continue minacce, anche di natura verbale. Per questo motivo lo scorso maggio l'Italia ha promosso e sostenuto, assieme agli altri Paesi dell'Unione europea, la dichiarazione dell'alto rappresentante Borrell di forte condanna delle parole della Guida suprema iraniana sulla distruzione di Israele, definite totalmente inaccettabili e incompatibili con l'obiettivo di una regione stabile e pacifica. Ha inoltre accolto positivamente la conclusione degli "accordi di Abramo", che favoriscono una normalizzazione nei rapporti tra Israele, Emirati arabi uniti, Bahrein e Sudan. Si auspica che adesso si possa procedere a un rilancio del processo di pace tra israeliani

e palestinesi, con la prospettiva di una soluzione a due Stati giusta, sostenibile e praticabile, come altro passaggio chiave per la sicurezza della regione.

L'Italia guarda con attenzione e preoccupazione a certi aspetti critici della posizione dell'Iran, incluso il sostegno ad attori non statali, la proliferazione balistica e la situazione dei diritti umani. Considera tuttavia che il mantenimento di un'interlocuzione franca, esigente e allo stesso tempo costruttiva con Teheran sia essenziale per influire sulle sue scelte. L'Iran resta un attore importante per la soluzione delle crisi che interessano l'area. In questo contesto, il Governo è favorevole alla riattivazione del formato di dialogo a livello alti funzionari dei Paesi E4 (Italia, Francia, Germania, Regno Unito), del servizio europeo di azione esterna e dell'Iran sulle questioni regionali.

Per quanto concerne l'intesa sul nucleare, il JCPoA, il nuovo rapporto trimestrale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) sull'attuazione dell'intesa, formalmente presentato in occasione della riunione del consiglio dei governatori del 18-20 novembre, dà atto del prosieguo da parte iraniana delle attività di arricchimento e di ricerca e sviluppo già segnalate nei precedenti rapporti, con un ulteriore superamento delle soglie previste dall'accordo, in particolare circa lo *stock* complessivo di uranio arricchito e il numero delle centrifughe attive. Si ritiene che il JCPoA rimanga un pilastro dell'architettura di sicurezza regionale e non proliferazione che non ha, al momento, alternative. L'Italia sostiene quindi l'approccio europeo volto ad esortare Teheran a una piena attuazione dell'intesa sul nucleare. Anche in occasione dell'ultimo consiglio dei governatori dell'AIEA, come già avvenuto in precedenza, l'Italia si è unita ai *partner* europei nel richiedere all'Iran il rispetto del JCPoA e la massima cooperazione con l'Agenzia in relazione alle fondamentali attività di verifica, presentando un intervento nazionale di tale tenore. Si auspica che le recenti dichiarazioni di disponibilità a ritornare a dialogare sull'attuazione dell'intesa nucleare, provenienti nelle ultime settimane sia da parte del presidente eletto Biden sia da parte di Teheran, possano presto acquisire concretezza e offrire nuove opportunità di stabilità all'intero quadrante mediorientale.

A titolo più generale, quale contributo alla stabilità nella regione e a salvaguardia della sicurezza e della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, sono in corso valutazioni rispetto alla partecipazione italiana alla missione europea di monitoraggio in quel tratto di mare (EMASOH), avviata a seguito degli incidenti e delle azioni di sabotaggio ai danni di petroliere di varie nazionalità nel corso dell'estate 2019, da sottoporre alla valutazione del Parlamento nel quadro del decreto di autorizzazione alle missioni internazionali per l'anno 2021.

Infine, con l'obiettivo di sostenere la lotta al terrorismo e la tutela della pace e della sicurezza nella regione, l'Italia è tra i principali contributori della coalizione anti Daesh e partecipa alla missione NATO in Iraq, i cui

sforzi mirano altresì a rendere le istituzioni irachene più resistenti alle pressioni esterne.

*Il Vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

SERENI

(14 dicembre 2020)

---

MALLEGNI. - *Ai Ministri dello sviluppo economico e per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.* - Premesso che:

per promuovere ed espandere l'accesso alla banda ultra larga in Italia, il Governo italiano ha previsto l'introduzione di un sistema di *voucher* al fine di aiutare le famiglie a basso reddito a superare l'attuale "divario digitale". La misura è stata concepita come uno schema di *voucher* in due fasi, la prima volta a disciplinare gli incentivi per scuole e famiglie con ISEE sotto i 20.000 euro annui, la seconda per imprese e famiglie con redditi ISEE fino a 50.000 euro all'anno;

per quanto concerne la fase 1, secondo quanto comunicato dal comitato banda ultra larga lo scorso 5 maggio 2020 e da quanto riportato dal documento relativo alla fase 2 del programma posto in consultazione da Infratel, società *in house* del Ministero dello sviluppo economico e soggetto gestore dell'iniziativa e attuatore della strategia italiana per la banda ultra larga, il piano prevede che alle famiglie a basso reddito (ISEE inferiore a 20.000 euro) sia destinato un *voucher* di 500 euro che, oltre che per servizi di connettività, possa essere destinato anche ad elementi *hardware*, ossia i *tablet* o *personal computer*, purché forniti dal medesimo operatore che ha offerto il servizio;

secondo quanto recentemente comunicato anche dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione durante l'audizione tenutasi il 16 settembre 2020 in IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *recovery fund* e sulla realizzazione della rete unica delle comunicazioni, il decreto relativo alla fase 1 sarebbe stato firmato dal Ministro dello sviluppo economico, registrato dalla Corte dei conti e dunque prossimo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*;

se la scelta tratteggiata fosse confermata nel decreto di prossima pubblicazione, il Governo avrebbe ritenuto opportuno riservare il *voucher* per gli strumenti *hardware* unicamente agli operatori di telecomunicazioni, limitando la libera scelta del consumatore ed escludendo indebitamente la

gran parte degli operatori economici attivi sul mercato della produzione, dell'importazione e della distribuzione di tali prodotti,

si chiede di sapere se i fatti esposti corrispondano al vero e quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per rivedere una scelta che, se perseguita, potrebbe avere gravi effetti sulla concorrenza tra operatori e sulla tutela del consumatore che verrebbe indebitamente limitato nella scelta, oltre ad essere potenzialmente posto, una volta cessato il *voucher*, in una potenziale condizione di sudditanza economica verso gli operatori fornitori di servizio e *hardware*.

(4-04206)

(8 ottobre 2020)

MALLEGNI. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

per promuovere ed espandere l'accesso alla banda ultra larga in Italia, il Governo ha previsto l'introduzione di un sistema di *voucher* al fine di aiutare le famiglie a basso reddito a superare l'attuale "divario digitale". La misura è stata concepita come uno schema in due fasi, la prima volta a disciplinare gli incentivi per scuole e famiglie con ISEE sotto i 20.000 euro annui, la seconda per imprese e famiglie con redditi ISEE fino a 50.000 euro all'anno;

lo scorso 7 agosto 2020 è stato emanato dal Ministero dello sviluppo economico il decreto denominato "piano voucher per le famiglie a basso reddito" pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 243 del 1° ottobre 2020;

la disciplina dei *bonus* prevede che solo gli operatori dei servizi di connettività possano fornire anche i dispositivi informatici, cioè i *tablet* o i *personal computer*, coprendo un valore fino a 300 euro (che verranno loro rimborsati dallo Stato), utilizzabili dagli aventi diritto per l'acquisto del bene, o come sconto sui prodotti di valore maggiore;

il decreto preclude le stesse attività a tutti gli altri rivenditori di dispositivi elettronici e informatici, restringendo le possibilità di scelta degli aventi diritto e rappresentando un'evidente distorsione della concorrenza;

in data 8 ottobre l'interrogante con l'atto 4-04206 aveva già chiesto al Ministro in indirizzo di rivedere queste posizioni per tutelare tanto il settore del commercio quanto i consumatori;



il 22 ottobre l'AIRES, Associazione italiana retailers elettrodomestici specializzati, e l'ANCRA, Associazione nazionale commercianti radio televisione elettrodomestici e affini, con l'intervento *ad adiuvandum* di "Mediaworld", hanno impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio il decreto contestando i medesimi profili di illegittimità;

hanno anche presentato domanda cautelare di sospensione dell'esecutività e degli effetti del decreto ministeriale, stante l'evidenza e l'irreparabilità dei danni che il provvedimento governativo è in grado di provocare a tutte le imprese operanti nel settore dei prodotti elettronici, sospensione sulla quale il TAR del Lazio dovrebbe pronunciarsi a giorni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le sue considerazioni in merito;

se non ritenga di dover intervenire rapidamente per evitare che, a seguito dell'ipotesi di sospensione del decreto, esso perda la sua efficacia a scapito dei consumatori che avrebbero dovuto usufruirne.

(4-04285)

(27 ottobre 2020)

RISPOSTA.<sup>(\*)</sup> - L'interrogante con i due atti di sindacato ispettivo 4-04206 e 4-04285 fa riferimento al sistema di *voucher*, in due fasi, introdotto dal Governo per aiutare le famiglie a superare l'attuale "divario digitale" e individua profili di illegittimità nel decreto recante "piano voucher sulle famiglie a basso reddito", ritenendolo lesivo dei principi della concorrenza.

Il piano strategico banda ultra larga e la sua accelerazione rivestono grande rilevanza politica per il Governo. In questi mesi, i Ministri interessati, il comitato banda ultra larga e le Regioni hanno operato in sinergia per dare attuazione alla strategia nazionale, accelerando le attività nelle aree bianche e attivando le parti ancora mancanti della strategia medesima, ossia gli incentivi alla domanda (*voucher*) e i progetti nelle aree "grigie". In particolare, il piano di incentivi per la domanda (piano *voucher*) trova esecuzione nel contesto dell'emergenza epidemiologica da Sars-Cov-2, durante la quale è emerso come i collegamenti *internet* a banda ultralarga costituiscano il presupposto per l'esercizio di diritti essenziali, costituzionalmente garantiti, come i diritti allo studio e al lavoro. Oltre al piano *voucher*, nel contesto

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

emergenziale attuale, altri incentivi e agevolazioni sono stati destinati a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni per sostenere esigenze specifiche, quali la mobilità sostenibile e la didattica a distanza.

Il comitato banda ultra larga si è riunito in data 5 maggio 2020 e ha varato un piano di contributi alla connettività per scuole, famiglie e PMI. Il piano *voucher* si articola in due fasi: la fase 1, dedicata ai *voucher* per le famiglie con reddito ISEE fino a 20.000 euro; la fase 2, dedicata ai *voucher* per le imprese e per le famiglie con reddito ISEE fino a 50.000 euro. Per quanto riguarda la fase 1, la misura ha ottenuto la necessaria autorizzazione della Commissione europea il 4 agosto 2020. Il decreto del Ministero dello sviluppo economico recante "piano voucher sulle famiglie a basso reddito", firmato il 7 agosto 2020, è stato così pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 1° ottobre 2020, in seguito all'avvenuta registrazione da parte dell'organo controllante (Corte dei conti).

Il piano *voucher* di fase 1 è un intervento di sostegno alla domanda di servizi di connessione *internet* a banda ultralarga. In tale contesto, al fine di garantire non solo l'accesso, ma anche l'uso efficiente delle risorse e degli applicativi della rete, si intende offrire alle famiglie meno abbienti, oltre ai servizi di connettività, anche i dispositivi necessari per fruire di tali servizi. Infatti, l'articolo 3 del decreto 7 agosto 2020 riconosce alle famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro un contributo del valore massimo di 500 euro, sotto forma di sconto, sul prezzo di vendita dei canoni di connessione a *internet* in banda ultralarga per un periodo di almeno 12 mesi e, ove presenti, dei relativi servizi di attivazione, nonché per la fornitura dei relativi dispositivi elettronici (CPE) e di un *tablet* o un *personal computer*. Il contributo è erogato, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, per la fornitura di servizi di connettività ad almeno 30 Mbit al secondo in *download* alle famiglie che non detengono alcun contratto di connettività, ovvero che detengono un contratto di connettività a banda larga di base, da intendersi come inferiore a 30 Mbit al secondo in *download*.

Sin dalla loro approvazione, il Ministero si è attivato per la realizzazione dei piani, in cooperazione con la società Infratel Italia, soggetto attuatore della strategia BUL. Di seguito si riporta il dettaglio dei passaggi attuativi.

Nel mese di settembre si sono concluse le consultazioni pubbliche per la raccolta dei contributi da parte dei soggetti interessati, in ottemperanza ai punti 64 e 78, lettera *b*), della comunicazione della Commissione europea recante "Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga" (2013/C 25/01). In data 5 ottobre 2020 Infratel Italia ha pubblicato il regolamento per l'erogazione dei *voucher* di fase 1. Dall'8 ottobre è *online* (all'indirizzo "[voucherbul.infratelitalia.it](https://www.voucherbul.infratelitalia.it)") la piattaforma di Infratel Italia per l'accREDITAMENTO degli operatori di telecomunicazioni interessati ad offrire ai consumatori i *voucher* di fase 1 secondo quanto previsto dal relativo decreto

7 agosto 2020. Il manuale operativo del piano *voucher* fase 1 e la documentazione afferente alla procedura di accreditamento degli operatori sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero, sul sito istituzionale di Infratel e sito "bandaultralargaitalia".

Possono partecipare al piano *voucher*, con offerte commerciali in abbinamento al contributo, tutti gli operatori che forniscono servizi *internet* su reti a banda larga ad almeno 30 Mbit al secondo in *download*. Gli operatori devono essere quindi in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 25 "Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica" del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche". Per l'adesione al piano *voucher*, gli operatori devono accreditarsi sulla piattaforma Infratel Italia, caricando le offerte commerciali dedicate alle famiglie meno abbienti, da proporre in abbinamento ai *voucher*.

A partire dal 19 ottobre, gli operatori accreditati possono caricare sulla piattaforma le offerte commerciali al pubblico. A partire dal 4 novembre, dopo un confronto con gli *stakeholder* relativo alle procedure per l'attuazione della misura, gli operatori hanno iniziato le registrazioni sulla piattaforma di Infratel Italia. Dal 9 novembre i consumatori possono accedere alle offerte presentate dagli operatori e riscattare il *voucher* di fase 1. Al 30 novembre risultano autorizzate 420 offerte relative a 64 operatori. Infratel Italia proseguirà la valutazione delle ulteriori offerte presentate dagli operatori accreditati e fornirà aggiornamenti quotidiani sui propri siti istituzionali.

L'erogazione dei *voucher* per la connettività di fase 1 è dunque partita a poco più di un mese dalla pubblicazione del decreto ministeriale e nei tempi stabiliti dal comitato banda ultralarga. Si stima che ne potranno beneficiare a livello nazionale oltre 2 milioni di famiglie (circa il 16 per cento). Il rispetto dei tempi stabiliti dal comitato è stato possibile grazie ad una collaborazione sinergica tra il Ministero, la Conferenza delle Regioni, il comitato stesso, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), la fondazione Ugo Bordoni e Infratel Italia. Tra il 9 e il 30 novembre sono state presentate oltre 54.800 richieste di prenotazione *voucher* e risultano attivati oltre 3.100 *voucher*.

Per quanto riguarda la misura dei *voucher* di fase 2, a seguito della consultazione pubblica che ha consentito di rivedere in alcune parti il piano per tenere conto delle osservazioni di una molteplicità di *stakeholder*, la versione aggiornata della misura è stata inviata alla Commissione europea con richiesta formale di una valutazione urgente.

La misura del piano relativa alle imprese, in particolare, prevede un contributo differenziato (da 300 a 2.500 euro), definito in base alle caratteristiche della connettività e alla durata dei contratti, come richiesto dagli *stakeholder* in esito alla consultazione pubblica e dalla Commissione euro-

pea nel corso di interlocuzioni informali. La misura del piano di fase 2 relativa alle famiglie è indirizzata alle famiglie con reddito ISEE inferiore ai 50.000 euro e prevede una riserva per le famiglie con reddito ISEE inferiore ai 20.000 euro. Il contributo, pari a 200 euro, sarà erogato per collegamenti alla migliore velocità disponibile all'unità immobiliare.

Per quanto riguarda le perplessità circa una supposta sudditanza del consumatore nei confronti dei fornitori di servizio e *hardware*, considerato che in caso di recesso dal contratto per il passaggio ad altro operatore il beneficiario manterrà il *tablet* o il *personal computer* fornito dall'operatore originario, non si ravvisano elementi per immaginare tale sudditanza.

Per rispondere alla preoccupazione in merito alla lesione dei principi della concorrenza, si rappresenta quanto segue. È l'ordinanza n. 7239, pubblicata il 23 novembre 2020, della sezione terza ter del TAR del Lazio che ha respinto la domanda cautelare di annullamento del decreto ministeriale e ogni altro atto presupposto e conseguente, previa sospensione della sua efficacia (presentata dalle associazioni AIRES, associazione italiana retailers elettrodomestici specializzati, ANCRA, associazione nazionale commercianti radio televisione elettrodomestici e affini e Mediamarket SpA e richiamata dall'interrogante) a dare un primo chiarimento sulla questione, affrontandola non solo dal punto di vista del danno lamentato, ma entrando nel merito della vicenda e assumendo una posizione chiara ed inequivocabile.

L'ordinanza specifica tra l'altro che: 1) la finalità del contributo è quella di sostenere la domanda di connessione ad *internet* per le famiglie meno abbienti nel momento di emergenza sanitaria per l'accesso ai servizi educativi e al lavoro; 2) il decreto non impone l'utilizzo di un particolare dispositivo per la connessione; 3) la fase emergenziale giustifica la misura, volta ad assicurare in tempi celeri diritti costituzionalmente garantiti; 4) la vastità degli operatori di rete e la possibilità per gli stessi di sottoscrivere accordi commerciali con i distributori all'ingrosso e al dettaglio di *device* costituiscono circostanze sufficienti ad escludere che possa verificarsi il presupposto della limitazione della libertà del consumatore nella scelta del dispositivo per la fruizione del servizio di accesso ad *internet*.

In particolare, si legge nell'ordinanza, che "la finalità del contributo non è tanto quella di acquistare i dispositivi, ma quella di sostenere la domanda di connessione ad *internet* per le famiglie meno abbienti e (art. 1 del DM) nel momento di emergenza sanitaria per l'accesso ai servizi educativi e al lavoro". Il giudice amministrativo ha anche evidenziato che "la fornitura del solo terminale non realizza l'interesse pubblico perseguito ed è per questo che è stata imposta l'erogazione del contributo tramite l'operatore di rete attraverso la necessaria sottoscrizione di un contratto di connessione a *internet*". In ogni caso, il decreto non impone l'utilizzo di un particolare dispositivo per la connessione, salvo il rispetto delle caratteristiche minime indicate nel manuale operativo Infratel a garanzia della qualità del *device*, né

affida all'operatore di rete la scelta di un determinato apparato. La numerosità degli operatori di rete aderenti all'iniziativa, unitamente alla possibilità per gli stessi di sottoscrivere accordi commerciali con i distributori e i venditori al dettaglio dei *tablet* e dei *personal computer*, con conseguente variabilità dei dispositivi offerti (disposizione, quest'ultima, riportata nel manuale operativo di fase 1, e specificamente, l'art. 2, paragrafo 1, punto VI, del manuale) costituisce, ad avviso del TAR del Lazio, circostanze sufficienti ad escludere che possa verificarsi il presupposto della limitazione della libertà del consumatore nella scelta del dispositivo per la fruizione del servizio di accesso ad *internet*. Sulla base di queste premesse, il giudice ha quindi affermato che "la mancata previsione di due passaggi distinti, uno presso il rivenditore di dispositivi elettronici e l'altro presso l'operatore di rete, appare in linea con la natura emergenziale della misura, finalizzata ad assicurare, in modo celere, attraverso una procedura semplificata, diritti costituzionalmente garantiti (allo studio e al lavoro) nella fase emergenziale".

*Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*

MANZELLA

(7 dicembre 2020)

---

NATURALE, PIARULLI, PAVANELLI, TRENTACOSTE, MININNO, LANNUTTI. - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

il periodo attuale ha penalizzato economicamente le imprese del comparto agroalimentare, seppur in maniera più lieve rispetto ad altri settori, ed in particolare il comparto vitivinicolo, a causa principalmente del blocco delle attività "Hotellerie-Restaurant-Café" (Ho.Re.Ca.) durante il *lockdown*, con perdite di fatturato stimabili intorno al 20 per cento rispetto al 2019;

il Governo ha adottato, al riguardo, misure apprezzabili, quali, in particolare, quanto disposto all'articolo 223 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per far fronte alla crisi di mercato del settore vitivinicolo e quanto disposto con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6705 del 23 giugno 2020, recante "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) n. 592 del 30 aprile 2020 della Commissione per quanto riguarda la misura della distillazione di crisi per la Campagna 2019/2020 e rimodulazione del PNS relativa all'annualità 2020";

le imprese interessate, tuttavia, hanno fruito in maniera parziale dei citati interventi, poiché a fronte di uno stanziamento di fondi per 100 milioni di euro riguardo alla prima misura, sono state presentate domande per

soli 39 milioni di euro, mentre, relativamente alla seconda misura, le domande hanno raggiunto una spesa di 14,4 milioni al cospetto dei 50 milioni riservati;

considerato che:

la nuova campagna vendemmiale si appresta ad essere una delle più difficili degli ultimi anni per viticoltori, cantine e commercianti di uva, con effetti immediati sul prezzo di acquisto delle uve;

dai primi segnali della vendemmia appena iniziata, in particolar modo in Puglia, i compensi offerti ai viticoltori di uva da tavola e da vino sono davvero preoccupanti, con prezzo di 1,2 euro per grado zuccherino, non bastanti nemmeno a coprire i costi di produzione;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti, è necessario assicurare equilibrio nelle posizioni di forza nel mercato della filiera viticola, sostenendo la trasparenza delle pratiche commerciali e la corretta determinazione dei prezzi dell'acquisto di uva da parte delle imprese trasformatrici,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;

se non ritenga necessario prevedere un sostegno straordinario per i viticoltori, costretti a vendere la propria produzione sotto la soglia dei costi, mediante lo stanziamento di specifiche risorse da reperire in seno al Dicastero e da fondi residui dei provvedimenti elencati;

quali iniziative intenda intraprendere per effettuare ogni opportuno controllo, interessando l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed ogni altro organismo competente, affinché sia assicurato l'equilibrio nelle posizioni di forza nel mercato della filiera viti-vinicola, incentivando la trasparenza delle pratiche commerciali e la corretta determinazione dei prezzi dell'acquisto di uva da parte delle imprese trasformatrici, anche al fine di scongiurare eventuali accordi fra concorrenti volti a mantenere artificiosamente basso il prezzo delle uve.

(4-04143)

(5 ottobre 2020)

RISPOSTA. - Preme anzitutto rilevare che questa amministrazione, fin dagli inizi della pandemia, ha sensibilizzato la Commissione europea

affinché venisse attivata una serie di interventi in favore delle imprese vitivinicole volti a limitare le conseguenze derivanti dal *lockdown* e dalle chiusure delle attività di ristorazione e del settore HORECA nei principali mercati di esportazione, che rischiavano di aggravare una situazione che si presentava difficile già dai primi mesi del 2019, per la presenza di notevoli scorte di vino. La Commissione europea ha accolto gran parte delle richieste italiane con una serie di provvedimenti, fra cui il regolamento delegato n. 2020/592 che consente, tra l'altro, di attivare le nuove misure dello stoccaggio privato e della distillazione di crisi all'interno del programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS), strumento a supporto delle produzioni viticole nazionali e del reddito dei produttori, in vigore fin dal 2008.

A livello nazionale, invece, sono stati emanati diversi decreti a supporto dei produttori vitivinicoli, di natura sia finanziaria, che amministrativo-gestionale. In particolare, a seguito dell'adozione del regolamento citato, è stato emanato il decreto ministeriale n. 6705 del 23 giugno 2020 per disciplinare la misura della distillazione di crisi.

Occorre comunque tener presente che i fondi europei messi a disposizione attraverso l'organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo possono essere utilizzati unicamente per finanziare le misure del PNS, nel cui contesto è prevista la distillazione di crisi, ma non per un aiuto al reddito come quello proposto nell'interrogazione. Tuttavia, con l'articolo 223 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 del 2020, è stato previsto lo stanziamento di fondi nazionali, pari a 100 milioni di euro, per favorire la riduzione volontaria delle rese dei vini a denominazione di origine ed indicazione geografica. La norma ha il duplice obiettivo di abbassare la produzione dei vini di qualità e allo stesso tempo garantire un più alto livello qualitativo delle produzioni a DOP e IGP. Di tali risorse, circa 40 milioni di euro sono stati utilizzati per le finalità individuate mentre la restante parte, pari a circa 60 milioni, è stata destinata ad azioni volte al ristoro dei produttori ed alla salvaguardia delle produzioni di qualità, ai sensi dell'articolo 58-*quater* del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020.

Si rileva inoltre che, con i primi due decreti-legge "ristori", sono stati stanziati circa 700 milioni di euro per garantire l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, operanti su tutto il territorio nazionale, ivi comprese quelle del settore vitivinicolo, a cui si aggiungono ulteriori risorse precedentemente stanziata sempre per garantire la medesima agevolazione a valere sul periodo gennaio-giugno 2020.

Per quanto concerne i controlli diretti a reprimere le pratiche commerciali sleali e tutelare i soggetti più deboli della filiera vitivinicola, preme rilevare il ruolo di capofila assunto dal Ministero (nell'azione di Governo e soprattutto nei tavoli europei) per la messa al bando delle pratiche abusive e sleali nella filiera agricola e alimentare. Tale intento peraltro col-

lima con uno degli obiettivi cardine della recente direttiva (UE) 2019/633 che sarà recepita dall'Italia, non appena concluso l'*iter* parlamentare di approvazione del disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, già approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri alla fine dello scorso anno.

Infatti, nella legge delega di recepimento, il Governo ha enunciato i principi e i criteri da seguire nel recepire la direttiva n. 633, ovvero regolare i rapporti di filiera tra gli operatori del sistema agroalimentare, "introducendo elementi di maggiore trasparenza, non solo a beneficio della stessa filiera ma anche dei consumatori finali". In tale direzione, quindi, non appena sarà recepita la direttiva, in accordo anche con gli altri operatori coinvolti, il Ministero potrà attuare le misure più efficaci per contrastare il fenomeno denunciato. Anzitutto, attraverso l'introduzione di una maggiore trasparenza e tracciabilità nella commercializzazione e fatturazione degli scambi dei prodotti agricoli e agroalimentari (imponendone la forma scritta), ma soprattutto integrando l'elenco delle pratiche commerciali sleali già previste dalla direttiva con nuove fattispecie più incisive e ricorrenti, come, ad esempio, le gare a doppio ribasso. Il tutto rinforzato da un sistema sanzionatorio efficace e altamente dissuasivo.

Ciò posto, per quanto concerne i controlli diretti a contrastare fenomeni distorsivi di mercato connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che potrebbero ripercuotersi pesantemente sui produttori primari, si rileva che è stata attivata la casella di posta elettronica "pratichesleali" sul sito del Ministero (a disposizione delle organizzazioni agricole, delle associazioni di produttori, delle aziende e di ogni altro soggetto interessato) per segnalare casi di pratiche commerciali sleali che si verificano nel settore agricolo e alimentare. In tale contesto, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) si è prontamente attivato per acquisire e gestire le segnalazioni che pervengono. In particolare, attraverso un apposito modulo pubblicato sul sito del Ministero, le segnalazioni relative a pratiche commerciali sleali possano essere inoltrate e gestite dall'ICQRF in modo agevole ed efficace.

Già dai primi giorni dello scorso mese di marzo l'ICQRF aveva fornito alle proprie strutture territoriali le prime indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto-legge n. 9 del 2020, emanate al fine di contrastare pratiche commerciali sleali che si possono verificare in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID - 19. Successivamente, con apposita circolare di indirizzo del 1° aprile 2020, sono state fornite ulteriori indicazioni agli uffici territoriali affinché concentrassero l'attenzione in questa particolare situazione emergenziale sull'elevato rischio del verificarsi di pratiche sleali e speculative tra operatori economici della filiera agroalimentare.

Quanto sopra, in applicazione dell'art. 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, e relati-



vo regolamento di attuazione (decreto ministeriale 19 ottobre 2012, n. 199), che disciplina, in generale, le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, con particolare riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera, connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale, e dell'art. 33 del decreto-legge n. 9 del 2020, recante sanzioni per le pratiche sleali messe in atto da operatori di filiera, che, sulla base dell'emergenza, subordinano l'acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19.

Le segnalazioni sono gestite dall'ICQRF mediante un'apposita procedura informatica che ne assicura la "tracciabilità" fino all'adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori.

Ad oggi risultano pervenute, non solo tramite la casella di posta elettronica dedicata, 28 segnalazioni che, nella maggior parte dei casi, riguardano il latte bovino e di bufala e l'ortofrutta. Per il settore vitivinicolo al momento non risulta alcuna segnalazione.

Le irregolarità accertate dagli uffici territoriali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari e di latte crudo, in violazione del richiamato art. 62, saranno segnalate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, competente per l'avvio, l'istruzione del procedimento sanzionatorio e l'applicazione delle relative sanzioni. Per le violazioni all'art. 33 del decreto-legge n. 9 del 2020 l'ICQRF provvederà direttamente all'istruttoria dei relativi procedimenti amministrativi ed all'irrogazione delle sanzioni, ai sensi della legge n. 689 del 1981.

Si assicura che l'ICQRF provvederà a gestire prontamente anche eventuali segnalazioni di pratiche sleali nel settore vitivinicolo che dovessero pervenire nel corso della presente campagna di vendemmia.

*Il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*

L'ABBATE

(7 dicembre 2020)

---

NENCINI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

durante la corsa ciclistica disputatasi il giorno sabato 5 ottobre 2019 a Molino dei Torti (Alessandria), il corridore toscano Giovanni Iannelli (22 anni) impattava, a seguito di una sbandata, con la testa contro lo spi-

golo tagliente di una colonna di mattoni rossi, che sorregge un cancello posto a filo strada sfornito di ogni benché minima protezione;

dopo essere stato stabilizzato e rianimato sul posto, veniva trasportato con l'elicottero al reparto rianimazione dell'ospedale di Alessandria, dove purtroppo veniva dichiarato cerebralmente morto il giorno 7 ottobre 2019, alle ore 10.31;

la corsa era stata organizzata dal G.S. Bassa Valle Scrivia, società affiliata alla Federazione ciclistica italiana (FCI) con sede a Guazzora (Alessandria);

nonostante le evidenti negligenze dei soggetti coinvolti, gli organizzatori della corsa e l'intero collegio di giuria, nel rapporto non segnalavano nulla di anomalo e rimettevano il fascicolo della corsa al giudice unico regionale del Piemonte, il quale omologava senza provvedimenti il risultato della gara, noncurante della morte del corridore e dei tre fascicoli di indagini aperti dalla magistratura ordinaria, dalla Procura federale e dalla Procura del CONI riguardo alla vicenda;

la società per la quale era tesserato Giovanni Iannelli (ASD Cipriani e Gestri di Prato) proponeva pertanto reclamo nei termini previsti dal regolamento di giustizia;

il procedimento avanti alla Corte sportiva di Appello della FCI si concludeva con la decisione-sentenza del 3 marzo 2020, che accertava e sanzionava, nella misura massima, la società organizzatrice per due gravissime irregolarità relative alla transennatura non regolamentare ed alla pericolosità del rettilineo di arrivo, chiedendo che tutti i verbali e gli atti del procedimento venissero trasmessi alla Procura federale ed anche alla Procura della Repubblica;

l'annotazione d'indagine redatta dai Carabinieri intervenuti sul posto e poi trasmessa al sostituto procuratore, è da ritenersi, a parere dell'interrogante, superficiale, in quanto carente di tutti i rilievi previsti per il caso di specie;

la Procura federale della FCI, a seguito dell'istruttoria, deferiva al Tribunale della FCI il presidente della suddetta società ciclistica, il direttore di corsa ed il vice direttore di corsa; veniva fissata udienza di discussione per il 18 settembre 2020;

i genitori di Giovanni Iannelli presentavano una denuncia autonoma alla Procura federale, che non risulta essere stata ancora presa in considerazione;

considerato che:

dopo oltre 11 mesi non è stato adottato alcun provvedimento;

in data 18 giugno 2020 il sostituto procuratore della Repubblica di Alessandria, dottor Andrea Trucano, nominava, ai fini della valutazione dell'idoneità del percorso di gara, il dottor Roberto Sgalla consulente tecnico;

i familiari di Giovanni Iannelli presentavano formale istanza di riacquisizione (respinta dal pubblico ministero) in quanto il dottor Sgalla era soggetto a un evidente conflitto di interessi, sia perché tesserato, esponente e rappresentante apicale della FCI, sia perché sussisteva un giudizio civile di risarcimento danni nei confronti di diversi soggetti tesserati FCI e pertanto;

nel procedimento di reclamo avanti alla Corte sportiva di Appello della FCI, la società organizzatrice era difesa dall'avvocato Gaia Campus del Foro di Roma, la quale è componente effettivo della Commissione nazionale elettorale della Federazione ciclistica italiana;

le richieste stragiudiziali di risarcimento danni, nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili delle gravissime negligenze sanzionate nella misura massima prevista dalla Corte sportiva di Appello della FCI, sono state riscontrate dall'avvocato Nuri Venturelli del Foro di Roma, legale "storico" della FCI;

nonostante le richieste fatte dai familiari di Giovanni Iannelli, non sono mai stati forniti dalla FCI i nominativi dei suddetti soggetti, ma sono stati attinti dagli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso approfondire le motivazioni che hanno portato alle irregolarità appena descritte;

se non ritenga doveroso prendere eventuali provvedimenti affinché siano raggiunte delle giuste pronunce nei procedimenti esposti.

(4-04085)

(16 settembre 2020)

RISPOSTA. - Si comunica che con nota n. 42893 del 10 dicembre 2020, il competente Ministero della giustizia ha trasmesso i seguenti elementi in merito al procedimento aperto dalla Procura della Repubblica di Alessandria: in occasione del tragico incidente occorso al giovane ciclista Giovanni Iannelli, i Carabinieri di Castelnuovo Scivria hanno tempestiva-

mente segnalato il fatto, redigendo una dettagliata relazione contenente i rilievi fotoplanimetrici del luogo dell'incidente e assumendo le prime informazioni testimoniali; gli atti acquisiti contestualmente al momento del decesso, accertato in data 7 ottobre 2019, sono stati iscritti al n. 6112/2019 modello 45 e quindi, il 22 novembre 2019, al procedimento penale n. 1224/2019-44 nei confronti di ignoti per il delitto di cui all'art. 589 del codice penale; è stata acquisita una consulenza tecnica per la ricostruzione della dinamica dell'incidente e il procedimento è stato iscritto nei confronti di noti il 27 maggio 2020 al n. 2126/2020.

Dagli ulteriori approfondimenti svolti, è emerso che, come richiamato dall'interrogante, la sentenza della corte sportiva di appello della federazione ciclistica italiana del 3 marzo 2020, ha accertato e sanzionato, nella misura massima, l'associazione organizzatrice della gara "87° circuito molinese" per due gravissime irregolarità relative alla transennatura non regolamentare e alla pericolosità del rettilineo di arrivo, rilevando un "oggettivo pericolo per la sicurezza degli atleti" e il mancato rispetto delle prescrizioni della Provincia di Alessandria in sede di rilascio dell'autorizzazione che prevedevano espressamente di "garantire la sicurezza dei concorrenti mediante la sistemazione di idonei materiali protettivi (...) in prossimità dei punti più pericolosi del percorso".

Si osserva inoltre che in data 14 ottobre 2020 il tribunale federale della federazione ciclistica italiana ha confermato le suddette irregolarità, comminando la sanzione di 8 mesi di inibizione al signor Ennio Ferrari, presidente dell'associazione sportiva dilettantistica "gruppo sportivo bassa valle Scrivia", al signor Danilo Massocchi, in qualità di direttore di corsa, e al signor Francesco Dottore, in qualità di vice direttore di corsa, nonché la censura con ammenda per l'importo di 1.000 euro all'associazione organizzatrice.

Come noto, la competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria ha avanzato, nell'ambito del procedimento penale menzionato, richiesta di archiviazione, sostenendo che il pilastro contro il quale ha violentemente battuto la testa il giovane ciclista non avrebbe rappresentato "un rischio anormale per i corridori". Su tale determinazione dovrà pronunciarsi la competente autorità giudicante.

Per completezza si comunica che in data 14 dicembre 2020, l'avvocato Carlo Iannelli, padre di Giovanni, ha informato il Ministro per lo sport e il Ministro della giustizia riguardo all'atto di denuncia-querela presentato alla procura generale della giustizia sportiva del CONI, in cui sono evidenziate presunte irregolarità riferibili alla carenza della documentazione presentata dagli organizzatori della competizione, nonché ipotesi di conflitti di interesse nello svolgimento del procedimento penale citato.

In relazione a quanto precede, nel ritenere doveroso attendere gli esiti processuali del procedimento incardinato presso il Tribunale di Alessandria, nonché i seguiti del suddetto atto di denuncia-querela presentato alla procura generale dello sport, si assicura che il Ministro continuerà a seguire con attenzione, unitamente agli uffici, l'evolversi della vicenda, e in tal senso esprime i sensi della sua personale vicinanza alla famiglia di Giovanni.

*Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport*

SPADAFORA

(18 dicembre 2020)

---

NISINI, BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, DE VECCHIS. - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

la predazione di un gregge nei pressi di San Casciano dei Bagni (Siena), probabilmente compiuta da lupi, è soltanto l'ultimo di una serie di episodi che parlano di ingenti danni agli agricoltori e agli allevatori per attacchi ad opera di predatori e ungulati;

la specie lupo (*Canis lupus*) è tutelata dalla normativa nazionale in virtù della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e, a livello comunitario, dalla direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat), recepita con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

la direttiva, all'articolo 16, prevede che gli Stati membri possano richiedere una deroga per intervenire sulle popolazioni di animali selvatici in determinate circostanze, a condizione che sia mantenuto uno stato di conservazione soddisfacente di tali popolazioni;

agricoltori e allevatori sono in stato di allarme, non riuscendo con le misure di vigilanza e protezione da loro adottate a contenere il fenomeno; per tale ragione chiedono un intervento da parte delle istituzioni;

non è più rinviabile l'adozione di un piano di gestione della fauna selvatica che abbia l'obiettivo di rendere compatibile la presenza dei lupi e degli ungulati con le attività agricole esercitate dall'uomo, contemplando anche la possibilità di adottare le limitazioni necessarie a garantire la sicurezza delle persone, nelle campagne così come nei centri abitati,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover quanto prima adottare le necessarie iniziative di modifica della legge n. 157 del 1992, che prevedano l'adozione di specifici piani di monitoraggio e contenimento, anche tramite abbattimento, delle specie selvatiche, al fine di rendere la loro presenza compatibile con le attività umane, nel rispetto del mantenimento del giusto equilibrio dei rapporti tra fauna, uomo e ambiente circostante.

(4-04139)

(5 ottobre 2020)

RISPOSTA. - Si premette che la specie lupo (*Canis lupus*) è tutelata in maniera rigorosa dalla normativa nazionale attraverso la legge n. 157 del 1992, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", e, a livello europeo, dalla direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche". In tale direzione, in Italia sono stati avviati alcuni progetti cofinanziati dalla Commissione europea nell'ambito del programma LIFE+ quali i progetti "Life Medwolf" e "Life Wolfalps", con l'obiettivo di individuare strategie funzionali volte ad assicurare la convivenza tra il lupo e le attività antropiche, la cui competenza è però in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Pertanto, favorire un'efficace gestione e conservazione del lupo in Italia appare assolutamente necessario.

Si rileva al riguardo che il Ministero dell'ambiente, in accordo con l'ISPRA e in collaborazione con i maggiori esperti italiani del settore, dopo un processo di consultazione di Regioni, Province autonome, ISPRA e portatori di interesse, ha già elaborato un nuovo piano di conservazione e gestione del lupo in Italia, trasmesso nel marzo 2019 alla Conferenza Stato-Regioni per il parere di competenza. Al momento, il mancato pronunciamento da parte della Conferenza Stato-Regioni impedisce di fatto l'attuazione degli interventi previsti dal piano, che necessita di una piena condivisione da parte delle Regioni e Province autonome, trattando materie di loro esclusiva competenza.

In ogni caso, il Ministero dell'ambiente, con nota n. 70552/PNA del 10 settembre scorso, ha segnalato alle Regioni e Province autonome l'urgente necessità di proseguire e concludere l'*iter* di approvazione del piano ed ha comunque portato avanti gli interventi e le attività di competenza, tra cui l'attivazione di un progetto di monitoraggio nazionale del lupo affidato all'ISPRA. Il Ministero ha infine precisato di aver manifestato la propria

disponibilità a valutare con le Regioni il sostegno a specifiche iniziative di conservazione e gestione del lupo.

*Il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*

L'ABBATE

(7 dicembre 2020)

---

PAPATHEU. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

nella notte tra l'11 e il 12 ottobre 2019 in Sicilia, a Leonforte (Enna), un attentato incendiario è stato commesso ai danni del vicesindaco, Nino Ginardi, un giovane amministratore di 32 anni a cui è stata conferita, tra l'altro, dal sindaco una delega speciale alla legalità; un assessore stimato e da sempre attivamente impegnato, in politica e nella società civile, a difesa delle Istituzioni e nel contrasto della criminalità comune e organizzata;

tale grave episodio è un atto vile ed inqualificabile da condannare con fermezza;

pochi giorni prima dell'attentato, alcuni vandali avevano danneggiato l'auto di un altro esponente della Giunta di Leonforte, l'assessore Federico Pioppo. In un breve arco di tempo si sono, quindi, registrati due inquietanti fatti di cronaca, sui quali stanno indagando le autorità preposte, che rappresentano un allarmante segnale nei confronti di onesti rappresentanti politici del Comune di Leonforte;

si riscontra in tale contesto un clima di crescente tensione nel quale è costretto ad operare chi amministra la cosa pubblica nella località ennese, e si evidenzia al contempo la legittima preoccupazione da parte della comunità locale e degli onesti cittadini di questa località di circa 11.000 abitanti;

a fronte di questi fatti si ritiene debbano essere adottate efficaci azioni volte al contrasto di tali atti di violenza e a prevenire il ripetersi di altre simili intimidazioni ed attentati alla pubblica e privata incolumità,

si chiede di sapere quali urgenti misure il Ministro in indirizzo intenda porre in essere a seguito dei gravi fatti esposti e se ritenga opportuno rafforzare le misure di sicurezza e di controllo del territorio nel Comune di Leonforte con il dispiegamento di ulteriori risorse umane e logistiche.

(4-02293)

(15 ottobre 2019)

RISPOSTA. - La Prefettura di Enna ha reso noto che in data 12 ottobre 2019 personale del commissariato di Leonforte, allertato per l'incendio di un'autovettura, si è recato in contrada Picinosi nel comune di Nissoria. Sul posto era giunto anche il vice sindaco di Leonforte, che risultava proprietario dell'autovettura, andata completamente distrutta. Nel corso del sopralluogo gli inquirenti, su un pilastro all'ingresso della strada privata che conduce all'abitazione dell'amministratore, hanno rinvenuto una scritta con vernice *spray* di colore nero riportante la parola "PARRA" (da intendersi come: "parla di meno") e, nelle immediate vicinanze, una bomboletta *spray* dello stesso colore della scritta. In sede di denuncia, il vicesindaco ha riferito che, pur non avendo ricevuto minacce, non escludeva che il gesto delittuoso potesse essere collegato alla sua attività politico-amministrativa; nei suoi riguardi veniva, pertanto, immediatamente attivata una misura di vigilanza. Le indagini sull'episodio, avviate dal commissariato di Leonforte, d'intesa con la competente autorità giudiziaria, sono tuttora in corso.

In merito all'altro episodio menzionato si rappresenta che il 5 ottobre 2019, l'assessore per lo sviluppo economico, sanità e politiche giovanili del Comune di Leonforte ha denunciato, presso la stazione dei Carabinieri di Leonforte, di aver riscontrato il danneggiamento della propria autovettura (un graffio lungo tutto il lato destro della carrozzeria) avvenuto nel corso della giornata precedente. Anche in questo caso sono partite le relative indagini senza escludere alcun movente.

Al di là degli episodi citati e spostando l'attenzione su un piano più generale, va evidenziato che nel comune di Leonforte, e nei territori limitrofi, la Polizia di Stato ha da tempo avviato un'incisiva e proficua attività di contrasto alla criminalità grazie ad un'intensa attività investigativa che ha consentito negli ultimi anni di portare a termine importanti operazioni di polizia giudiziaria.

Per quanto concerne l'attività di controllo, si rappresenta che, sulla base delle indicazioni espresse in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, la Questura di Enna appronta settimanalmente uno specifico piano d'azione, il "modello Trinacria", attuato mediante interventi integrati multilivello di controllo del territorio, che si affiancano al pattugliamento ordinario quotidiano. In tale contesto è stato elaborato un piano



straordinario che prevede quotidiani posti di controllo e pattugliamenti, con contestuale vigilanza dinamica sulle principali arterie di comunicazione, realizzata anche con l'impiego di risorse aggiuntive dei reparti prevenzione crimine della Polizia di Stato, delle compagnie dei Carabinieri e delle compagnie di pronto impiego della Guardia di finanza, nonché di agenti del Corpo forestale della Regione Siciliana, della Polizia provinciale e della Polizia municipale.

Nell'ambito del piano, il dispositivo generale originario di controllo del territorio viene affiancato da aliquote di rinforzo a supporto degli uffici investigativi, per l'esecuzione di perquisizioni e controlli a soggetti sottoposti alla misura degli arresti e della detenzione.

Per quanto concerne la richiesta di rafforzare sul territorio la presenza del personale della Polizia di Stato, si rappresenta che la Questura di Enna, già potenziata nello scorso aprile di 11 effettivi, dispone di un organico di 164 unità, che sarà ulteriormente incrementato con 7 unità nel corrente mese di dicembre; invece il commissariato di pubblica sicurezza di Leonforte, potenziato di 2 unità nello scorso aprile, può contare su un organico di 31 effettivi.

Si assicura, infine, che è massima l'attenzione delle forze di polizia verso gli esponenti dell'istituzione comunale leonfortese, al fine di consentire una gestione efficace e serena della cosa pubblica, e che rimane fermo l'impegno del Governo per garantire la legalità sul territorio attraverso una costante attività di prevenzione e contrasto della criminalità.

*Il Vice ministro dell'interno*

MAURI

(15 dicembre 2020)

---

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, NISINI. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

il decreto 7 agosto 2020 del Ministero dello sviluppo economico, recante "piano voucher sulle famiglie a basso reddito", ha introdotto una misura di sostegno alla domanda di connettività a banda ultra larga destinata alle famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro, nella forma di un *voucher* di 500 euro utilizzabile per attivare servizi di connessione a banda ultra larga e l'acquisizione di un *tablet* o *personal computer*; di prossima introduzione è invece una misura che destina analoghi *voucher* alle famiglie con reddito ISEE fino a 50.000 euro e alle imprese;

in entrambi i casi, il *voucher* potrà essere ottenuto sia da famiglie che non dispongono di una connessione che da famiglie già abbonate ad un servizio *internet* e che sono interessate ad un *upgrade* tecnologico, cioè ad una connessione con *performance* migliori;

L'*upgrade* o migrazione tecnologica risulta oggi già del tutto gratuito per il consumatore: l'applicazione del *voucher* a famiglie che già possiedono un contratto a banda larga fisso appare pertanto una misura non giustificata e utile allo scopo;

la misura rischia di tradursi in un'erogazione indiscriminata di risorse pubbliche, che vengono distolte dall'obiettivo fondamentale di avvicinare alla banda ultra larga il 40 per cento di famiglie italiane che ancora non hanno adottato una linea fissa;

il *voucher* di 500 euro, oltre che per servizi di connettività, può essere destinato anche ad elementi *hardware*, ossia i *tablet* o *personal computer*, purché forniti dal medesimo operatore che ha offerto il servizio e vincolati all'offerta di servizi di connettività;

riservare il *voucher* per gli strumenti *hardware* unicamente agli operatori di telecomunicazioni limita la libera scelta del consumatore ed esclude indebitamente gran parte degli operatori economici attivi sul mercato della produzione, dell'importazione e della distribuzione di tali prodotti,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per assicurare che l'implementazione del piano consenta di sostenere in maniera reale ed efficace lo sviluppo della connettività in banda ultra larga, anche in previsione dell'adozione del secondo decreto che riguarderà le famiglie con ISEE fino a 50.000 euro;

se sia consapevole che riservando unicamente agli operatori di telecomunicazioni l'erogazione dei *voucher* per i dispositivi *hardware*, senza peraltro svincolare l'offerta dei servizi di connettività, potrebbe provocare gravi effetti in relazione alla concorrenza tra operatori e alla tutela del consumatore, che verrebbe indebitamente limitato nella scelta.

(4-04391)

(10 novembre 2020)

RISPOSTA. - Il piano strategico banda ultra larga e la sua accelerazione rivestono grande rilevanza politica per il Governo. In questi mesi, i

Ministri interessati, il comitato banda ultra larga e le Regioni hanno operato in sinergia per dare attuazione alla strategia nazionale, accelerando le attività nelle aree bianche e attivando le parti ancora mancanti della strategia medesima, ossia gli incentivi alla domanda (*voucher*) e i progetti nelle aree "grigie". In particolare, il piano di incentivi per la domanda (piano *voucher*) trova esecuzione nel contesto dell'emergenza epidemiologica da Sars-Cov-2, durante la quale è emerso come i collegamenti *internet* a banda ultralarga costituiscano il presupposto per l'esercizio di diritti essenziali, costituzionalmente garantiti, come i diritti allo studio e al lavoro. Oltre al piano *voucher*, nel contesto emergenziale attuale, altri incentivi e agevolazioni sono stati destinati a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni per sostenere esigenze specifiche, quali la mobilità sostenibile e la didattica a distanza.

Il comitato banda ultra larga si è riunito in data 5 maggio 2020 e ha varato un piano di contributi alla connettività per scuole, famiglie e PMI. Il piano *voucher* si articola in due fasi: la fase 1, dedicata ai *voucher* per le famiglie con reddito ISEE fino a 20.000 euro; la fase 2, dedicata ai *voucher* per le imprese e per le famiglie con reddito ISEE fino a 50.000 euro. Per quanto riguarda la fase 1, la misura ha ottenuto la necessaria autorizzazione della Commissione europea il 4 agosto 2020. Il decreto del Ministero dello sviluppo economico recante "piano voucher sulle famiglie a basso reddito", firmato il 7 agosto 2020, è stato così pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 1° ottobre 2020, in seguito all'avvenuta registrazione da parte dell'organo controllante (Corte dei conti).

Il piano *voucher* di fase 1 è un intervento di sostegno alla domanda di servizi di connessione *internet* a banda ultralarga. In tale contesto, al fine di garantire non solo l'accesso, ma anche l'uso efficiente delle risorse e degli applicativi della rete, si intende offrire alle famiglie meno abbienti, oltre ai servizi di connettività, anche i dispositivi necessari per fruire di tali servizi. Infatti, l'articolo 3 del decreto 7 agosto 2020 riconosce alle famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro un contributo del valore massimo di 500 euro, sotto forma di sconto, sul prezzo di vendita dei canoni di connessione a *internet* in banda ultralarga per un periodo di almeno 12 mesi e, ove presenti, dei relativi servizi di attivazione, nonché per la fornitura dei relativi dispositivi elettronici (CPE) e di un *tablet* o un *personal computer*. Il contributo è erogato, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, per la fornitura di servizi di connettività ad almeno 30 Mbit al secondo in *download* alle famiglie che non detengono alcun contratto di connettività, ovvero che detengono un contratto di connettività a banda larga di base, da intendersi come inferiore a 30 Mbit al secondo in *download*.

Quanto alla prima osservazione, va precisato che i *voucher* sono destinati a migliorare i tassi di *take up* (ovvero l'adesione da parte delle famiglie italiane) relativamente ai circuiti a banda ultralarga (e non quindi anche a banda larga di base), che sono quelli valutati anche in ambito europeo nel quadro della valutazione degli indicatori di *performance* degli Stati membri nel percorso di digitalizzazione del proprio tessuto sociale ed indu-

striale. A tal fine, ed anche in considerazione che i fondi utilizzati per la misura *voucher* sono espressamente destinati alla realizzazione della strategia nazionale per la banda ultralarga, è del tutto opportuno che i *voucher* consentano di superare la resistenza alla migrazione verso circuiti con caratteristiche di banda superiori a quelli di banda larga base, ovvero con capacità inferiore ai 30 Megabit al secondo. In considerazione, poi, della peculiare fase che attraversa il nostro Paese in considerazione della pandemia sanitaria in corso, il comitato ha deciso di supportare l'adozione di circuiti a banda ultralarga da parte delle famiglie a partire dalla soglia di 30 Mbps proprio per consentire la massima fruibilità della misura da parte di tutte le famiglie non ancora raggiunte da infrastrutture di rete fissa in fibra ottica. La misura intende inoltre favorire la neutralità tecnologica, in particolare nelle aree più svantaggiate, così da permettere alle famiglie di tali aree un'adeguata e migliore fruizione della teledidattica e del lavoro agile rispetto a quanto avviene con l'utilizzo di circuiti a banda larga di base.

Sin dalla loro approvazione, il Ministero si è attivato per la realizzazione dei piani, in cooperazione con la società Infratel Italia, soggetto attuatore della strategia BUL. Di seguito si riporta il dettaglio dei passaggi attuativi.

Nel mese di settembre si sono concluse le consultazioni pubbliche per la raccolta dei contributi da parte dei soggetti interessati, in ottemperanza ai punti 64 e 78, lettera *b*), della comunicazione della Commissione europea recante "Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga" (2013/C 25/01). In data 5 ottobre 2020 Infratel Italia ha pubblicato il regolamento per l'erogazione dei *voucher* di fase 1. Dall'8 ottobre è *online* (all'indirizzo "voucherbul.infratelitalia") la piattaforma di Infratel Italia per l'accREDITAMENTO degli operatori di telecomunicazioni interessati ad offrire ai consumatori i *voucher* di fase 1 secondo quanto previsto dal relativo decreto 7 agosto 2020. Il manuale operativo del piano *voucher* fase 1 e la documentazione afferente alla procedura di accREDITAMENTO degli operatori sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero, sul sito istituzionale di Infratel e sito "bandaultralargaitalia".

Possono partecipare al piano *voucher*, con offerte commerciali in abbinamento al contributo, tutti gli operatori che forniscono servizi *internet* su reti a banda larga ad almeno 30 Mbit al secondo in *download*. Gli operatori devono essere quindi in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 25 "Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica" del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche". Per l'adesione al piano *voucher*, gli operatori devono accREDITARSI sulla piattaforma Infratel Italia, caricando le offerte commerciali dedicate alle famiglie meno abbienti, da proporre in abbinamento ai *voucher*.

A partire dal 19 ottobre, gli operatori accreditati possono caricare sulla piattaforma le offerte commerciali al pubblico. A partire dal 4 novembre, dopo un confronto con gli *stakeholder* relativo alle procedure per l'attuazione della misura, gli operatori hanno iniziato le registrazioni sulla piattaforma di Infratel Italia. Dal 9 novembre i consumatori possono accedere alle offerte presentate dagli operatori e riscattare il *voucher* di fase 1. Al 30 novembre risultano autorizzate 420 offerte relative a 64 operatori. Infratel Italia proseguirà la valutazione delle ulteriori offerte presentate dagli operatori accreditati e fornirà aggiornamenti quotidiani sui propri siti istituzionali.

L'erogazione dei *voucher* per la connettività di fase 1 è dunque partita a poco più di un mese dalla pubblicazione del decreto ministeriale e nei tempi stabiliti dal comitato banda ultralarga. Si stima che ne potranno beneficiare a livello nazionale oltre 2 milioni di famiglie (circa il 16 per cento). Il rispetto dei tempi stabiliti dal comitato è stato possibile grazie ad una collaborazione sinergica tra il Ministero, la Conferenza delle Regioni, il comitato stesso, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), la fondazione Ugo Bordoni e Infratel Italia. Tra il 9 e il 30 novembre sono state presentate oltre 54.800 richieste di prenotazione *voucher* e risultano attivati oltre 3.100 *voucher*.

Per quanto riguarda la misura dei *voucher* di fase 2, a seguito della consultazione pubblica che ha consentito di rivedere in alcune parti il piano per tenere conto delle osservazioni di una molteplicità di *stakeholder*, la versione aggiornata della misura è stata inviata alla Commissione europea con richiesta formale di una valutazione urgente.

La misura del piano relativa alle imprese, in particolare, prevede un contributo differenziato (da 300 a 2.500 euro), definito in base alle caratteristiche della connettività e alla durata dei contratti, come richiesto dagli *stakeholder* in esito alla consultazione pubblica e dalla Commissione europea nel corso di interlocuzioni informali. La misura del piano di fase 2 relativa alle famiglie è indirizzata alle famiglie con reddito ISEE inferiore ai 50.000 euro e prevede una riserva per le famiglie con reddito ISEE inferiore ai 20.000 euro. Il contributo, pari a 200 euro, sarà erogato per collegamenti alla migliore velocità disponibile all'unità immobiliare.

Per quanto riguarda le perplessità circa una supposta sudditanza del consumatore nei confronti dei fornitori di servizio e *hardware*, considerato che in caso di recesso dal contratto per il passaggio ad altro operatore il beneficiario manterrà il *tablet* o il *personal computer* fornito dall'operatore originario, non si ravvisano elementi per immaginare tale sudditanza.

Per quanto attiene alle osservazioni relative ai presunti danni derivabili ai consumatori dal fatto che, nella fase 1, il Ministero ha abbinato l'offerta di servizi di connessione alle apparecchiature necessarie per fruire di tali servizi (*pc* o *tablet*), prevedendo che gli utenti accedano a tale offerta

abbinata rivolgendosi ad un interlocutore unico (l'operatore di servizi di connettività) e alla dubbia legittimità di tali disposizioni attuative, si rappresenta quanto segue. L'ordinanza del TAR del Lazio del 23 novembre, che ha rigettato la richiesta promossa da alcuni rappresentanti di rivenditori di *device* di sospensione dell'efficacia del decreto ministeriale che disciplina la fase 1, dà un primo chiarimento alla questione, affrontandola non solo dal punto di vista del danno lamentato, ma entrando nel merito della vicenda, assumendo una posizione chiara ed inequivocabile.

L'ordinanza specifica tra l'altro che: 1) la finalità del contributo è quella di sostenere la domanda di connessione ad *internet* per le famiglie meno abbienti nel momento di emergenza sanitaria per l'accesso ai servizi educativi e al lavoro; 2) il decreto non impone l'utilizzo di un particolare dispositivo per la connessione; 3) la fase emergenziale giustifica la misura, volta ad assicurare in tempi celeri diritti costituzionalmente garantiti; 4) la vastità degli operatori di rete e la possibilità per gli stessi di sottoscrivere accordi commerciali con i distributori all'ingrosso e al dettaglio di *device* costituiscono circostanze sufficienti ad escludere che possa verificarsi il presupposto della limitazione della libertà del consumatore nella scelta del dispositivo per la fruizione del servizio di accesso ad *internet*.

In particolare, si legge nell'ordinanza, che "la finalità del contributo non è tanto quella di acquistare i dispositivi, ma quella di sostenere la domanda di connessione ad internet per le famiglie meno abbienti e (art. 1 del DM) nel momento di emergenza sanitaria per l'accesso ai servizi educativi e al lavoro". Il giudice amministrativo ha anche evidenziato che "la fornitura del solo terminale non realizza l'interesse pubblico perseguito ed è per questo che è stata imposta l'erogazione del contributo tramite l'operatore di rete attraverso la necessaria sottoscrizione di un contratto di connessione a internet". In ogni caso, il decreto non impone l'utilizzo di un particolare dispositivo per la connessione, salvo il rispetto delle caratteristiche minime indicate nel manuale operativo Infratel a garanzia della qualità del *device*, né affida all'operatore di rete la scelta di un determinato apparato. La numerosità degli operatori di rete aderenti all'iniziativa, unitamente alla possibilità per gli stessi di sottoscrivere accordi commerciali con i distributori e i venditori al dettaglio dei *tablet* e dei *personal computer*, con conseguente variabilità dei dispositivi offerti (disposizione, quest'ultima, riportata nel manuale operativo di fase 1, e specificamente, l'art. 2, paragrafo 1, punto VI, del manuale) costituisce, ad avviso del TAR del Lazio, circostanze sufficienti ad escludere che possa verificarsi il presupposto della limitazione della libertà del consumatore nella scelta del dispositivo per la fruizione del servizio di accesso ad *internet*. Sulla base di queste premesse, il giudice ha quindi affermato che "la mancata previsione di due passaggi distinti, uno presso il rivenditore di dispositivi elettronici e l'altro presso l'operatore di rete, appare in linea con la natura emergenziale della misura, finalizzata ad assicurare, in modo celere, attraverso una procedura semplificata, diritti costituzionalmente garantiti (allo studio e al lavoro) nella fase emergenziale".

*Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*

MANZELLA

(9 dicembre 2020)

---

QUAGLIARIELLO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nel 2016, a seguito di un'indagine avviata dai Carabinieri veniva aperto un fascicolo presso la Procura di Civitavecchia avente per oggetto presunti illeciti riferibili ad un intreccio di rapporti tra un imprenditore edile e alcuni componenti degli uffici e della Giunta del Comune di Cerveteri (Roma);

alla fine dello stesso anno il sostituto procuratore affidatario dell'indagine, basata anche su una cospicua attività di intercettazione, veni-

va destinato, con il suo consenso, a un ufficio di diretta collaborazione con il Ministro della giustizia, nel gabinetto del Ministro;

nel 2017 la Procura della Repubblica provvedeva dunque a riassegnare i procedimenti di cui il magistrato era titolare, fra le quali l'indagine citata;

rilevato che:

da quanto risulta, a distanza di 4 anni l'inchiesta su Cerveteri non sarebbe ancora approdata alla chiusura delle indagini;

l'indagine è stata oggetto, tra il 28 novembre 2019 e il 18 febbraio 2020, di sei articoli pubblicati sul quotidiano "La Provincia", riportanti anche numerosi stralci di intercettazioni telefoniche inerenti all'ipotesi accusatoria di un pericoloso intreccio tra interessi imprenditoriali e decisioni politiche assunte dalla Giunta di Cerveteri, con una posizione particolarmente esposta dell'ex vicesindaco, dimessosi dall'incarico dopo che le risultanze investigative sono state rese pubbliche;

buona parte delle personalità citate nel materiale di indagine, e segnatamente nelle conversazioni registrate dai Carabinieri, si trovano ancora ai vertici dell'amministrazione cerveterana con importanti ruoli decisionali, circostanza che renderebbe di pubblico interesse una definizione del procedimento, la cui pendenza da ormai 4 anni può essere spiegata solo in parte dal cambio del magistrato titolare intervenuto nel 2017,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivare gli strumenti di propria competenza, non escluse le prerogative ispettive previste dall'ordinamento, al fine di assumere notizie aggiornate e spiegazioni convincenti riguardo ai ritardi nella definizione del procedimento in oggetto.

(4-03680)

(16 giugno 2020)



RISPOSTA. - Dalla relazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, trasmessa dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma, risulta che il procedimento penale, sulla base delle indicazioni contenute nella stessa interrogazione, è quello recante n. 9269/2016 mod. 44 (ignoti). Il procedimento, a seguito di richiesta di archiviazione formulata dal sostituto procuratore della Repubblica, è stato archiviato dal giudice per le indagini preliminari in data 19 marzo 2018. Non sembrano pertanto emergere profili che involgano una responsabilità disciplinare.

*Il Ministro della giustizia*

BONAFEDE

(18 dicembre 2020)

---

ROMANO, BUCCARELLA, LEZZI, MININNO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, per quanto è a conoscenza degli interroganti:

il 27 febbraio 2018 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Ministero della giustizia, l'Agenzia del demanio, l'Agenzia per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, il Comune di Lecce, il provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, la Corte d'appello e la Procura generale presso la Corte d'appello di Lecce per la realizzazione di un nuovo "polo della giustizia di Lecce" sui terreni confiscati alla criminalità organizzata;

con la formazione di tale primo atto il Ministero ha assunto l'impegno a finanziare la progettazione esecutiva del primo lotto e la Procura generale della Repubblica di Lecce ha assunto la funzione di acquisire le sinergie e le intese con tutte le istituzioni coinvolte, che hanno mostrato grande sostegno per la realizzazione dell'opera;

il progetto ha tratto la sua origine da uno studio di fattibilità tecnico-economica che la Procura generale ha effettuato con l'intento di accorpate le sedi dislocate in aree diverse all'interno della città di Lecce in un unico polo, creando così la "cittadella della giustizia";

il 27 febbraio 2018 l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha riconosciuto l'altissimo valore delle finalità di utilizzo dell'area definitivamente confiscata alla criminalità organizzata, risultando pienamente in linea con quelle previste dalla normativa di cui al decreto legislativo 6 settembre

2011, n. 159 (cosiddetto codice antimafia), così come da ultimo modificato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161;

l'Agenzia ha manifestato la propria adesione alla proposta di protocollo della Procura generale, sottoscrivendo anche essa formalmente in data 27 febbraio 2018 il protocollo d'intesa;

in particolare con l'Agenzia del demanio la Procura generale ha avuto proficue interlocuzioni nell'ottica della condivisione di obiettivi di razionalizzazione dei costi perseguibili mediante accorpamento degli uffici giudiziari di Lecce in un unico polo metropolitano;

il 16 maggio 2018 l'Agenzia del demanio ha comunicato alla Procura generale di Lecce e alla Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie del Ministero di avere predisposto una bozza di convenzione da stipularsi tra lo stesso Ministero e l'Agenzia del demanio, finalizzata a delegare a quest'ultima la funzione di stazione appaltante incaricata di sviluppare la progettazione definitiva dell'intervento, in cui contenuti minimi sono stati sanciti e condivisi con la sottoscrizione del medesimo protocollo;

l'Agenzia del demanio ha inteso all'uopo acquisire dal Ministero elementi utili a far conoscere la quantificazione della partecipazione finanziaria da parte dello stesso, nonché le modalità di liquidazione di tale partecipazione ai fini della progettazione esecutiva del primo lotto;

con il cambio della legislatura, avvenuto il 23 marzo 2018, l'iniziativa del "polo della giustizia" ha trovato la condivisione del Ministro subentrante, il quale, l'8 novembre 2018, alla presenza del capo Dipartimento, Barbara Fabbrini, e del direttore generale delle risorse materiali e delle tecnologie, Antonio Mungo, ha espresso il suo più ampio apprezzamento, ribadendo l'impegno del Ministero a portare a compimento il progetto di consegnare alla città di Lecce il nuovo "polo della giustizia";

il 6 dicembre 2018 la Procura generale presso la Corte d'appello di Lecce ha formalizzato una nota indirizzata al Ministro e all'amministrazione centrale, evidenziando la forte aspettativa di tutta la comunità per la nuova opera pubblica: gli avvocati che, sin dall'inizio, hanno condiviso il progetto si sono dichiarati disponibili a sostenere la realizzazione; i dipendenti amministrativi, molti dei quali raggiungono la sede di lavoro dalla provincia, con le intuibili difficoltà; i magistrati che, sia singolarmente che per il tramite delle loro associazioni, insistono perché prosegua l'impegno volto alla definizione del cronoprogramma dei lavori; i capi degli uffici giudiziari che più di tutti avvertono l'esigenza di superamento delle difficoltà logistiche vissute quotidianamente nell'esercizio dell'attività giudiziaria frazionata in diversi edifici;

il 12 dicembre 2018 la Procura generale ha rivolto formale richiesta al Ministero e al direttore dell'Agenzia del demanio onde definire i termini della convenzione tra le due amministrazioni;

la convenzione, per quanto risulta, è già stata predisposta, mentre in data 24 ottobre 2019, è stata trasmessa al Ministero una nota a firma congiunta del procuratore generale e del presidente presso la Corte d'appello di Lecce, con la quale è stata formulata istanza di mettere a disposizione i fondi necessari per la progettazione e la realizzazione dell'opera pubblica;

considerato che il progetto di realizzazione del polo di giustizia di Lecce su terreni confiscati alla criminalità organizzata è stato autorevolmente inserito dal Ministro in carica tra quelli rientranti nei programmi di attuazione delle "cittadelle della giustizia", come confermato nell'ultima relazione al Parlamento sull'amministrazione della giustizia dello scorso gennaio 2020,

si chiede di sapere se e quali iniziative finalizzate alla predisposizione degli atti amministrativi propedeutici all'individuazione dei fondi, alla definizione degli impegni e all'avvio della gara per la progettazione dell'opera siano state compiute e se il Ministro in indirizzo ritenga opportune l'immediata condivisione e la presa in carico del progetto da parte di tutti gli attori istituzionali del territorio, oltre che delle categorie professionali direttamente interessate, magistratura, avvocatura e dipendenti amministrativi.

(4-03775)

(7 luglio 2020)

RISPOSTA. - Si rappresenta che con nota del 13 novembre 2019, la Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie ha richiesto all'Agenzia del demanio, direzione regionale Puglia e Basilicata di avere notizia in merito allo stato delle procedure relative alla redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica e successiva progettazione dei lavori, al fine di organizzare le attività di competenza del Ministero della giustizia.

Nel gennaio 2019 essa ha peraltro richiesto nell'ambito del fondo investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato per lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche il finanziamento delle opere in questione, secondo un piano finanziario sommariamente stimato che va dal 2021 al 2032 (salvo rimodulazioni derivanti dall'esito dello studio di fattibilità e progettazione preliminare ed esecutiva), per un importo complessivo pari a 70 milioni di euro.

Si evidenzia che tale opera potrebbe essere in parte finanziata anche dai fondi di cui all'art. 11-*quater* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 90, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (fondi per il Mezzogiorno), previsti per le Regioni Campania, Sicilia, Puglia e Basilicata, secondo le possibilità finanziarie annualmente previste e in accordo con gli strumenti di flessibilità contabile a disposizione.

*Il Ministro della giustizia*

BONAFEDE

(17 dicembre 2020)

---

SBROLLINI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il diritto di accesso alle notizie e alle informazioni da parte dei consiglieri comunali e provinciali, da sempre uno dei temi di maggior rilievo per quello che attiene all'esercizio del mandato consiliare, acquisisce oggi un'importanza maggiormente marcata, non soltanto alla luce dello sviluppo e della diffusione delle tecnologie informatiche e della comunicazione, ma anche alla luce della recente pandemia, che ha reso il lavoro da remoto una delle formule ordinarie attraverso cui svolgere le proprie mansioni e, tra l'altro, il mandato elettorale;

l'articolo 43 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico degli enti locali), rubricato "Diritti dei consiglieri", al comma 2, recita: "I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge";

l'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), rubricato "Finalità e ambito di applicazione", al comma 1, recita: "Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione";

numerose, a tal riguardo, sono le sentenze aventi ad oggetto proprio l'accesso al protocollo comunale da parte dei consiglieri comunali: la giurisprudenza in materia, nello specifico, ha in più casi riconosciuto tale diritto come necessario ai fini dell'esercizio del mandato da parte dei consi-

glieri, e lo ha correlato al processo di digitalizzazione che permea l'organizzazione dell'intera pubblica amministrazione;

la prevalente giurisprudenza amministrativa, nondimeno, ha riconosciuto l'obbligo, posto in capo alle amministrazioni pubbliche, di dotarsi delle apposite modalità organizzative e degli strumenti adatti alla corretta gestione documentale, ricomprendendo anche il protocollo informatico, al quale ogni consigliere comunale deve avere il diritto di accedere anche tramite modalità informatica da remoto, al fine di soddisfare le proprie esigenze conoscitive e di accesso agli atti;

tale accesso, per parte della giurisprudenza, può essere riconosciuto anche solo per quanto attiene ai dati di sintesi ricavabili dalla consultazione del protocollo, onde evitare un eccessivo ed indiscriminato accesso alla totalità degli atti dell'ente da parte dei consiglieri;

considerato che:

emblematica, rispetto alla questione dell'accesso al protocollo comunale, è la vicenda che ha recentemente coinvolto un consigliere comunale di Monteforte d'Alpone (Verona);

dalle segnalazioni giunte all'interrogante, infatti, risulta che, a partire da giugno 2019, il consigliere abbia fatto richiesta al Comune di ottenere le credenziali necessarie per eseguire l'accesso al protocollo comunale da remoto. Nonostante i ripetuti solleciti avanzati nei confronti dell'amministrazione, nonché le richieste di intervento presentate al difensore civico della regione Veneto ed il deposito di reclamo al prefetto di Verona e alla Procura di Verona, ancora oggi, dopo quasi 18 mesi dalla prima segnalazione, l'accesso al protocollo da remoto non sembrerebbe in alcun modo garantito da parte del Comune;

episodi analoghi a quello descritto sono frequenti e interessano molti enti locali, non solo veneti (tra i quali, a titolo di esempio, si ricordano i casi dei Comuni di Velo Veronese e Brenzone), ma dell'intero Paese, come testimoniato dalla nutrita giurisprudenza in materia: in tutti questi casi, è fatto direttamente carico ai consiglieri comunali di attivarsi alacremente per vedersi riconosciuto il diritto di accesso al protocollo, e nonostante ciò, molte volte, tale esigenza non viene adeguatamente soddisfatta,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e quali siano i suoi orientamenti in merito;

quali azioni intenda mettere in atto, nello specifico, al fine di consentire ai consiglieri del Comune di Monteforte d'Alpone di accedere con modalità telematiche da remoto al protocollo comunale;

se non ritenga opportuno adottare, a tale scopo, adeguate iniziative volte a garantire, da parte di ciascun ente locale situato sul territorio nazionale, il tempestivo accesso al protocollo anche con modalità telematiche da remoto nei confronti dei consiglieri comunali e provinciali, al fine di rendere effettivamente riconosciuto tale diritto, nonché di consentire il corretto esercizio del mandato consiliare.

(4-04371)

(10 novembre 2020)

RISPOSTA. - Va premesso su un piano generale che la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, già con parere del 5 ottobre 2010, aveva riconosciuto la possibilità per il consigliere comunale di avere accesso diretto al sistema informatico dell'ente locale attraverso l'uso della *password* di servizio, anche al fine di evitare che le continue richieste di accesso agli atti potessero trasformarsi in un aggravio dell'ordinaria attività amministrativa.

Va anche evidenziato che la materia è comunque soggetta a specifica regolamentazione da parte del singolo ente locale e che la giurisprudenza formatasi al riguardo non risulta univoca. In proposito, si segnala la recente sentenza n. 926/2020 del TAR di Catania, emessa in relazione alla specifica fattispecie del diritto di accesso da remoto al programma di gestione contabile di un ente, con la quale è stato ritenuto che il rilascio delle credenziali di servizio consentirebbe ai consiglieri comunali di conoscere indiscriminatamente la generalità dei documenti relativi alla contabilità dell'ente in mancanza di apposita istanza; secondo il giudice amministrativo, tale forma di accesso "diretto" si risolverebbe in un monitoraggio assoluto e permanente sull'attività degli uffici, tale da violare la *ratio* dell'istituto, che, così declinato, eccederebbe strutturalmente la sua funzione conoscitiva e di controllo in riferimento a una determinata informazione o ad uno specifico atto dell'ente, siccome ritenuti strumentali al mandato politico, per appuntarsi, a monte, sull'esercizio della funzione propria della relativa area amministrativa e sulla complessiva attività degli uffici, con finalità essenzialmente esplorative, che eccedono dal perimetro delle prerogative attribuite ai consiglieri. Quanto al rilascio delle credenziali del programma di protocollo informatico, il collegio ha affermato "che tale rilascio si tradurrebbe in un accesso generalizzato e indiscriminato a tutti i dati della corrispondenza in entrata e uscita (cfr. TAR Toscana, sez. I, 22 dicembre 2016, n. 1844)". Ha, infine, ribadito il principio che l'ente comunale è comunque tenuto a consentire la visione nonché a procedere al rilascio di copia cartacea dei dati.

Di contro, va richiamata la sentenza n. 599/2019 con la quale il TAR Basilicata ha precisato che il consigliere comunale ha il diritto di soddisfare le esigenze conoscitive connesse all'espletamento del suo mandato anche attraverso la modalità informatica, con accesso da remoto (si veda TAR Salerno, sezione II, 4 aprile 2019, n. 545; TAR Sardegna, 4 aprile 2019, n. 317). Il TAR ha, tuttavia, precisato "che l'accesso da remoto" (in maniera specifica proprio al sistema contabile dell'ente) "vada consentito in relazione ai soli dati di sintesi ricavabili dalla consultazione telematica del protocollo, non potendo essere esteso al contenuto della documentazione, la cui acquisizione rimane soggetta alle ordinarie regole in materia di accesso - tra le quali la necessità di richiesta specifica". Dunque, con l'accesso informatico, il consigliere prende visione degli oggetti documentali in entrata e in uscita, senza acquisirne il contenuto, e solo successivamente formula apposita richiesta di accesso all'atto di interesse (essendo di norma escluse richieste generiche e indeterminate) secondo le modalità ordinarie.

Anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 3486 dell'8 giugno 2018 ribadisce la necessità per le amministrazioni di rendere fruibili le informazioni in modalità digitale ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, recante il codice dell'amministrazione digitale. Il supremo consesso non ha posto in discussione il diritto dei consiglieri anzi, operando un confronto sui costi nel complessivo quadro delle risorse finanziarie destinate ai mezzi informatici, ha ritenuto sostenibile il costo imputabile all'acquisizione e all'implementazione di idoneo *software* per l'accesso da remoto da parte dei consiglieri.

Si segnala, altresì, la recente sentenza n. 253/2020 con cui il TAR per il Friuli-Venezia Giulia, pur non mettendo in dubbio il diritto del consigliere comunale di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato (ampiamente riconosciuto dalla prevalente giurisprudenza amministrativa) ha tuttavia ritenuto non assentibile "la pretesa dell'interessato, non assistita da alcun corrispondente obbligo di legge gravante sull'ente civico, di esercitare il diritto in questione nella modalità a lui più gradita", precisando che non si possono "invadere spazi intangibili di discrezionalità, né, tanto meno, sostituirsi all'Amministrazione in valutazioni di carattere organizzativo/funzionale che solo ad essa competono e che fuoriescono dal perimetro proprio della speciale forma di accesso spettante ai consiglieri comunali ex art. 43 del d.lgs, n. 267/2000". La stessa sentenza afferma che la modalità di esercizio del diritto di accesso mediante acquisizione di credenziali per l'accesso al sistema informatica dell'ente, "oltre a consentire un accesso potenzialmente illimitato a tutti gli atti che, a vario titolo, transitano per il sistema informatico comunale, pare, in ogni caso, travalicare il limite intrinseco della utilità per l'espletamento del mandato, che perimetra tale particolare forma di accesso che, pur estendendosi alle notizie e alle informazioni in possesso dell'ente, va, in concreto, esercitato in maniera necessariamente ragionevole e congrua al vincolo di funzionalità che lo connota, essendo mero strumento per svolgere in maniera consapevole, informata, adeguatamente preparata e, occor-

rendo, costruttivamente critica il ruolo di componente dell'organo consiliare".

Sulla scorta di tali coordinate generali interpretative, enucleate dai principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa, è da ritenersi che possa essere ammesso l'utilizzo di postazioni informatiche dai locali dell'ente per l'accesso ai dati di sintesi, mentre è demandata all'ente la valutazione dell'opportunità di consentire l'accesso da remoto ai consiglieri comunali, anche al fine di evitare possibili intralci all'ordinaria attività degli uffici. In ogni caso la materia necessita di apposita disciplina regolamentare da parte dei singoli enti locali, nell'esercizio della propria autonomia.

Per quanto riguarda, infine, la richiesta di accesso al protocollo informatica da remoto da parte di un consigliere comunale di Monteforte d'Alpone, si rappresenta che con nota del 9 novembre 2019 il sindaco di Monteforte d'Alpone comunicava al prefetto di Verona l'avvio dell'istruttoria del procedimento amministrativo propedeutico all'adozione dell'apposito regolamento comunale volto a disciplinare il diritto di accesso dei consiglieri comunali, coerentemente con la vigente normativa in materia. Al contempo il sindaco rappresentava che il costo della predisposizione di un *software* per consentire l'accesso da remoto era risultato economicamente esorbitante rispetto all'assenza di costi per la consultazione del sistema da una postazione fisica all'interno dei locali dell'ente, peraltro già esistente e operativa, e che pertanto si sarebbe provveduto a rilasciare le credenziali per l'accesso a tale postazione. Del contenuto della nota veniva reso edotto anche il consigliere comunale interessato.

Visto il ripetersi di situazioni analoghe anche in altri Comuni della provincia, il prefetto di Verona è intervenuto con apposita nota, evidenziando i più recenti orientamenti giurisprudenziali sul tema e invitando le amministrazioni, laddove inadempienti, all'adozione di appositi regolamenti che tengano conto del processo di semplificazione e modernizzazione della pubblica amministrazione.

Infine, la Prefettura di Verona ha evidenziato che quasi tutte le amministrazioni locali si sono dotate di appositi regolamenti che disciplinano la materia, prevedendo la possibilità di utilizzare strumenti informatici al fine di facilitare il diritto di accesso da parte dei consiglieri comunali con l'utilizzo di *password*, in qualche caso anche da remoto, anche al fine di evitare un eccessivo aggravio di incombenze sugli uffici preposti.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

VARIATI

(16 dicembre 2020)

---



SEGRE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

talune forme di violenza razzista e antisemita hanno raggiunto livelli di diffusione sempre più preoccupanti;

in particolare i "discorsi d'odio", cioè forme di denigrazione verbale e morale dei diversi e dei più deboli, raggiungono ormai settori sempre più vasti di popolazione, favoriti anche dalla diffusione incontrollata dei *social media*;

anche il mondo dello sport, segnatamente le curve degli stadi di calcio, ma anche di altre discipline di massa, risulta infestato dalla penetrazione di linguaggi e comportamenti violenti, degradati e denigratori;

considerato che risulta dai mezzi di informazione che in Francia la locale Lega calcio, d'intesa con la Lega internazionale contro il razzismo e l'antisemitismo, abbia deciso dalla prossima stagione sportiva di dare la possibilità a vittime e testimoni di atti di discriminazione e razzismo all'interno degli stadi francesi di denunciare quanto visto e ascoltato tramite *internet* e comunque con la garanzia dell'anonimato;

considerato, inoltre, che pare opportuno implementare l'importante progetto "Sport e Integrazione", promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con il CONI, in un quadro peraltro di ampia condivisione europea, per la diffusione delle "buone pratiche" di tolleranza e integrazione,

si chiede di sapere se non si intenda intervenire presso le competenti autorità sportive italiane delle più varie discipline, perché ovunque siano possibili, in aggiunta alle vie ordinarie, anche modalità digitali e anonime, sia pur garantite e verificabili, di denuncia di episodi e situazioni, che altrimenti sfuggirebbero alla cognizione delle forze dell'ordine e della magistratura.

(4-04039)

(8 settembre 2020)

RISPOSTA. - Le discriminazioni, non solo razziali, negli stadi italiani sono un fenomeno che il Governo intende prevenire e contrastare in ogni modo. Il Ministro ha già auspicato l'approvazione di norme più restrittive da parte della FIGC e degli organi della giustizia sportiva, coerentemen-

te con le recenti modifiche alle norme organizzative interne della federazione (art. 62) e al codice di giustizia sportiva (luglio 2019).

A gennaio 2019, la FIGC ha adottato un modello organizzativo ispirato alla prevenzione e alla cooperazione con le forze dell'ordine, al fine di valorizzare il tifo positivo, incentivando comportamenti virtuosi da parte dei veri tifosi e contestualmente tutelando, come auspicato, coloro che si dissociano da comportamenti razzisti o violenti in maniera evidente. Con la modifica dell'art. 62, è stata introdotta l'interruzione temporanea della gara ad opera dell'arbitro e viene disposto che l'annuncio al pubblico venga dato a gioco fermo, in caso di cori o striscioni razzisti e discriminatori segnalati dal responsabile dell'ordine pubblico in servizio allo stadio o dai collaboratori della procura federale.

Il nuovo codice di giustizia sportiva, in materia di razzismo e violenza, prevede una serie di disposizioni che intervengono in maniera organica sulla disciplina complessiva della lotta alla violenza negli stadi in occasione delle manifestazioni sportive. Nello specifico, il codice aggiornato prescrive una sanzione per i *club* che non applicano l'istituto del gradimento, espellendo dagli stadi i violenti e i razzisti, includendo esimenti e attenuanti a favore dei *club* relativamente ai comportamenti dei propri sostenitori, nel caso in cui si cooperi con le forze dell'ordine nell'individuazione dei responsabili di atti di violenza e discriminatori, anche attraverso l'utilizzo di circuiti di videosorveglianza.

Un altro significativo passo in avanti è avvenuto con l'approvazione, l'8 luglio 2020 da parte del Senato della Repubblica, del disegno di legge di ratifica ed esecuzione della "Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica ed assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi", approvata dagli Stati membri a Saint-Denis il 3 luglio 2016 (convenzione n. 218), divenuta legge dello Stato n. 94 del 2020. Essa prevede che le autorità si impegnino a incoraggiare gli attori pubblici e privati a collaborare in occasione della preparazione e dello svolgimento delle partite di calcio; ad accertarsi che le infrastrutture sportive siano conformi alle norme e ai regolamenti nazionali per consentire una gestione efficace della folla e della sua sicurezza; accertarsi che gli spettatori siano accolti e trattati in modo appropriato durante tutta la manifestazione, ad esempio rendendo lo stadio più accessibile ai bambini, alle persone anziane ed alle persone con disabilità. È prevista inoltre una serie di misure volte a prevenire e sanzionare gli atti di violenza ed i comportamenti scorretti, fra cui misure di esclusione, procedure di sanzione nel Paese in cui è stata commessa l'infrazione o nel Paese di residenza delle persone interessate. Attraverso la convenzione gli Stati si impegnano a potenziare la cooperazione della polizia internazionale, stabilendo un punto nazionale d'informazione sul calcio (PNIC) che agevolerà lo scambio di informazioni e dati di carattere personale nel quadro delle partite internazionali.

Si segnala inoltre che, per quanto di competenza, nel mese di febbraio il Ministro ha dato impulso ad un apposito tavolo tecnico di coordinamento interministeriale, esteso a rappresentanti della FIGC e dell'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, volto ad approfondire tematiche giuridiche, civili e penali, in materia di sport e manifestazioni sportive, con particolare riferimento alle competizioni calcistiche, anche in rapporto alle problematiche connesse alla tutela della *privacy*. I lavori del tavolo hanno ovviamente risentito delle intervenute esigenze connesse al dilagare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Inoltre è stato istituito l'osservatorio nazionale contro le discriminazioni nello sport sulla base del protocollo d'intesa siglato dall'UNAR con la UISP e l'associazione "Lunaria", che consentirà di elaborare strategie efficaci e all'avanguardia e, attraverso un'attività di sensibilizzazione e formazione, promuovere, soprattutto nei giovani, la cultura del rispetto e dell'inclusione, nonché la prevenzione e il contrasto di ogni tipo di violenza e di discriminazione nell'ambito sportivo.

La lega calcio serie A ha prontamente aderito all'osservatorio con l'obiettivo di fornire esempi positivi soprattutto alle nuove generazioni, attraverso attività di formazione e *workshop* dedicati ai settori giovanili, ai calciatori, agli allenatori e agli addetti ai lavori. Con il coinvolgimento attivo dei 20 *club* associati, potranno essere messe in campo azioni efficaci di contrasto ai fenomeni di razzismo e discriminazioni, questioni di fondamentale rilievo per le quali si assicura ogni legittima azione ricompresa tra le deleghe che sono state affidate al Ministro.

Per quanto concerne invece il progetto "Sport e integrazione", nato nel 2014, si comunica che il 9 novembre 2020 il Ministro ha sottoscritto il protocollo d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la definizione di una serie di interventi volti a promuovere lo sport come diritto, strumento di inclusione sociale, di integrazione e di valorizzazione delle diversità, contribuendo all'inclusione dei cittadini dei Paesi terzi e alla coesione sociale, alla prevenzione e contrasto della discriminazione, della xenofobia e del fenomeno del razzismo da realizzarsi in coordinamento con il Dipartimento per lo sport. Si tratta sostanzialmente della riproposizione rafforzata e ampliata del progetto nato nel 2014, i cui risultati sono stati davvero incoraggianti. La sinergia con l'iniziativa "Sport di classe" ha consentito di rivolgersi a 542.000 studenti e ai loro insegnanti per riflettere sui valori dello sport come strumento di inclusione sociale. Inoltre, risulta particolarmente significativa la partecipazione attiva di 5 atenei che hanno aderito al progetto istituendo il corso d'insegnamento "Sport e integrazione" che consente di rivolgersi direttamente ai futuri istruttori, allenatori e tecnici.

Infine, si comunica che è assicurata la più ampia disponibilità del Ministro al Ministro per le pari opportunità e la famiglia in merito alla costituzione di cabina di regia volta alla definizione di una strategia generale di contrasto alle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere,

fenomeno che riguarda anche il mondo sportivo e al quale si intende prestare massima attenzione.

In conclusione, quindi, si conferma la volontà di sostenere e rilanciare quei progetti volti a diffondere buone pratiche e a contrastare i fenomeni di intolleranza, razzismo e discriminazione, d'intesa con le altre amministrazioni coinvolte.

*Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport*

SPADAFORA

(16 dicembre 2020)

---

URSO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 gennaio 2018 è stato disposto il commissariamento dell'Aero Club d'Italia (AeCI), su conforme parere reso dall'Avvocatura dello Stato, atteso che l'architetto Giuseppe Leoni, presidente designato dall'assemblea dell'AeCI il 10 giugno 2017, aveva superato il limite di tre mandati elettivi;

il Tar Lazio, con sentenza depositata il 4 gennaio 2019, accoglieva parzialmente il ricorso di Giuseppe Leoni, ritenendo che i periodi di commissariamento dell'ente affidati, per diversi anni e in più occasioni, allo stesso Leoni non possono sommarsi ai periodi di effettiva presidenza, statuendo, pertanto, che egli non ha ancora superato il limite dei tre mandati elettivi;

la medesima sentenza disponeva che il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni "riprenderà il procedimento avviato a seguito delle elezioni del 10 giugno 2017 e si pronuncerà sulla nomina del ricorrente a presidente dell'AeCI per il quadriennio 2017-2021";

prescindendo dalla riportata decisione, Giuseppe Leoni risulta essere stato condannato, con sentenza del Tribunale di Roma (gravata di appello) del 14 dicembre 2016 alla pena di anni tre di reclusione e alla interdizione perpetua dei pubblici uffici per il delitto di peculato commesso in danno dello stesso AeCI;

a seguito di tale vicenda processuale egli ha perduto i "requisiti di onorabilità" previsti dallo Statuto CONI (del quale AeCI è federazione) necessari per rivestire la carica di Presidente di federazione, ed è stato interdetto anche dall'autorità sportiva;

la Corte dei conti, sezione Contabile, con relazione al Parlamento sul controllo della gestione finanziaria dell'Aero Club d'Italia per l'anno 2017, ha evidenziato gravi anomalie gestionali imputabili all'ex presidente Leoni, il quale aveva conferito l'incarico di direttore generale (il cui emolumento annuo era pari a 127.721 euro) a soggetto già collocato in quiescenza dall'amministrazione di appartenenza, quindi incorrendo nel divieto previsto dalla legge n. 124 del 2015 sull'attribuzione di incarichi dirigenziali retribuiti;

il commissario straordinario dell'AeCI, appena insediatosi, ha prontamente rimosso il precedente direttore generale su conforme parere del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sospendendo ogni erogazione in suo favore, e sospendendo, altresì, altre erogazioni non dovute in favore di personale dipendente;

durante la gestione commissariale risultano essere stati rilevati ulteriori fatti gestionali, che hanno condotto al depauperamento economico dell'ente, quale l'assenza di idonee procedure per il recupero di crediti per valori prossimi al milione di euro, o la concessione in comodato gratuito ad alcuni Aero Club federati di aeromobili della flotta in proprietà ad AeCI;

la gestione commissariale ha avviato a soluzione tali criticità, con il recupero dei crediti non escussi, riordinando l'Ente, ponendo in essere le azioni correttive come rilevato dalla stessa Corte dei conti, oltre ad aver implementato l'attività sportiva (con immediato riscontro nei risultati delle competizioni internazionali 2018) e aver istituito la Sezione Paraolimpica per gli atleti diversamente abili;

la paventata nomina di Giuseppe Leoni a presidente dell'AeCI rischia di vanificare le azioni di risanamento contabile e finanziario intraprese dal commissario straordinario, in attesa, peraltro, di una urgente riforma dello statuto, per la quale si sono già espressi, inascoltati dall'ex presidente Leoni, sia il Consiglio di Stato sia il CONI;

i fatti rappresentati rendono a giudizio dell'interrogante oggettivamente Giuseppe Leoni non idoneo ad assumere la carica di presidente dell'Aero Club d'Italia e inopportuno che si proceda alla sua nomina, atteso anche il parere negativo espresso già dal vigilante Ministero della difesa,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere affinché venga evitato che la funzione di presidente dell'ente pubblico AeCI, al quale competono importanti attività certificative, di controllo e di gestione dell'aviazione leggera diportistica e degli sport aeronautici, venga assunta da soggetto carente dei requisiti di onorabilità, le cui condotte (e per fatti di gestione dello stesso ente) sono attualmente sottoposte al giudizio della magistratura penale e contabile, e affinché venga proseguita l'azione riformatrice e di riordino intrapresa dal commissario straordi-

nario, anche con la predisposizione di un nuovo statuto conforme alla normativa e alle pronunce dell'autorità giudiziaria amministrativa.

(4-04051)

(9 settembre 2020)

RISPOSTA. - Con delibera n. 5/2017, adottata dall'assemblea dell'Aero Club d'Italia nella seduta del 10 giugno 2017, l'architetto Giuseppe Leoni, avendo riportato la maggioranza dei voti, è stato designato quale presidente dell'ente per il quadriennio 2017-2021, ai fini della successiva nomina. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 gennaio 2018 è stato decretato il commissariamento dell'AeCI, a causa del superamento dei 3 mandati consecutivi dell'architetto Leoni e la nomina del professor Pierluigi Matera quale commissario straordinario. Il TAR Lazio, con sentenza n. 72/2019 pubblicata il 4 aprile 2019, ha sancito l'annullamento del suddetto decreto, in quanto i periodi durante i quali l'architetto Giuseppe Leoni è stato commissario straordinario dell'AeCI non possono essere equiparati e considerati mandati presidenziali.

A seguito della sentenza, le amministrazioni governative hanno proposto appello al Consiglio di Stato, non procedendo alla nomina per una pluralità di ragioni ostative (riconducibili alla condanna in primo grado dell'interessato per peculato e agli accertamenti, presso la Corte dei conti, per irregolarità gestionali a seguito di segnalazione dell'organo commissariale). Tali ragioni ostative avevano peraltro motivato la disposizione di un ulteriore commissariamento dell'ente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, prorogato con decreto 11 giugno 2019.

La Corte d'appello di Roma, terza sezione penale, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha assolto l'architetto Leoni dal reato ascritto, annullando la sentenza del tribunale penale di Roma del 14 dicembre 2016, perché il "fatto non costituisce reato", con dispositivo di sentenza reso pubblico in udienza in data 11 giugno 2019.

A carico dell'architetto Leoni erano stati iscritti altri 3 procedimenti penali (n. 28092/12 R.G.N.R. mod. 21, n. 18322/18 R.G.N.R. mod. 21 e n. 42827/18 R.G.N.R. mod. 21), in parte aventi ad oggetto gli stessi fatti, tutti definiti con decreto di archiviazione a seguito di relativa richiesta.

Con ordinanza monocratica n. 04160 del 19 giugno 2019 del presidente del TAR Lazio, sezione I, in accoglimento dell'istanza di misure cautelari proposta dall'architetto Giuseppe Leoni per l'ottemperanza alla sentenza n. 72/2019, sono stati sospesi gli atti di indiziane delle elezioni per la

designazione del nuovo presidente dell'ente fissate per il 22 giugno 2019, decisione confermata in sede collegiale il 17 luglio 2019.

La sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, pubblicata 23 dicembre 2019, n. 8693, ha respinto il ricorso in appello delle amministrazioni governative avverso la sentenza del TAR per il Lazio n. 72/2019 e ha accolto l'appello incidentale dell'architetto Leoni, sancendo il principio per cui "alle amministrazioni governative titolari di tale potere non residua alcuna discrezionalità, una volta constatato che l'originario ricorrente è in possesso dei requisiti previsti per la nomina e che il procedimento di designazione di competenza dell'assemblea dell'Aereo Club d'Italia si è svolto legittimamente". La sentenza ha inoltre ordinato alle amministrazioni ministeriali appellanti di nominare l'architetto Giuseppe Leoni presidente dell'Aero Club d'Italia, laddove non ricorrano le circostanze ostantive, con riferimento al possesso dei requisiti soggettivi previsti, sia di ogni altro eventuale profilo di legittimità, intimando a formulare proposta ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 53.

Si segnala inoltre che la Corte dei conti ha assolto l'architetto Leoni con sentenza n. 355 dell'11 luglio 2019, mentre nulla risulta in ordine ad ulteriori irregolarità che sarebbero state accertate dal commissario straordinario dell'ente.

Pertanto, in ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 8693/2019, non essendo state ravvisate motivazioni ostantive, è stato dato seguito, per il periodo residuo, alla delibera assembleare dell'ente n. 5/2017, con cui l'architetto Giuseppe Leoni è stato designato ai fini della successiva nomina di presidente dell'Aero Club d'Italia, ai sensi dell'art. 21 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 53. Si comunica infine che il 17 giugno 2020 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina dell'architetto Leoni quale presidente dell'Aeroclub d'Italia, registrato dalla Corte dei conti in data 15 luglio 2020, con foglio n. 1602.

*Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport*

SPADAFORA

(16 dicembre 2020)

---